



**ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857**  
(già Vecchia Mutua Grandine Ed Eguaglianza)

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. € 7.000.000 - SEDE: 20124 MILANO - Via Speleto 11/2  
Telefono 02.20527.61 - Fax 02.20527.699  
e-mail: assicurazioni@ara1857.it - pec: 01329860157ri@legalmail.it

Reg. Imprese Trib. MI e C.F. n. 01329860157 - Imprese autorizzate con D.M. 12/3/27 (G.U. 4/4/27 n. 78)  
Albo Imprese di Assic. e Riss. n. 1.00018 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di FINASS VMG 1857 S.p.A.



POL CONV - 0606A - 2023 - A 019M - 1

**POLIZZA CONVENZIONE**  
**n° 18623**

(+ n° progressivo polizze riepilogative)

**ASSICURAZIONE COLLETTIVA SULLE RESE**  
**DELLE PRODUZIONI VEGETALI**  
**per i danni da**  
**AVVERSITÀ ATMOSFERICHE**

**AGEVOLATA da contributi pubblici**

**data di EFFETTO**

**1° febbraio 2023**

**data di SCADENZA**

**31 dicembre 2023**

Tra la Società

**ARA 1857 S.p.A.**

con sede a  
20124 Milano - Via Spalato, 11/2

di seguito denominata "**SOCIETÀ**"

e l'Ente

**CONDIFESA VERONA CODIVE – Consorzio difesa Veronese**

**con sede a**

**37135 VERONA VR – Viale del lavoro 52**

di seguito denominato "**CONTRAENTE**"

*premesse che*

*per la difesa passiva delle produzioni dei propri Soci contro i danni da avversità atmosferiche il Contraente ha deliberato di ricorrere alla copertura assicurativa AGEVOLATA da contributi pubblici a' sensi della normativa in vigore nazionale e comunitaria e in particolare:*

- *D. Lgs. 102/2004 nel testo modificato dal D. Lgs. 32/2018 e relativo Decreto MiPAAF n. 12.939 del 13/10/2008 Reg. CE n. 73/2009 – art. 68 comma 1 lett. d) e artt. da 69 a 72 e relativo Decreto MiPAAF di attuazione n. 1994 del 29/7/2009 – art. 11*
- *Regolamento UE n. 1305 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale*
- *Regolamento UE n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013*
- *Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione con decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022*
- *Decreto MiPAAF n. 162 del 12/01/2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 così come modificato dal Decreto MiPAAF n. 1018 dell'08/03/2016 e successive modifiche*
- *Decreto Masaf n. 0064591 del 08/02/2023 – Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023 ed eventuali successive modifiche*

*si stipula la presente*

**POLIZZA CONVENZIONE**

*in base alla quale la Società presta le singole coperture assicurative mediante l'emissione di un Certificato di Assicurazione che, se debitamente sottoscritto dall'Assicurato e convalidato per accettazione dal Contraente, costituisce valida adesione alla Polizza Convenzione stessa.*

\* \* \* \* \*

**1. COMBINAZIONI DI GARANZIE ASSICURABILI**

L'assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche può essere prestata, a scelta dell'Assicurato, esclusivamente nelle seguenti combinazioni di garanzie:

- **AVV 2** - copertura assicurativa della mancata o diminuita produzione e il danno di qualità, se previsto, a causa delle AVVERSITÀ DI FREQUENZA grandine e vento forte
- **AVV 3** - copertura assicurativa della mancata o diminuita produzione e il danno di qualità, se previsto, a causa delle AVVERSITÀ DI FREQUENZA grandine, vento forte, eccesso di pioggia
- **AVV 6** - copertura assicurativa della mancata o diminuita produzione e il danno di qualità, se previsto, a causa delle AVVERSITÀ CATASTROFALI E DI FREQUENZA alluvione, gelo e brina, siccità, grandine, vento forte, eccesso di pioggia
- **AVV 9** - copertura assicurativa della mancata o diminuita produzione e il danno di qualità, se previsto, a causa delle AVVERSITÀ CATASTROFALI, DI FREQUENZA E ACCESSORIE alluvione, gelo e brina, siccità, grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole ondata di calore e vento caldo, sbalzo termico.

## 2. DECORRENZA DELLA GARANZIA, DATA DI NOTIFICA e TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI

La garanzia a carico della Società ha inizio secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali e Speciali di Assicurazione.

La data di notifica di ogni certificato non potrà essere antecedente a quella concordata con il Contraente quale inizio della Campagna assicurativa (nello specifico, **06 marzo 2023**) né a quella di rilascio del PAI (Piano Assicurativo Individuale).

Le sottoscrizioni di certificati in assenza di PAI sono possibili previa presentazione di Manifestazione di Interesse; in questo caso, la data di notifica di ogni certificato non potrà essere antecedente a quella del rilascio della Manifestazione di Interesse.

Il termine di accettazione dei certificati di assicurazione scadrà, in conformità a quanto previsto dal PGRA 2023 e atti seguenti, il:

- a) **31 maggio 2023** per le colture a ciclo autunno-primaverile
- b) **31 maggio 2023** per le colture permanenti
- c) **30 giugno 2023** per le colture a ciclo primaverile e olivicoltura, prorogato al 15 luglio 2023 per le colture seminate o trapiantate successivamente al 30 giugno 2023
- d) **15 luglio 2023** per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di vite e pioppelle, prorogato al 31 ottobre 2023 per le colture seminate o trapiantate successivamente al 15 luglio 2023

## 3. MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEI RISCHI – REDAZIONE DEI CERTIFICATI

3.1 All'atto della sottoscrizione del Certificato di assicurazione, l'Intermediario controllerà che l'Assicurato sia a conoscenza dell'informativa precontrattuale (DIP danni, DIP aggiuntivo danni e Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali) e farà sottoscrivere dall'Assicurato apposita dichiarazione sul Certificato. In caso contrario metterà a disposizione dell'Assicurato tale informativa.

3.2 I Certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte, in base alle dichiarazioni e/o alla documentazione fornita dall'Assicurato; in particolare si deve fare riferimento al P.A.I. (Piano Assicurativo Individuale) che costituisce allegato e quindi parte integrante del Certificato, il quale riporterà il numero identificativo del PAI stesso. Per ciascuna partita devono essere indicati seguenti elementi:

- comune di ubicazione dei rischi
- dati catastali (fogli di mappa e particelle di tutte le partite presenti in azienda del prodotto assicurato all'interno di uno stesso Comune) e superficie espressa in ettari;
- combinazione di garanzia per la quale vale l'assicurazione con indicazione delle singole avversità atmosferiche assicurate e delle relative franchigie
- soglia di danno
- eventuale presenza di impianti di difesa attiva con relativa specifica della tipologia (desumibile dal codice prodotto)
- specie, prodotto e varietà colturale con i relativi codici
- quantitativi espressi in centinaia di chilogrammi (a numero intero, senza virgole o decimali)
- data di semina o di trapianto per le colture erbacee
- numero di piante per le colture arboree
- prezzo unitario
- valore assicurato
- tasso di tariffa applicato
- importo del premio
- esistenza di polizze integrative non agevolate per la parte di rischio non coperta dall'assicurazione agevolata

3.3 I Certificati dovranno riportare anche le seguenti clausole:

- *L'assicurato dichiara di aderire ad un unico organismo di difesa operante nel territorio regionale (art. 12, comma 3, lett. a del D. Lgs. 102/04).*
- *L'assicurato dichiara che i dati riportati nel Certificato corrispondono a quanto indicato nel P.A.I. dell'anno in corso e si impegna a comunicare immediatamente alla Società eventuali variazioni che comportino il rilascio di un nuovo P.A.I.*
- *In caso di non corrispondenza tra i dati catastali riportati nel P.A.I. e quelli indicati nel Certificato, prevalgono i dati di quest'ultimo.*
- *L'Assicurato, quale socio del Consorzio Contraente sopra indicato, dichiara di impegnarsi a produrre, all'atto della perizia per l'accertamento di eventuali danni, la planimetria catastale relativa alle superfici delle partite assicurate.*

Saranno inoltre riportate le altre clausole derivanti da specifiche pattuizioni in relazione ai rischi assicurati.

I certificati relativi a prodotti soggetti a disciplina delle quote o ai disciplinari di produzione dovranno riportare la seguente clausola:

- *Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che il quantitativo del prodotto assicurato con il presente Certificato non supera i limiti produttivi stabiliti dai relativi disciplinari.*

I certificati emessi prima del rilascio del PAI, secondo quanto previsto al precedente punto 2, dovranno riportare la seguente clausola:

- *l'Assicurato dichiara di aver attivato la "Manifestazione di Interesse" per l'anno in corso in data non posteriore a quella di notifica del presente Certificato.*

- 3.4 I Certificati, firmati dall'Assicurato e dalla Società, saranno redatti in quattro esemplari destinati a: Contraente – Assicurato – Società – Intermediario.
- 3.5 L'Intermediario dovrà far pervenire al Contraente i Certificati di assicurazione entro 8 giorni dalla data di spedizione dell'elenco di copertura nel quale sono inseriti. L'Intermediario collaborerà inoltre a far sottoscrivere all'Assicurato la eventuale dichiarazione predisposta dal Contraente per i propri Soci e la consegnerà al Contraente stesso unitamente ai Certificati.
- 3.6 L'Intermediario garantisce, con la consegna dei Certificati al Contraente, che i dati anagrafici ivi riportati sono esatti, che la firma dell'Assicurato è autografa e che l'Assicurato è stato messo a conoscenza delle disposizioni normative riguardanti l'assicurazione agevolata.
- 3.7 I Certificati di assicurazione saranno convalidati dal Contraente entro 12 giorni dal loro ricevimento e ritirati dall'Intermediario a sue spese.
- 3.8 L'esemplare del Certificato di assicurazione di competenza dell'Assicurato verrà restituito allo stesso, a cura dell'Intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.
- 3.9 Il Contraente dovrà comunicare alla Società e per conoscenza all'Intermediario, entro e non oltre 8 giorni dal termine ultimo di accettazione dei Certificati di assicurazione indicato al punto 2., i Certificati di assicurazione non convalidati motivando le ragioni della mancata convalida. Detto termine non potrà essere comunque inferiore a 15 giorni dall'avvenuta consegna dei Certificati da parte dell'Intermediario al Contraente, come risultante da apposita ricevuta rilasciata dallo stesso.

#### **4. POLIZZE RIEPILOGATIVE**

In base ai dati indicati sui Certificati di assicurazione, la Società emetterà le relative Polizze Riepilogative per Intermediario con il corrispondente premio complessivo, che terrà anche conto delle eventuali riduzioni dei valori assicurati con conseguente storno della relativa quota del premio complessivo. Eventuali errori o discordanze riscontrate dovranno essere segnalati dal Contraente alla Società almeno 30 gg. prima dei termini convenuti per il pagamento dei premi.

#### **5. COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI**

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati ed ai tassi, ai sovrappremi ed alle riduzioni secondo le garanzie prestate. La Società prende atto dell'impegno del Contraente a versare sul conto corrente della CARIPARMA - Filiale Milano Sede intestato alla Società ARA 1857 S.p.A. - codice IBAN: IT76X0623001627000044360340 - l'importo dei premi relativi ai certificati agevolati con data di pagamento **28 novembre 2023** per tutti i prodotti.

La Società rilascerà quietanza dei premi entro 5 gg. dalla effettiva riscossione.

#### **6. PAGAMENTO DEI RISARCIMENTI**

Verificata l'operatività della garanzia ed accertato il pagamento del premio, la Società provvederà al pagamento del risarcimento direttamente all'Assicurato avente diritto a partire dal **13 dicembre 2023** ed entro e non oltre il **31/12/2023**. Il pagamento dei risarcimenti non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso, nella sua totalità, del premio dovuto dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze, il pagamento dei risarcimenti resterà sospeso fino all'effettivo incasso del premio anzidetto.

#### **7. INSOLVENZA DEI SOCI**

Il Contraente ha la facoltà di segnalare, almeno 10 giorni prima della data convenuta per il pagamento dei risarcimenti, eventuali insolvenze nel pagamento del contributo da parte dei propri Soci. In tal caso la Società effettuerà il pagamento dell'eventuale risarcimento previa presentazione, da parte dell'Assicurato, della quietanza dell'avvenuto pagamento dei contributi dovuti al Contraente.

In caso di morosità da parte dell'Assicurato, segnalata dal Contraente entro i termini concordati ed in presenza di apposita delega al Contraente sottoscritta dall'Assicurato, la Società effettuerà il pagamento dell'eventuale risarcimento liquidato al Contraente stesso che ne rilascerà ampia, completa e liberatoria quietanza di saldo.

## 8. PERITI ESTIMATORI

La Società comunicherà i nominativi dei periti coordinatori responsabili dell'organizzazione delle operazioni peritali.

Il Contraente, anche a mezzo di propri incaricati, ha la facoltà di assistere alle operazioni peritali per verificare la concordanza delle operazioni con le clausole contrattuali.

I periti trasmetteranno periodicamente al Contraente la copia di spettanza dei bollettini di campagna redatti per le partite oggetto di perizia. Tale trasmissione comprenderà anche gli eventuali bollettini non firmati dall'Assicurato per mancata accettazione della perizia.

## 9. PERIZIA D'APPELLO

Con riferimento a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla PERIZIA D'APPELLO ed in particolare alla nomina del **terzo perito**, le Parti concordano sul seguente elenco nominativo di professionisti utilizzabili. I Periti di parte, quando necessario, faranno riferimento ai predetti nominativi per la nomina del terzo perito.

In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo perito, si procederà per sorteggio tra i nominativi riportati nel seguente elenco:

COGNOME E NOME	INDIRIZZO	TELEFONO	Posta elettronica
ACTIS p.a. Piero	Via Chivasso, 32 13100 VERCELLI	0161 502434 335 5623083	<a href="mailto:piero.actis1964@gmail.com">piero.actis1964@gmail.com</a>
ALBERTINI dr. agr. Giorgio	Via Riccardi, 8 25014 CASTENEDOLO (BS)	030 2732042 338 6288858	<a href="mailto:dott.albertini.giorgio@gmail.com">dott.albertini.giorgio@gmail.com</a>
BRANDONI p. a. Tommaso	Via C. Colombo 50 60022 CASTELFIDARDO AN	335 582 6350	<a href="mailto:tommasobrandoni@gmail.com">tommasobrandoni@gmail.com</a>
BELLINGACCI dr. agr. Luca	C.so Flaminio, 65 Fraz. S. Giacomo 06048 SPOLETO (PG)	335 5340050	<a href="mailto:luca.bellingacci@tin.it">luca.bellingacci@tin.it</a> <a href="mailto:lbellingacci@epap.conafpec.it">lbellingacci@epap.conafpec.it</a>
FOLLADOR dr. Giovanni	Via Trieste, 51 31050 MIANE (TV)	0438 893922 338 6094309	<a href="mailto:folladorgiovanni@gmail.com">folladorgiovanni@gmail.com</a>
GRIFONI Dr. Marco	Via Natale d'Agostino 13 71121 FOGGIA (FG)	347 429 2080 0881 331851	<a href="mailto:francesco.grifoni@gmail.com">francesco.grifoni@gmail.com</a>
LOMBARDELLI p.a. Sergio	Via Grande, 31 26845 CODOGNO (LO)	0377 30070 335 6152841	<a href="mailto:sergiolombardelli@libero.it">sergiolombardelli@libero.it</a>
MARTINO dr. Marcello	Viale Europa, 42 71100 FOGGIA (FG)	0881 662087 337 938268	<a href="mailto:marcello.martino@tiscali.it">marcello.martino@tiscali.it</a>
MELE geometra Giuseppe	Via Don Minzoni 22 75012 BERNALDA (MT)	338 792 6158	<a href="mailto:melestudiotecnico@gmail.com">melestudiotecnico@gmail.com</a>
OMODEI ZORINI p.a. Gianvittorio	Via S. Pertini, 4/a 28060 GRANOZZO CON MONTICELLO (NO)	348 4152573	<a href="mailto:vittorio.omodeizorini@gmail.com">vittorio.omodeizorini@gmail.com</a>
ORSINI p.a. Marco Cherubino	Via Mario Angeloni 43/A 06124 PERUGIA (PG)	335 128 6235 075 5011596	<a href="mailto:orsini@valutatorieuropei.it">orsini@valutatorieuropei.it</a>
PEZZI dr. agr. Attilio	Via Algeria, 34 44100 FERRARA	0532 740534 368 3710046	<a href="mailto:attipezzi@libero.it">attipezzi@libero.it</a>
POLACCHINI p.a. Luigi	Via Frassoni, 12 41034 FINALE EMILIA (MO)	335 6694986	<a href="mailto:polacchini.luigi@alice.it">polacchini.luigi@alice.it</a>
RANCATI p.a. Gianfranco	Via S.M. Assunta, 8 26010 DOVERA(CR)	0373 94223 338 8017242	<a href="mailto:info@agrisafe.it">info@agrisafe.it</a>
RUSPI dr. agr. Claudio	Fraz. S. Secondo, 126 06024 GUBBIO (PG)	335 6479349	<a href="mailto:ruspigrandine@gmail.com">ruspigrandine@gmail.com</a>
VIGGIANO geom. Francesco	Via Sinisgalli, 1 – 75012 BERNALDA (MT)	0835 1976013 339 8736060	<a href="mailto:studioviggiano@alice.it">studioviggiano@alice.it</a> <a href="mailto:francesco.viggiano@geopec.it">francesco.viggiano@geopec.it</a>

In via principale: ai periti di parte è data facoltà di nominare il terzo perito, scelto tra i nominativi in elenco, sempre che vi sia la condivisione di entrambi.

In via subordinata: in mancanza di detta condivisione, il perito deve essere scelto nell'ambito di questo elenco ricorrendo al sorteggio.

\* \* \* \*

Formano parte integrante della presente Polizza Convenzione i seguenti allegati:

- Allegato 1.** DIP danni e relativo DIP aggiuntivo
- Allegato 2.** CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE per l'assicurazione collettiva agevolata sulle rese per i danni da avversità atmosferiche di frequenza
- Allegato 3.** CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE per l'assicurazione collettiva agevolata sulle rese per i danni da avversità atmosferiche catastrofali, di frequenza e accessorie
- Allegato 4.** CONDIZIONI PARTICOLARI ad integrazione o modifica delle Condizioni di Assicurazione
- Allegato 5.** TARIFFE massime applicabili
- Allegato 6.** CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE per l'assicurazione collettiva agevolata sulle rese per i danni da avversità atmosferiche catastrofali – progetto sperimentale

che il Contraente, con la firma della presente Polizza Convenzione, dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.

\* \* \* \*

*Fatta in doppio esemplare, ad un solo effetto, scambiata tra le Parti, letta, accettata e sottoscritta il 10/03/2023.*

IL CONTRAENTE  
*Condifsa Verona*  
CODIVE  
Il Presidente

LA SOCIETÀ  
ARA 1857 S.p.A.

# Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche

Documento informativo relativo a polizze di assicurazione agevolabili da contribuzione pubblica  
e relative polizze integrative non agevolabili

Compagnia: **ARA 1857 S.p.A.**

Prodotto: **“Adesione a polizza collettiva o polizza individuale ”**

ediz. 02/2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza tutela le differenti fasi colturali delle produzioni vegetali in campo, dalle diverse combinazioni di avversità atmosferiche (di frequenza, catastrofali e/o accessorie) al fine di garantire la perdita di resa quantitativa e/o qualitativa come definito annualmente nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura (PGRA), emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).



### Che cosa è assicurato?

- ✓ La mancata o diminuita resa delle produzioni vegetali assicurabili.
- ✓ Causate dalle seguenti avversità:
  - Catastrofici (gelo e brina, alluvione, siccità)
  - Frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve)
  - Accessorie (colpo di sole, ondata di calore, vento caldo, sbalzo termico)

La mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.



### Che cosa non è assicurato?

- × Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate.



### Ci sono limiti di copertura?

La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

#### Principali esclusioni:

- !! Danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione
- !! Danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche
- !! Danni a seguito di incendio, fulmine, terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, frane e bradisismo



### Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, San Marino e Città del Vaticano



### **Che obblighi ho?**

- Quando sottoscrive il contratto ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- Le dichiarazioni inesatte o reticenti o l'omessa dichiarazione dell'aggravamento del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- In caso di sinistro deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno eseguendo tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio fenologico della coltura e dei prodotti assicurati.
- L'assicurato deve comunicare l'eventuale esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio a tutti gli assicuratori



### **Quando e come devo pagare?**

Il Premio deve essere pagato dal Contraente in un'unica soluzione alla data contrattualmente convenuta, mediante bonifico bancario o altri mezzi di pagamento ammessi.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

La garanzia decorre dalla data di accettazione della notifica del rischio da parte della Compagnia, nel pieno rispetto degli eventuali periodi di carenza contrattualmente previsti per le singole avversità.

Il contratto è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima se lo stesso è stato raccolto.



### **Come posso disdire la polizza?**

Non è prevista la facoltà di recesso in quanto l'assicurazione è di durata temporanea e senza tacito rinnovo.

# Assicurazione sulle rese delle produzioni vegetali per i danni da avversità atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo a polizze di assicurazione agevolabili da contribuzione pubblica e relative polizze integrative non agevolabili

Compagnia: **ARA 1857 S.p.A.**

Prodotto: **“Adesione a polizza collettiva o Polizza individuale”**

ediz. 02/2023 - il presente Dip aggiuntivo è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente/Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## **ARA 1857 S.p.A.**

ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857 S.p.A.

(già Vecchia Mutua Grandine ed Eguaglianza)

Sede legale: **Via Spalato, 11/2 – 20124 MILANO**

Tel. **02 2052761** - sito internet: **www.ara1857.it**

e-mail: [assicurazioni@ara1857.it](mailto:assicurazioni@ara1857.it)

pec Direzione: [01329860157ri@legalmail.it](mailto:01329860157ri@legalmail.it) pec Servizio Grandine: [ara.grandine@legalmail.it](mailto:ara.grandine@legalmail.it)

- Iscritta al Registro Imprese Trib. Milano con codice fiscale e Partita IVA n° 01329860157
- Società soggetta alla direzione e coordinamento di FINASS VMG 1857 S.p.A. che ne è anche il maggiore azionista
- Iscritta al n° 1.00019 dell'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso l'IVASS e soggetta al controllo di tale Ente
- Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 12/03/1927 (G.U. 04/04/1927 n. 78)

### **Dati patrimoniali** (riferiti all'ultimo bilancio annuale approvato relativo all'esercizio 2021)

- PATRIMONIO NETTO **€ 13,882 milioni**  
con Capitale Sociale pari a € 7.000.000 e Riserve Patrimoniali pari a € 6,882 milioni
- REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ: € 11.987.420
- REQUISITO PATRIMONIALE MINIMO: € 3.398.687
- FONDI PROPRI AMMISSIBILI A COPERTURA DEI PREDETTI REQUISITI: € 13.984.971
- INDICE DI SOLVIBILITÀ (Solvency ratio) **116,66%**

L'intera Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Compagnia è consultabile sul sito [www.ara1857](http://www.ara1857.it) alla pagina "informazioni societarie"



## Che cosa è assicurato?

### Assicurazione AGEVOLATA

La normativa europea, recepita ed integrata da quella nazionale, prevede una significativa contribuzione per il pagamento del premio di assicurazione a favore dell'Imprenditore Agricolo che stipuli un contratto secondo le regole previste dall'annuale PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI in agricoltura (PGRA). Ai fini dell'ottenimento del contributo pubblico, il PGRA prevede una serie di condizioni, disciplinando quindi le caratteristiche che il contratto deve avere per essere considerato agevolabile. Ad esempio, definisce quali sono le produzioni vegetali assicurabili, contro quali avversità devono essere assicurate (precisando anche le possibili combinazioni di tali avversità), come deve essere calcolata la resa produttiva da assicurare, quali valori massimi devono essere considerati.

L'agevolazione è anche subordinata alla previsione di una soglia di danno pari al 20% della produzione, vale a dire che possono essere ammessi a risarcimento solo i danni che superino tale soglia; in tal caso il danno sarà ammesso a risarcimento al netto delle franchigie, eventuali scoperti ed entro i limiti massimi di indennizzo previsti dal contratto, mentre nessun indennizzo sarà dovuto se i danni non superano la predetta soglia.

È previsto inoltre l'obbligo per l'agricoltore di assicurare l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto coltivata in uno stesso Comune.

Il contratto deve assicurare la mancata resa quantitativa (o anche qualitativa per alcuni prodotti) della produzione a causa delle avversità assicurate, espressa come differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.

La percentuale di contribuzione è fino al 70% della spesa assicurativa ammessa a contributo per tutte le combinazioni di avversità, salvo il caso di combinazioni che prevedano solo due avversità di frequenza per cui il contributo massimo scende al 65%. Tutti i dati da comunicare all'Impresa per l'attivazione della copertura agevolata devono essere coerenti con il Fascicolo Aziendale dell'Imprenditore agricolo e con il PAI (Piano Assicurativo Individuale) ad esso collegato.

***L'assicurazione proposta è coerente con quanto previsto in tema di agevolazione pubblica, fermo restando che è responsabilità diretta dell'agricoltore comunicare correttamente all'Impresa i dati necessari e che, una volta sottoscritto il contratto, solo quanto previsto dallo stesso varrà nei rapporti tra Contraente/Assicurato ed Impresa, essendo formalmente estraneo a tale rapporto il tema della contribuzione pubblica.***

### Assicurazione INTEGRATIVA NON AGEVOLATA

L'agricoltore può scegliere di attivare, oltre all'assicurazione "agevolata", anche un'assicurazione INTEGRATIVA con premio a suo totale carico. L'assicurazione integrativa deve riguardare lo stesso oggetto di quella agevolata, ma può prevedere elementi non agevolabili. Ad esempio, può prevedere l'accesso al risarcimento anche per i danni pari o inferiori alla soglia del 20% prevista dall'agevolata, franchigie diverse, integrazioni di quantità e valori assicurati.



## Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



## Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quelli previsti dal DIP danni sono esclusi i danni causati da:

- formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno;
- carente manutenzione della rete scolante;
- innalzamento della falda idrica non conseguente ad eventi in garanzia;
- abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- incendio
- errate pratiche agronomiche o colturali
- allettamento per eccesso di concimazione
- malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);

- inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli siti tra la riva del fiume e l'argine artificiale, ossia quella porzione di un letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- non puntuale raccolta, per qualsiasi causa, del prodotto mercantile giunto a maturazione
- cause fisiologiche e/o conseguenti alla normale alternanza di produzione della coltura;
- scottature o allessatura a carico di frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
- malattie tare e difetti che pregiudicano la commercializzazione del prodotto secondo il dettato delle norme europee;
- danni provocati da qualsiasi altra Avversità Atmosferica, non coperta da garanzia, che abbia preceduto, accompagnato o seguito una Avversità assicurata.

**Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità assicurate se determinati dalle suddette altre cause.**

**Il danno complessivo viene risarcito al netto della franchigia ed eventuali scoperti, entro i limiti di indennizzo previsti.**

**Per quanto concerne la FRANCHIGIA:**

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:

- Per le avversità *Grandine* e *Vento Forte*, in forma singola o associata, con franchigia fissa del 30%,20%,15%,10%,in relazione ai prodotti assicurati e alle scelte dell'assicurato, come espressamente riportato nel contratto;
- Per tutte le altre avversità, in forma singola o associata, si applica Franchigia 30% fissa ed assoluta.

Per alcune tipologie di prodotto, o per alcune combinazioni di eventi, possono essere previste franchigie scalari (ossia da un minimo ad un massimo) o franchigie in percentuali diverse rispetto a quelle sopra indicate, purché riportate espressamente nel contratto o nelle condizioni di assicurazione in esso richiamate.

**Per quanto concerne lo SCOPERTO:**

l'assicurazione può essere prestata con l'applicazione di uno scoperto che rappresenta la percentuale di danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato, purché riportata espressamente nel contratto o nelle condizioni di assicurazione in esso richiamate.

**Per quanto concerne il LIMITE D'INDENNIZZO:**

l'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo, intendendosi per tale l'importo massimo indennizzabile in caso di sinistro per singola partita. Il limite di indennizzo viene espresso in percentuale della somma assicurata ed è espressamente riportato nel contratto o nelle condizioni di assicurazione in esso richiamate.



**Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?**

<p><b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO</b></p>	<p>In caso di sinistro l'assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dare immediato avviso all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, entro <b>3 giorni</b> decorrenti da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza;</li> <li>b) dichiarare se intende denunciare con richiesta di perizia o per semplice memoria;</li> <li>c) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, il P.A.I. nonché tutti i documenti atti a dimostrare l'adeguatezza della resa assicurata;</li> <li>d) informare i periti di tutti i contratti stipulati per il medesimo prodotto;</li> <li>e) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture.</li> </ol> <p>Nel caso in cui il prodotto, colpito da eventi indennizzabili, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione definitiva del danno, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare preventivamente l'Impresa ed il Contraente, a mezzo documento con data certa di consegna, lasciando su ogni <i>Partita</i> denunciata i campioni occorrenti per la stima del danno.</p>
---	--

<p><b>COSA FARE IN CASO DI RIDUZIONI</b></p> <p><b>COSA FARE IN CASO DI DANNO TRA LA DATA DI NOTIFICA E LA DECORRENZA DELLA GARANZIA</b></p>	<p>L'assicurato deve comunicare all'Impresa eventuali riduzioni di almeno un quinto del prodotto della partita assicurata per avere diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel contratto e, quindi, alla proporzionale riduzione del premio (semprech� la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta, sia validamente documentata e sia stata accettata dall'Impresa).</p> <p>L'assicurato deve denunciare l'evento dannoso all'Impresa, anche tramite il Distributore di riferimento, affin� che venga accertato il danno in funzione del quale l'Impresa ridurr� proporzionalmente il premio. Tale danno sar� escluso dall'indennizzo anche nell'eventualit� di un successivo sinistro.</p>
<p><b>PRESCRIZIONE</b></p>	<p>Il diritto all'indennizzo si prescrive entro 2 anni dal giorno in cui si � verificato l'evento dannoso.</p>
<p><b>DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI</b></p>	<p>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p><b>OBBLIGHI DELL'IMPRESA</b></p>	<p>L'Impresa � tenuta a pagare l'indennizzo, previo incasso del premio, nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente/Assicurato.</p>



## Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto al DIP Danni



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, le garanzie hanno i seguenti periodi di carenza:

- a partire dalle ore 12.00 del 3° giorno successivo la notifica per le avversit  **Grandine e Vento Forte**;
- a partire dalle ore 12.00 del 12° giorno successivo la notifica per le avversit  **Alluvione e Gelo/Brina**;
- a partire dalle ore 12.00 del 30° giorno successivo la notifica per l'avversit  **Siccit , Ondata di Calore e Vento Caldo**;
- a partire dalle ore 12.00 del 6° giorno successivo la notifica per le **Altre Avversit **.

I termini di decorrenza e di cessazione delle garanzie possono variare a seconda dei prodotti e/o delle avversit  assicurate.



## Come posso disdire la polizza?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni si evidenzia che, qualora la coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura,   riconosciuto il diritto all'Assicurato di fare richiesta all'Impresa al fine di ottenere l'anticipata risoluzione del contratto.

In caso di accoglimento, l'Impresa, entro determinati termini, deve indicare la somma offerta a titolo di indennizzo.

Se tale somma viene accettata dall'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli *Imprenditori Agricoli*

## Quali costi devo sostenere?

Non sono previsti costi diretti di intermediazione a carico del Contraente/Assicurato.

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali Reclami devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa al seguente indirizzo: <b>ARA 1857 S.p.A. – Servizio Reclami - Via Spalato 11/2 – 20124 MILANO</b> o per fax al n° 02 20527699 o per PEC a <a href="mailto:ara.grandine@legalmail.it">ara.grandine@legalmail.it</a> <i>altre informazioni di dettaglio sull'inoltro dei Reclami sono presenti sul sito <a href="http://www.ara1857.it">www.ara1857.it</a></i>
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre i 45 giorni), è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), FAX: 0642133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>MEDIAZIONE</b> <i>(OBBLIGATORIA PER PROPORRE L'AZIONE GIUDIZIARIA)</i>	Interpellando un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013 n. 98)
<b>NEGOZIAZIONE ASSISTITA</b> <i>(FACOLTATIVA)</i>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	L'Assicurato, in caso di controversia in merito alla determinazione della perdita di resa assicurata, può richiedere l'espletamento della PERIZIA D'APPELLO secondo le modalità e con gli effetti espressamente previsti nel contratto.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (C.D. HOME INSURANCE). PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRATTO MEDESIMO NON POTRÀ ESSERE GESTITO TELEMATICAMENTE .**



**ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857**  
**(già Vecchia Mutua Grandine Ed Eguaglianza)**

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. € 7.000.000 - SEDE: 20124 MILANO - Via Spalato 11/2  
Telefono 02.20527.61 - Fax 02.20527.688  
e-mail: assicurazioni@ara1857.it - pec: 01329860157ri@legalmail.it  
Reg. Imprese Trib. MI e C.F. n. 01329860157 - Imprese autorizzata con D.M. 12/3/27 (G.U. 4/4/27 n. 78)  
Albo Imprese di Assic. e Rass. n. 100019 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di FINASS VMG 1857 S.p.A.



② - ③ AVV

# ASSICURAZIONE COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2023

*conformi a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023 emanato con Decreto n° 0064591 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 08/02/2023.*

<b>DEFINIZIONI GENERALI</b>
-----------------------------

Nel testo che segue, si intendono per:

<b>ANTERISCHIO</b>	Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
<b>APPEZZAMENTO</b>	Superficie composta di particelle contigue destinate dall'agricoltore ad un unico uso, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1 punto 23 lettera b regolamento UE n° 640/2014.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto, imprenditore agricolo, socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTECCIMENTO</b>	Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
<b>AZIENDA AGRICOLA</b>	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica, agrituristica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
<b>BOLLETTINO DI CAMPAGNA</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
<b>CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE</b>	L'adesione alla Polizza Convenzione, debitamente sottoscritta dall'Assicurato e convalidata dal Contraente, che contiene tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni relative alle stesse</li> <li>• l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione e la tipologia di franchigia scelta</li> <li>• l'indicazione del numero (barcode) del P.A.I. di riferimento, della resa assicurata, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia</li> <li>• le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999</li> <li>• la data di decorrenza dell'assicurazione</li> <li>• per il mais, il pomodoro, le cucurbitacee, tutte le colture orticole in genere e i vivai di vite, l'indicazione obbligatoria della data di semina o trapianto</li> <li>• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRA in vigore per l'anno in corso, in ottemperanza all'art. 49 del Reg. UE 1308/2013</li> <li>• la dichiarazione di aderire ad un unico organismo di difesa operante nel territorio regionale</li> <li>• l'esistenza o meno di polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore che hanno lo stesso oggetto assicurato del certificato agevolato, ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.</li> </ul>
<b>COLTURA IRRIGUA</b>	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione, quale definita più avanti.
<b>CONVALIDA</b>	Conferma, apposta dal Contraente sul certificato, dell'ammissione dello stesso alla Polizza Convenzione e della qualità di socio dell'Assicurato.
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante la Polizza Convenzione e le Polizze Riepilogative.
<b>EMERGENZA</b>	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
<b>FRANCHIGIA</b>	Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

<b>FRANCHIGIA SCALARE</b>	Forma particolare di franchigia che varia in funzione della percentuale di danno; all'aumentare della percentuale di danno la franchigia scende fino a raggiungere un livello minimo oltre il quale rimane costante, pur aumentando la percentuale di danno.
<b>IMPRENDITORE AGRICOLO</b>	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni, attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1.307/2013, del D.M. del 18 novembre 2014 e dell'art. 1 del D.M. 26 febbraio 2015 e successive norme vigenti.
<b>INDENNIZZO o RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>INTERMEDIARIO</b>	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritto nel registro di cui all'Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
<b>IRRIGAZIONE</b>	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente, fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
<b>NOTIFICA</b>	La comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con posta elettronica certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, Contraente, Comune, prodotto, valore, avversità atmosferiche assicurate, franchigia.
<b>PGRA</b>	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emanato, per l'anno in corso, con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) in base alle vigenti leggi.
<b>P.A.I.</b>	Piano Assicurativo Individuale dell'agricoltore derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.
<b>PARTITA</b>	Porzione di terreno, ubicata in un unico Comune, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto. Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva (impianto antigrandine, impianto antibrina o entrambi gli impianti).
<b>POLIZZA CONVENZIONE</b>	Il documento nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli emittenti certificati di assicurazione.
<b>POLIZZA RIEPILOGATIVA</b>	Il documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>PREZZO</b>	Valore unitario, espresso in euro (€), del bene assicurato.
<b>PRODOTTO</b>	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA dell'anno in corso.
<b>PRODUZIONE</b>	Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato (come individuato dall'allegato 1 del PGRA 2023), ubicato in un medesimo Comune, ancorché coltivato su più partite.
<b>RESA</b>	Produzione ottenibile, per unità di superficie, della varietà del prodotto assicurato, moltiplicata per la superficie coltivata. Il suo valore si ottiene moltiplicandola per il prezzo. Per resa si intende il prodotto matematico della quantità media ad ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata, da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

<b>SCOPERTO</b>	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
<b>SEMINA</b>	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>SOCIETÀ</b>	L'impresa assicuratrice ARA 1857 S.p.A. che presta l'assicurazione.
<b>SOGLIA di DANNO</b>	Limite di danno previsto dalla normativa vigente, avvenuto dopo la notifica e risarcibile a termini di polizza, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine e/o antibrina, la soglia è calcolata ed applicata separatamente.
<b>TRAPIANTO</b>	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
<b>VARIETÀ</b>	Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali. Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

\* \* \* \* \*

## DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Premesso che:

- A) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteorologici è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno; per tutte le avversità assicurate, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
- B) gli effetti delle avversità in garanzia:
- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
  - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

### AVVERSITÀ CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

<b>ALLUVIONE</b>	Calamità naturale che si manifesta a seguito di piogge alluvionali o sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
<b>BRINA</b>	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
<b>GELO</b>	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
<b>SICCITÀ</b>	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

### ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

#### AVVERSITÀ DI FREQUENZA

<b>GRANDINE</b>	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
<b>VENTO FORTE</b>	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km. /h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.
<b>ECESSO DI NEVE</b>	Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
<b>ECESSO DI PIOGGIA</b>	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge non inferiori a 80 mm. che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm. nell'arco di un'ora.

#### AVVERSITÀ ACCESSORIE

<b>COLPO DI SOLE</b>	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40°C.
<b>ONDATA DI CALORE:</b>	Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. Si intende per tale un periodo di almeno 7 giorni consecutivi nei quali si verifichino temperature di almeno 42 °C registrate per almeno 12 ore al giorno.

**VENTO CALDO**

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Sono considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

**SBALZO TERMICO**

Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori agli 0 °C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento delle medie delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.

\* \* \* \*

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

**Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- sesto giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo termico;
- dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: alluvione, gelo e brina;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: ondata di calore, vento caldo e siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

**Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.**

La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

**Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 - Rettifiche**

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento che contiene gli errori stessi.

**Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti**

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

**Art. 6 - Foro competente e rinvio alle norme di legge**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello della sede del Contraente o della Società.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

\* \* \* \*

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SULLE RESE – Condizioni GENERALI****Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità (se previsto nelle Condizioni Speciali) a causa delle seguenti avversità di frequenza:

- **Grandine** (per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa);
- **Vento Forte** (per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo);
- **Eccesso di pioggia** (per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta);
- **Eccesso di neve**.

Sul Certificato di assicurazione devono essere obbligatoriamente indicate le singole avversità per le quali vale la garanzia (almeno due tra le quattro sopra elencate) e le relative franchigie.

Sono pertanto esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti ad avversità diverse da quelle indicate ed i vari richiami alle stesse contenuti nelle Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali non trovano applicazione.

Sottoscrivendo il Certificato, l'Assicurato attesta di aver rispettato le disposizioni del successivo art. 10 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*.

**L'assicurazione riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo all'anno solare o ad un solo ciclo produttivo di ogni coltura.**

**Art. 8 - Dati meteorologici**

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali delle avversità in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici, preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del 5% per le avversità colpo di sole, ondata di calore e vento caldo e del 10% per tutte le altre avversità, con l'eccezione della grandine, del vento forte e del gelo rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per le avversità atmosferiche Siccità ed Eccesso di Pioggia i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'avversità, denunciata a termini dell'art. 18 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

**Art. 9 – Esclusioni**

**L'assicurazione non può essere prestata per rischi ubicati fuori dai confini di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.**

Oltre a quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, rigurgiti di fogna, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato provino che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno o da inondazione;
- causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad avversità assicurate o da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- causati da incendio o fulmine
- conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- conseguenti a cause indirette (ad esempio, la minor produzione di gemme a fiore);
- dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- causati da fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- causati da animali selvatici o allo stato brado;
- verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- conseguenti ad alluvione e/o inondazione e/o eccesso di pioggia su coltivazioni ubicate in terreni di golena (intendendosi per tali quelli situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale, vale a dire la porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena);
- conseguenti a mancata o non puntuale raccolta del prodotto mercantile, giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, impossibilità dell'accesso in campo per le macchine raccogliatrici, ecc.);
- conseguenti ad aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi;
- dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- causati da scottature o allessatura a carico di frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
- subiti da produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- provocati da qualsiasi altro evento, anche atmosferico, non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o di esplosioni e radiazioni nucleari e contaminazioni radioattive.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità assicurate se determinati dalle suddette altre cause.

**Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**

**L'Assicurato con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione attesta:**

- la coerenza tra i dati riportati nel certificato e quelli contenuti nel P.A.I. relativo all'anno in corso, fermo restando che, in caso di contrasto tra i dati indicati sul P.A.I. e quelli indicati sul certificato di assicurazione, prevalgono i dati di quest'ultimo;
- che la produzione indicata nel certificato è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune, effettivamente ottenibile nell'anno e/o nel singolo ciclo produttivo, ed è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

Qualora la Società o il Perito da essa incaricato lo ritenga necessario, l'Assicurato ha altresì l'obbligo:

- di mettere a disposizione tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- di esibire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno in corso e nei precedenti (compresi eventuali bollettini di campagna di rilevazione del danno, atti di vendita, documenti di conferimento degli anni precedenti) utile a stabilire l'adeguatezza della produzione assicurata;
- di fornire tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto delle avversità assicurate, al fine dell'ottenimento della resa dichiarata nel Certificato di assicurazione.

L'inadempimento anche di una sola delle predette condizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

#### Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari da applicare alle produzioni assicurabili sono concordati tra il Contraente con sede nella stessa Provincia di ubicazione del rischio assicurato (o nella stessa Regione in assenza di un Contraente provinciale) e la Società; tali prezzi unitari devono essere coerenti con il reale valore commercializzabile del prodotto assicurato.

#### Art. 12 - Ispezione delle produzioni assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni in caso di sinistro.

#### Art. 13 - Soglia di danno

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia espressa in percentuale nel PGRA e riportata sul certificato di assicurazione, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo Comune.

Superata tale percentuale, saranno applicati, per ciascuna partita, la Franchigia Contrattuale, lo Scoperto e i Limiti di Indennizzo, come indicato ai successivi Artt. 14 – Franchigia e 15 – Scoperto e Limiti di Indennizzo.

#### Art. 14 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia. La misura di tale franchigia, in funzione dei prodotti e delle avversità assicurate, viene di seguito indicata:

##### Franchigia fissa minima:

Per le avversità GRANDINE e VENTO FORTE l'assicurazione è prestata con una franchigia minima del 10% per tutti i prodotti, ad eccezione dei prodotti sotto indicati.

#### Avversità GRANDINE

**PRODOTTI A FRANCHIGIA MINIMA 15%:** tutti i prodotti afferenti al gruppo Frutta, Pomodoro (concentrato, pelato, da tavola e pomodorino per altre lavorazioni), Barbatelle di vite, Ceci e Favino.

#### PRODOTTI A FRANCHIGIA MINIMA 20%

- tutte le cucurbitacee
- tutte le colture orticole e le leguminose, tranne quelle indicate nell'elenco precedente
- tutti i vivai di piante da frutta e le altre produzioni afferenti al gruppo Piante (eccetto le barbatelle di vite, che hanno franchigia minima 15%)
- tabacco
- i prodotti elencati nella seguente tabella:

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto
171A000	ALCHECHENGI
1260000	ANETO
1110000	ANICE
2150000	AZALEE
330A000	BERGAMOTTO
1310000	CAMOMILLA (FIORE)
0290000	CANAPA
1130000	CARDO (PIANTA)

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto
1440000	CICERCHIA
1170000	COLZA (SEME DA RIPR)
1510000	CORIANDOLO (PIANTA)
2200000	COTONE
9310000	ERBAI LEGUMINOSE
2830000	GEMME MELI-MARZE INN
1660000	GIRASOLE (SEME RIPR)
8030000	HAMAMELIS

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto
1160000	LAMPONI
0330000	LENTICCHIE
0190000	LINO DA FIBRA
1070000	LOIETTO
0300000	MENTA
5500000	MIRTILLO
5490000	MIRTO
5510000	MORE
165A000	NESTI DI VITE
2000000	PANICO
1040000	PASSIFLORA (PIANTA)

Codice Prodotto	Descrizione Prodotto
0640000	PIANTINE VITI PORTA INNESTO
1240000	PISTACCHIO
0680000	RIBES
2100000	SENAPE
7350000	SOIA SEME
164A000	TALEE DI VITE MADRE
264A000	TALEE VITE REINNEST
1950000	TRIFOGLIO (PIANTA)
1860000	VIVAI DI FRAGOLE
1630000	VIVAI DI MIRTILLI

**PRODOTTI A FRANCHIGIA MINIMA 30%**

- tutte le colture orticole da seme
- tutti i prodotti porta seme

**Avversità VENTO FORTE**

Prodotti	Franchigia fissa minima
Frutta in guscio, colture orticole da seme, prodotti porta seme	30%
Cucurbitacee, colture Orticole, Tabacco, Vivai di Piante da Frutta, di Olivo e Pioppi e tutti i prodotti sopra indicati con franchigia minima del 20% per l'avversità Grandine	20%
Tutti i prodotti afferenti ai gruppi Frutta (ad eccezione della frutta in guscio), Cereali e Mais (ad eccezione del sorgo e sorgo da seme); barbatelle di vite; ceci; favino; riso; olive	15%

In caso di franchigie diverse per le avversità Grandine e Vento Forte, al verificarsi di danni combinati da Grandine e Vento Forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore tra le due.

**Avversità ECCESSO DI PIOGGIA, ECCESSO DI NEVE**

L'assicurazione è prestata con una **franchigia fissa minima del 30%** per tutti i prodotti.

In caso di franchigia fissa per le avversità Grandine e/o Vento Forte inferiore al 30%, la franchigia da applicare al verificarsi di ogni possibile combinazione fra le avversità Grandine e/o Vento Forte con l'avversità Eccesso di Pioggia e/o Eccesso di Neve è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%.

Per danni combinati superiori al 30%, per ogni punto di danno percentuale dovuto alle avversità Grandine e/o Vento Forte (esclusi i prodotti assicurati a franchigia fissa minima 30% per l'avversità Vento Forte) la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da Grandine e/o Vento Forte fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia fissa minima del 20%.

È possibile pattuire, per le garanzie Grandine e/o Vento Forte, il passaggio ad una franchigia fissa minima superiore (15%, 20% o 30%) con l'applicazione di uno sconto nella misura concordata nella Tariffa applicabile alla Polizza Convenzione. In questo caso, qualora la franchigia per la sola avversità vento forte fosse elevata al 30%, in caso di danni combinati con l'avversità Grandine valgono le stesse modalità di applicazione della franchigia sopra indicate per le avversità con franchigia 30% fissa.

**Art. 15 - Scoperto e Limiti di Indennizzo****SCOPERTO**

**Per tutte le produzioni biologiche si applica uno scoperto per partita assicurata pari al 20% del danno, espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, al netto della franchigia contrattuale.** Qualora ai fini della valutazione del danno una partita assicurata risulti frazionata in due o più sotto partite, queste ultime, ai fini dell'applicazione dello scoperto saranno considerate come partite a sé stanti.

**Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia.**

Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

**LIMITE DI INDENNIZZO**

In nessun caso la Società pagherà, per i danni dovuti all'avversità Eccesso di Pioviggia e all'avversità Eccesso di Neve, un importo superiore al 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.

In caso di danni combinati tra l'avversità Eccesso di Pioviggia e/o Eccesso di Neve con le avversità Grandine e/o Vento Forte, sarà applicato un limite di indennizzo pari al:

- per l'uva da vino, 60% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia;
- per tutti gli altri prodotti, 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.

**Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi, a causa di un'avversità assicurata, tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 18 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Qualora invece, in caso di danno successivo alla notifica, il perito accerti l'esistenza di danni avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato; la Società potrà applicare in tal caso una decurtazione parziale o totale al risarcimento, fermo restando che il premio è dovuto per intero.

**Art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio**

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi avversità diversa da quelle assicurate, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta o di cessazione della garanzia e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o posta elettronica certificata della richiesta alla Società e al Contraente fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da una delle avversità assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i relativi Certificati di assicurazione, di cui formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

**Art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **dare avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. Nella denuncia dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia, ovvero segnalare l'avversità per semplice memoria qualora ritenga che il danno non comporti il diritto all'indennizzo;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;**
- e) **mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante nel Fascicolo Aziendale, il P.A.I. nonché tutti i documenti atti a dimostrare la resa della produzione.**

**L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 16 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* -.**

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità grandine e/o vento forte fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto, intendendosi per tale quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria e comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.

**Art. 19 - Modalità per la determinazione del danno**

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato in presenza dell'Assicurato o di persona da lui designata.

Il perito incaricato dalla Società deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, ha facoltà di ispezionare anche ripetutamente, o fare ispezionare dal perito da essa incaricato, preventivamente alla determinazione finale del danno, i prodotti colpiti.

Il danno verrà determinato in base alla differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.

Il Perito, incaricato dalla Società della stima del danno, valuta la congruità della resa assicurata in base alla potenzialità del prodotto in campo, stimata per via diretta e per via indiretta tramite comparazioni con colture analoghe presenti nella stessa area. Qualora tale valutazione sia in palese contrasto con la resa assicurata, il Perito valuterà il danno sulla base della resa da lui stesso stimata.

**Art. 20 - Mandato del perito**

Il perito incaricato dalla Società deve:

- a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla congruità della resa assicurata, come previsto all'art. 10 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, nonché la corretta ubicazione delle produzioni assicurate, avvalendosi delle relative planimetrie catastali e di strumenti informatici di geolocalizzazione, e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato è tenuto ad esibire;
- c) accertare la produzione in garanzia al momento del sinistro;
- d) accertare, nel caso di avversità che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità assicurate;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 22 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi delle avversità assicurate;
- h) accertare se esistono altre cause di danno escluse dall'assicurazione e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

**Art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture; in tal caso il perito redigerà un apposito documento, o bollettino di constatazione, che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva, tenendo conto che, per il calcolo della soglia, verrà comunque considerata l'intera produzione assicurata
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, se dovuti ad avversità non assicurate.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base alla resa assicurata ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsti nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dalle avversità non assicurate, come quantificati all'art. 20 - *Mandato del perito* - punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario indicato nel Certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di prodotto perse per i danni provocati dalle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e il valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenuta in ogni partita (oppure alla resa assicurata ove questa sia inferiore a detto valore);
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate come indicato all'art. 16 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 14 - *Franchigia* -. **Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati all'art. 15 - *Scoperto e limiti di indennizzo*.**

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna che deve essere sottoscritto dal perito stesso e sottoposto alla firma dell'Assicurato; **nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.**

Eventuali deduzioni dal valore assicurato devono essere espresse per partita nell'apposito spazio, con la relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione: se la resa del prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

Il bollettino di campagna deve essere sottoscritto dal perito, sottoposto alla firma dell'Assicurato e trasmesso anche al Contraente.

**La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o inviato tramite fax o posta elettronica al Contraente, entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello (art. 23 - *Perizia d'appello*), viene spedito anche all'Assicurato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al suo domicilio, così come risultante dal certificato di assicurazione, ovvero tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo PEC dell'Assicurato riportato sul documento contrattuale o sul PAI oppure sul fascicolo aziendale. Qualora l'Assicurato non si avvalga del disposto dell'art. 23 - *Perizia d'appello*, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

**Art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, **ma è obbligato ad informare la Società a mezzo telegramma o fax o posta elettronica certificata.**

**L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno.**

Salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali, tali campioni dovranno essere costituiti:

- dalle due intere file di piante (escluse le piante di testata) che insistono al centro della partita assicurata per i prodotti cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree, tabacco, colture erbacee e colture da seme
- da una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, da una pianta per ognuno di essi (escluse le piante di testata) per i prodotti agrumi, frutta, uva da tavola, olive
- dalle due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento per il prodotto uva da vino
- dalle due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento per il prodotto pomodoro
- da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata per tutti gli altri prodotti

**I campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'avversità e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della partita assicurata.**

Se, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'*art. 19 - Modalità per la rilevazione del danno*, secondo le norme di cui all'*art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* nonché delle Condizioni Speciali.

**L'Assicurato deve inviare, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione della perizia, copia della perizia, di cui al comma precedente, alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata.**

Le spese di perizia sono a carico della Società.

#### **Art. 23 - Perizia d'appello**

L'Assicurato che non accetti le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, fermo restando il suo diritto di rivolgersi, in alternativa, all'Autorità Giudiziaria.

**La richiesta della perizia d'appello deve essere rivolta alla Direzione della Società mediante telegramma o fax o posta elettronica certificata, entro tre giorni (esclusi sabato e festivi) dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'*art. 19 - Modalità per la determinazione del danno*.**

Entro tre giorni (esclusi sabato e festivi) dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve designare il proprio perito, dandone comunicazione, con una delle medesime modalità, all'Assicurato. Se la Società non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Convenzione.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

#### **Art. 24 - Norme particolari della perizia d'appello**

**L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'*art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali.**

**Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e di conseguenza la richiesta si intende decaduta.**

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'*art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

#### **Art. 25 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscrivere ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'*art. 4 - Rettifiche*.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### DISPOSIZIONI DIVERSE

#### **Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora una o più partite della coltura assicurata vengano danneggiate dalle avversità assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, alla Direzione della Società, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni (esclusi i festivi) dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal perito incaricato, fermo quanto previsto agli artt. 13 - *Soglia di danno e 14 - Franchigia*.

**La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.**

**Art. 27 - Esagerazione dolosa del danno**

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

**Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo**

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.

**Art. 29 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.**

Salvo il caso in cui sia la Società che ha assunto il rischio ad averlo ripartito utilizzando lo strumento della coassicurazione, sul **Certificato di Assicurazione** l'Assicurato deve dichiarare se il prodotto è assicurato anche presso altri Assicuratori, fermo restando che non è consentita la stipula di più polizze o di più certificati di adesione a polizze collettive per ciascun P.A.I..

**Ai fini del risarcimento in caso di sinistro, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto / comune, considerando anche la parte di prodotto eventualmente assicurata con altri Assicuratori.**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, restando escluso ogni obbligo solidale tra gli Assicuratori (art. 1910 del C.C.).

<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SULLE RESE – Condizioni SPECIALI</b>
--

<b>Prodotto FRUTTA</b>
------------------------

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali che seguono sono attribuiti i seguenti valori:

**DEFINIZIONI per DRUPACEE, POMACEE, ACTINIDIA**

**LESIONE / AMMACCATURA**

Qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate, con o senza rottura dei tessuti dell'epicarpo.

MINIMA	è la lesione senza rottura dell'epicarpo e senza alterazione cromatica che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm.
LIEVE	è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm <sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
MEDIA	è la lesione con superficie superiore a 20 mm <sup>2</sup> e fino a 40 mm <sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
NOTEVOLE	è la lesione con superficie superiore a 40 mm <sup>2</sup> e sino a 100 mm <sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

**ONDULAZIONE**

Fenomeno di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazioni cromatiche.

TRACCIA	è determinata da non più di una lesione lieve.
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole.
NOTEVOLE	la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

- Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2 mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
- Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazioni cromatiche, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

**FREQUENZA DELLE LESIONI per DRUPACEE e ACTINIDIA**

	LESIONI MINIME	LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI
QUALCHE	fino a 5	fino a 3
PIÙ	da 6 a 10	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

**FREQUENZA DELLE LESIONI per POMACEE**

	LESIONI MINIME	LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI
QUALCHE	fino a 5	fino a 3
PIÙ	da 6 a 10	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

**DEFORMAZIONE**

LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
GRAVE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**ALTERAZIONE DELL'EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione)**

Alterazioni che interessano unicamente i tessuti dell'epicarpo.

TRACCIA	la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto.
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
NOTEVOLE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**CINGHIATURA**

LIEVE:	interessamento della circonferenza fino a 45°
MEDIA:	interessamento della circonferenza da 45° a 135°
NOTEVOLE:	interessamento della circonferenza oltre i 135°

**FRUTTO DISTRUTTO**

È quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco. Si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni provocate dalle avversità assicurate.

**LESIONE RIPARATA**

È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

**VARIETÀ PRECOCI E MEDIO TARDIVE**Per frutta medio tardiva si intendono:

- tutte le varietà di albicocche con epoca di maturazione uguale o posteriore a S. Castrese
- tutte le varietà di mele
- tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella del *William*
- tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore al *Red-Haven*
- tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla *Shiro* o *Goccia d'oro*.

Per varietà precoci si intendono:

per il prodotto albicocche, tutte le varietà con epoca di maturazione anteriore a S. Castrese	
per le PERE PRECOCI le varietà: <i>Butirra Precoce Morettini - Coscia - Delbar Delbpremiere - Dr.Guyot - Etrusca - Mirandino Rosso - Morettini 113 - Nashi Kosuj - S. Maria Morettini - StarkKrimson - Trionfo di Revere</i>	
per le PESCHE PRECOCI e NETTARINE PRECOCI le varietà:	
Pesche bianche	<i>Alexandra Amsden - Anita - Arianna - Atalanta - Bargioni 1092 - Botto Facchin - Giulietta - Grezzano - Iris Rosso - Isabella D'Este - Luisa Berselli - Maria Grazia - May Flower - Meraviglia di Verona - Morettini 9/14 - Primerose - P. 38 - Red Robin - R70 - S.Pierini - Springtime - Starlite - Zorzi</i>
Pesche gialle	<i>Appia - Dixigem - Dixired - Early Coronet - Early Crest - Early Red - Early Red Haven - Favorita 2 Morettini - Flavor Crest - June Gold Marchessan - Maria Luisa - May Crest - Merrill Gem Free 1- Merrill June Lady - Red Cap - Rich may - Rosired 1 - Rosired 2 - Royal Glory - Rubired - Sentinel - Sentry - S.Isidoro - Springbelle - Springcrest - Spring Lady - Starcrest - Stark Earlyglo - Superior Golden Crest William</i>
Percoche	<i>Tebana</i>
Nettarine	<i>Adriana - Armking - Armqueen - Aurelio Grand - Caldesi 2000 Crimson Gold - Daymon Jewer - Early May - Earty star - Gioia Early Sungrand - May Belle - May Grand - Maria Emilia - Nectared 2 N.J. 38 - Pacific Star - Red June - Rhone Gold - Rubi Gold - Silvery Snow Queen - Spring Red - Spring Star - Stark Early Blaze - Sunred Super Crimson Gold - Weinberger</i>
per le SUSINE PRECOCI (con maturazione anteriore alla <i>Shiro</i> o <i>Goccia d'oro</i> ) le varietà: <i>Durado - Morettini 355 - Sorriso di Primavera</i>	

**DEFINIZIONI per CACHI e FICHI****INCISIONI**

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono in linea generale considerati tre livelli:

- incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
- incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, la seconda metà del mesocarpo.

\* \* \* \*

**Art. 30 – Operatività della garanzia**

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE (Escluso Ciliegie) - ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4° anno	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

### Art. 31 – Frutta coperta con reti antigrandine

È possibile assicurare, con separato certificato di assicurazione, anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva impianti antigrandine (reti), in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona.

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del:
  - ❖ 15 maggio per le Drupacee,
  - ❖ 25 maggio per Pomacee,
  - ❖ 31 maggio per l'Actinidia;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni da grandine accaduti a rete chiusa nei 7 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.

La data di apertura delle reti e quella di chiusura anticipata devono essere tempestivamente comunicate per iscritto alla Società e al Contraente.

In alternativa, l'Assicurato può scegliere che la garanzia grandine cessi alle ore 12:00 del:

- ❖ 15 maggio per le Drupacee,
- ❖ 25 maggio per Pomacee
- ❖ 31 maggio per l'Actinidia

In questo caso, la garanzia grandine rimane comunque operante fino alla data di maturazione o di raccolta del prodotto limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, per un valore assicurato massimo pari all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sul certificato andrà riportata la seguente clausola: <<Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più dell'8% del valore assicurato per singola partita.>>

La data di apertura delle reti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società e al Contraente.

Per la garanzia grandine, è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda sia presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile.

Alla tariffa complessiva si applicheranno gli sconti nella misura concordata nella Polizza Convenzione.

**L'utilizzo di impianti di difesa attiva e la scelta opzionale di cessazione anticipata della garanzia grandine devono essere dichiarati in fase di notifica e nel Certificato di assicurazione, indicando il corretto codice prodotto.**

### Art. 32 – Delimitazione delle garanzie

Relativamente alla garanzia Eccesso di Pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'art.7 – *Oggetto dell'assicurazione* - per tutte le specie di frutta la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza e spaccatura dei frutti (cracking) che avvengono nei dieci giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

Per il prodotto Noci la garanzia Vento Forte cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e, comunque, alle ore 12:00 del 5 settembre per tutte le varietà, ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12:00 del 15 settembre.

**Art. 33 – Tabelle di valutazione dei danni**

Limitatamente alle specie *actinidia*, *albicocche*, *ciliegie*, *mele*, *nettarine*, *pere*, *pesche*, *susine*, è prevista l'opzione per ogni singolo Assicurato tra due diverse **tabelle convenzionali (A e B)** per la valutazione dei danni da grandine e vento forte.

Per la specie *actinidia* è previsto, oltre al danno convenzionale, anche il riconoscimento del danno da defogliazione causato dalla grandine, la cui valutazione avverrà secondo quanto previsto nell'apposita tabella convenzionale; la percentuale di defogliazione riscontrata in campo sarà arrotondata alla decina.

**TABELLE DI LIQUIDAZIONE dei danni da GRANDINE e VENTO FORTE****- ACTINIDIA****Art. 34 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia grandine ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 10 novembre come previsto all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Art. 35 – Valutazione del danno**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

ACTINIDIA TABELLA	% DANNO	
	A	B
- Fiori (*) e/o frutti illesi, lesioni all'epicarpo, singola lesione lieve, tracce di alterazione dell'epicarpo.	0	0
- Qualche lesione lieve, singola lesione media, lieve alterazione dell'epicarpo.	30	35
- Singola lesione notevole, più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, qualche lesione lieve non riparata, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.	60	65
- Più lesioni medie, più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media, notevole alterazione dell'epicarpo.	80	85

*Fiori\* e/o frutti persi, abbattuti o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

*(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.*

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche". Il danno da defogliazione viene CONVENZIONALMENTE valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1ª GIUGNO	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2ª GIUGNO	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3ª GIUGNO	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1ª LUGLIO	0	10	14	18	22	25	27	32	35
2ª LUGLIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
3ª LUGLIO	0	6	8	10	12	14	16	20	25
1ª AGOSTO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
2ª AGOSTO	0	4	5	7	8	9	11	13	15
3ª AGOSTO	0	3	4	5	6	7	8	9	10

*Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, viene applicato al prodotto residuo.*

**- ALBICOCCHIE – CACHI – CILIEGIE - MELE - NETTARINE - PERE – PESCHE – SUSINE – FICHI – MANDORLE - NOCCIOLE - NOCI****Art. 36 – Decorrenza della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'allegagione.

**Art. 37 – Valutazione del danno**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

Dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

ALBICOCCHIE - CILIEGIE - NETTARINE - PESCHE - SUSINE TABELLA	% DANNO	
	A	B
- Illesi, lesioni all'epicarpo, qualche lesione minima, tracce di alterazione dell'epicarpo.	0	0
- Più lesioni minime, qualche lesione lieve, lieve alterazione dell'epicarpo.	25	35
- Numerose lesioni minime, più lesioni lievi, qualche lesione media, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.	40	55
- Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole, qualche lesione lieve non riparata, deformazione media, notevole alterazione dell'epicarpo.	70	75

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

MELE	TABELLA	% DANNO	
		A	B
- Illesi, lesioni all'epicarpo, qualche o più lesioni minime, tracce di ondulato, tracce di alterazione dell'epicarpo.		0	0
- Qualche lesione lieve, numerose lesioni minime, ondulato lieve, lieve alterazione dell'epicarpo.		25	35
- Più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, qualche lesione lieve non riparata, ondulato medio, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.		40	55
- Più lesioni medie, qualche lesione notevole, più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media, ondulato notevole, notevole alterazione dell'epicarpo.		70	75

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PERE	TABELLA	% DANNO	
		A	B
- Illesi, lesioni all'epicarpo, qualche o più lesioni minime, tracce di alterazione dell'epicarpo.		0	0
- Qualche lesione lieve, numerose lesioni minime, lieve alterazione dell'epicarpo.		25	35
- Più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, qualche lesione lieve non riparata, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.		50	65
- Più lesioni medie, qualche lesione notevole, più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media, notevole alterazione dell'epicarpo.		80	85

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

CACHI - FICHI	% DANNO
- Illesi, segni di percossa e/o tracce di ondulato, tracce di alterazione dell'epicarpo.	0
- Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo, lieve alterazione dell'epicarpo.	20
- Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo, media alterazione dell'epicarpo.	40
- Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo, notevole alterazione dell'epicarpo.	75

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

#### MANDORLE, NOCI E NOCCIOLE

La garanzia indennizza anche il danno di qualità limitatamente ai danni provocati dalla grandine, con una percentuale di danno, come di seguito indicata, da applicarsi sul prodotto residuo.

	% DANNO
- Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine.	0
- Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio).	35
- Embrione (gheriglio) compromesso al 50%.	70

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

#### Prodotto UVA DA VINO

#### DEFINIZIONI

**VARIETA'**: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

#### Art. 38 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

**Art. 39 – Decorrenza della garanzia**

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme.

**Art. 40 – Danno di qualità: tabelle**

La garanzia riguarda la perdita di quantità e, per la GRANDINE, VENTO FORTE e ECCESSO DI PIOGGIA in prossimità della raccolta, anche quella di qualità. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo.

Tale maggiorazione potrà essere applicata solo per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima delle ore 12 del:

- 15 giugno per l'Italia Centrale, Meridionale e Isole
- 20 giugno per l'Italia Settentrionale

Il perito in questa valutazione stabilirà dei coefficienti che dovranno tener conto:

- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- del rapporto percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie
- della sensibilità e tipo di vitigno in relazione alla zona di produzione;
- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare quelli delle seguenti tabelle:

**UVA DA VINO codice prodotto 002B000**

PERCENTUALE DI ACINI DANNEGGIATI SUL TOTALE DEGLI ACINI PRESENTI	0	10	20	30	40	50	60	70/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4,5	10,5	15	22,5	30	40	50

*Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.*

**UVA DA VINO codice prodotto 002C000**

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

**Art. 41 – Danno da marcescenza causata dall'avversità eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta**

Per eccesso di pioggia in prossimità della raccolta, l'assicurazione è prestata per la perdita di quantità e qualità del prodotto a causa di insorgenza di marcescenza, conseguente a eccesso di pioggia che abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva, come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona e in ogni caso la garanzia Eccesso di Pioggia termina cinque giorni dopo l'apertura ufficiale della cantina di riferimento; nel caso di presenza di più cantine si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

**La denuncia di eventuali danni da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dal verificarsi dell'avversità.**

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica culturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, posta elettronica certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

**Prodotto UVA DA TAVOLA****Art. 42 – Operatività della garanzia**

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione, ove presenti.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

**L'Assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.**

Per quanto riguarda l'avversità eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

La garanzia Eccesso di Pioggia è prestata esclusivamente per le produzioni non coperte da teli di plastica.

#### Art. 43 – Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti:	percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti:	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dagli eventi oggetto della garanzia, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

#### Art. 44 – Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia cessa comunque alle ore 12.00 del 30 ottobre.

#### Art. 45 - UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (COD. 0030800)

L'Assicurato, con espressa dichiarazione sul Certificato di assicurazione, può chiedere che per l'avversità Grandine la garanzia cessi con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre. In tal caso sarà applicato uno sconto concordato tra la Società e il Contraente.

#### Art. 46 - UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA fino alla primavera e scoperta per breve periodo (maturazione, colorazione, taglio e commercializzazione)

L'Assicurato che effettua le particolari operazioni colturali descritte nel titolo può chiedere una copertura assicurativa per un periodo di 40 giorni, beneficiando, rispetto alla tariffa dell'uva da tavola, di una riduzione concordata tra la Società e il Contraente in relazione al periodo prescelto in base alle condizioni climatiche ed allo stato vegetativo della coltura, come indicato di seguito:

- il 1° periodo decorre dalle ore 12,00 del 1° giugno e fino alle ore 12,00 del 10 luglio (codice 403);
- il 2° periodo decorre dalle ore 12,00 del 20 giugno e fino alle ore 12,00 del 31 luglio (codice 703).

Con la sottoscrizione del Certificato, l'Assicurato indica la scelta di uno dei due periodi in cui intende effettuare la scoperta dai teli per il quale chiedere la copertura assicurativa.

La scoperta dai teli deve essere comunicata alla Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma, non oltre il terzo giorno precedente alla scoperta, per l'attivazione della garanzia.

### Prodotto OLIVE

#### Art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina non oltre le ore 12.00 del:

- per la garanzia grandine:
  - 31 ottobre per le olive da tavola
  - 30 novembre per le olive da olio
- per la garanzia vento forte: 15 ottobre per entrambe le destinazioni

#### Art. 48 - OLIVE DA OLIO

La garanzia riguarda il prodotto destinato al frantoio. Dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO di qualità
- illese; segni di percossa, ondulato	0
- incisioni superficiali e ammaccature	10
- incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	35
- lesioni che raggiungono l'endocarpo	60

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

#### Art. 49 - OLIVE DA TAVOLA

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla mensa. Dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO di qualità
- illese; segni di percossa, ondulato	0
- incisioni superficiali e ammaccature	30
- incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	60

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

### Prodotto POMODORO

#### Art. 50- Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia:

- ha inizio all'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e comunque non prima del 1° aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di trapianto, o 140° giorno dalla data di semina, che deve essere indicata sul Certificato, e comunque non oltre alle ore 12.00 del 30 settembre.

#### Art. 51 – Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere. Sul Certificato, per ogni partita, devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la destinazione
- la data di semina o di trapianto
- la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.

#### POMODORO DA INDUSTRIA

#### Art. 52 – Valutazione del danno

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati o concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Il danno di quantità sarà, indipendentemente dalla destinazione, dato dalla perdita di peso così determinata:

- Piante, fiori (\*) e frutti distrutti: danno 100%  
(\* Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

\*I fiori e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, per l'avversità grandine il danno di qualità è CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

destinazione =>	% DANNO	
	Concentrato	Pelato
- Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0	0
- Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	15	20
- Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	30	40
- Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	55	65
- Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	70	80

(\* Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

**POMODORI DA CONSUMO FRESCO****Art. 53 – Danno di qualità**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

Dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità analogamente a quanto precisato all'art. 52 che precede, per l'avversità grandine il danno di qualità è CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

	% DANNO
- Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide.	0
- Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo.	20
- Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo.	40
- Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	65
- Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	80

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

N.B.: in caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

**Art. 54 – Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga e integrazione di quanto previsto all'Art. 26 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

a) la morte, con riferimento all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/ m<sup>2</sup>,

oppure

b) la morte, con riferimento all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m<sup>2</sup>, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/m<sup>2</sup>,

la Società, a parziale deroga dell'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*, su richiesta dell'Assicurato indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), o il minore importo risultante dalla diminuita resa, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto o sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo Rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata.

In caso di mancato risemina o ritrapianto non si procederà al riconoscimento di tale risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme del precedente art. 53.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

<b>Prodotto PEPERONI</b>
--------------------------

**Art. 55 – Operatività, decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla. La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque entro il 15 novembre.

La garanzia si estingue secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	normale (prodotto trapiantato entro il 5/6)	tardivo (prodotto trapiantato dopo il 5/6)	normale (prodotto trapiantato entro il 5/6)	tardivo (prodotto trapiantato dopo il 5/6)
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	=	25	=	100

(\*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

Per ogni partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

**Art. 56 – Valutazione del danno**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Fiori (*) e frutti illesi; segni di percossa allo strato cuticolare, con decolorazioni punteggiati, senza compressione dei tessuti	0
- Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati	15
- Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati	35
- Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni non passanti il tessuto carnoso	60
- Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti	100

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

<b>Prodotto MELANZANE</b>
---------------------------

**Art. 57 – Decorrenza e cessazione della garanzia; valutazione del danno**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto. La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato secondo gli scaglioni di cui al successivo art. 58. Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Fiori (*) e frutti illesi.	0
- Incisioni all'epicarpo.	10
- Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere.	25
- Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
- Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	75
- Deformazioni molto gravi; fiori (*) e frutti distrutti.	100

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

**Art. 58 – Scaglioni di raccolta**

Gli scaglioni di raccolta e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono CONVENZIONALMENTE stabiliti secondo la seguente tabella:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(\*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

**Art. 59 – Indicazione obbligatoria**

Sul Certificato, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione della data di trapianto.

**Art. 60 – Denuncia di danno**

La denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.

<b>Prodotti COCOMERI e MELONI</b>
-----------------------------------

**Art. 61 – Decorrenza della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

**Art. 62 – Indicazioni obbligatorie**

Sul Certificato, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione della data di semina o di trapianto e se trattasi di coltivazione forzata, semiforzata o a cielo aperto. Si considerano "tardive" le coltivazioni trapiantate dal 1° giugno.

**Art. 63 – Danni precoci**

Qualora l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da danni precoci, dovrà darne comunicazione telegrafica alla Società. Trascorsi 5 giorni da tale comunicazione, l'Assicurato potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale, lasciando i campioni richiesti dalle Condizioni di Assicurazione.

**Art. 64 – Valutazione del danno**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

<b>COCOMERI (ad eccezione delle varietà Sugar Baby e similari) e MELONI</b>	% DANNO
- Pianta, fiori (*) e/o frutti illesi; incisioni all'epicarpo	0
- Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	30
- Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	55
- Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	80
- Deformazioni molto gravi; piante, fiori (*) e/o frutti distrutti.	100

<b>COCOMERI - VARIETÀ SUGAR BABY e similari</b>	<b>% DANNO</b>
- Piante, fiori (*) e/o frutti illesi; qualche incisione all'epicarpo	0
- Incisioni all'epicarpo	10
- Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere.	40
- Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie.	80
- Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; piante, fiori (*) e/o frutti distrutti.	100

(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

#### **Art. 65 – Cessazione della garanzia**

La garanzia grandine si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate: alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 1° agosto per l'Italia Centro Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto: alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni tardive (= quelle trapiantate dal 1° giugno): alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

### **Prodotti CETRIOLI - ZUCCHINE - ZUCCHE**

#### **Art. 66 – Decorrenza della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

#### **Art. 67 – Cessazione della garanzia**

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa comunque alle ore 12 del:

- 15 settembre per l'Italia Settentrionale;
- 15 ottobre per l'Italia Centrale;
- 15 novembre per l'Italia Meridionale e Isole.

#### **Art. 68 – Valutazione del danno**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	<b>% danno</b>
- Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo	0
- Plurime incisioni all'epicarpo	10
- Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
- Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
- Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75
- Deformazioni molto gravi; frutti distrutti	100

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

### **Prodotto FAGIOLINI**

#### **Art. 69 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

La garanzia eccesso di pioggia cessa alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12 del 31 ottobre.

#### **Art.70 – Indicazioni obbligatorie**

Sul Certificato, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione della data di semina o di trapianto e della destinazione del prodotto: industria conserviera o consumo fresco.

### **Prodotto FAGIOLI**

#### **Art. 71 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.

La garanzia eccesso di pioggia cessa alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12 del 31 ottobre.

#### **Art. 72 – Indicazioni obbligatorie**

Sul Certificato, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione della data di semina o trapianto e della destinazione del prodotto: industria conserviera o consumo fresco o seme secco.

#### **Art. 73 – Cambio di destinazione**

Nel caso in cui, a seguito dei danni subiti per avversità in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

**Art. 74 – Proroga della garanzia**

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali e limitatamente al fagiolo secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la sola garanzia grandine è prorogata fino a questa ultima fase, per un massimo di sette giorni dopo l'estirpo. **La data di raccolta dovrà essere comunicata alla Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma da effettuarsi nel giorno stesso dell'inizio della raccolta.**

**Prodotto PISELLO DA INDUSTRIA****Art. 75 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio all'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.  
La garanzia eccesso di pioggia cessa alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12 del 31 ottobre.

**Art. 76 – Indicazioni obbligatorie**

Sul Certificato, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione della data di semina o trapianto e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme e seme secco.

**Art. 77 – Cambio di destinazione**

Nel caso in cui, a seguito dei danni subiti per avversità in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata all'industria conserviera, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

**Art. 78 – Proroga della garanzia**

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali e limitatamente al pisello da seme e seme secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la sola garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase, per un massimo di sette giorni dopo l'estirpo. **La data di raccolta dovrà essere comunicata alla Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma da effettuarsi nel giorno stesso dell'inizio della raccolta.**

**Prodotto CECI – FAVINO – LENTICCHIE - PISELLO PROTEICO -****Art. 79 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio all'emergenza e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto.  
La garanzia cessa alla maturazione di raccolta e comunque alle ore 12 del 10 agosto.

**Prodotti FRAGOLE - FRAGOLONI RIFIORENTI - FRAGOLINE DI BOSCO - PICCOLI FRUTTI (Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva Spina)****Art. 80 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emissione degli steli fiorali, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12:00 del 15 ottobre.

**Art. 81 – Indicazioni obbligatorie**

Sul Certificato, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata indicando

- la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
- lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
- la fioritura della specie (unifera o rifiorente).

**Art. 82 – Valutazione del danno**

- Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Illesi.	0
- Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi.	25
- Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie.	60
- Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi; frutti asportati; frutti distrutti.	100

**Prodotto CIPOLLA, SCALOGNO e AGLIO IN PIENO CAMPO****Art. 83 – Decorrenza della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'emergenza.

**Art. 84 – Proroga della garanzia**

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, la garanzia per danni da grandine è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i sette giorni successivi a quello della raccolta. **La data di raccolta dovrà essere comunicata alla Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma da effettuarsi nel giorno stesso dell'inizio della raccolta.**

**Prodotto CEREALI DA GRANELLA O DA SEME****Art. 85 - Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, TRITICALE, AVENA, SEGALE E ALTRI CEREALI MINORI.

**Art. 86 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Nessuna garanzia può decorrere prima dell'emergenza.

La garanzia vento forte termina 10 giorni prima della maturazione di raccolta e tutte le garanzie cessano comunque il 10 luglio.

**Art. 87 – Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 26 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12 del 31 marzo e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 220 piante/m<sup>2</sup> per frumento, orzo e triticale o a 150 per avena e segale, purché tali valori siano riferiti all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia di danno*, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno avverrà con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo dalla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

<b>Prodotto RISO</b>
----------------------

**Art. 88 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emergenza.

Relativamente all'avversità VENTO FORTE la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 30 settembre.

**Art. 89 – Varietà Indica**

Si intendono varietà di Riso Indica: Adelio, Albatros, Apollo, Arsenal, Artemide, Artico, Artiglio, Asia, Brezza, Cadet, Centro, CI 26, CI 71, CI 46, CI 80, CI xl 745, Condor, Corimbo, CR LB1, Ecco 63, Elettra, Eolo, Ermes, Fast, Febo, Fenis, Fragrance, Gange, Gemini, Ghibli, Giada, Giano, Giove, Gladio, LB, Libero, Mare cl, Mercurio, Ninfa, Oceano, Oscar, Perseo, Porto, Sagittario, Santerno, Saturno, Scudo, Sillaro, Sirio cl, Sprint, Tanaro, Teseo, Thaibonnet, Tigre, Urano e Zena.

<b>Prodotto COLZA E SOIA</b>
------------------------------

**Art. 90 – Decorrenza della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia decorre dall'emergenza.

**Art. 91 – Spese di salvataggio per danni precoci per il prodotto SOIA**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 26 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12 del 31 maggio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante/m<sup>2</sup> per le cv monostelo e 15 piante/m<sup>2</sup> per le CV a sviluppo ramificato, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia di danno*, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno avverrà con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo dalla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

<b>Prodotto MAIS</b>
----------------------

**Art. 92 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1 aprile.

Per l'avversità Vento Forte, ad eccezione degli eventi di effetto distruttivo tale da impedire la raccolta meccanica di almeno il 70% del prodotto assicurato, la garanzia cessa come segue:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta (intendendosi per tale la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico), od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa (intendendosi per tale la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico), od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattezza (intendendosi per tale la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico), od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Le garanzie relative ad altre avversità cessano secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali.

Sul certificato deve essere indicata, per ogni partita, la data di semina nonché la varietà e/o classe di maturazione.

**Art. 93 – Ristoro dei costi di risemina**

Nel caso di danni precoci da eccesso di pioggia verificatisi entro il 30 maggio e che abbiano avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/ m<sup>2</sup>,

oppure

- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m<sup>2</sup>, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/m<sup>2</sup>,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento di tale risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno di cui alle Condizioni Generali.

**PRODOTTO MAIS DA GRANELLA****Art. 94 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

**PRODOTTO MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA/PASTONE DI MAIS****Art. 95 – Danno di qualità**

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) e, limitatamente all'avversità Grandine, a decorrere dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

**MAIS DA INSILAGGIO e PASTONE DI MAIS**

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4	6	8	15	20	25	30	40

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

**MAIS DA BIOMASSA**

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

**PRODOTTO MAIS DA SEME****Art. 96 – Operatività della garanzia e indicazioni obbligatorie**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili porta seme, oggetto dell'incrocio, ed è estesa al danno di qualità. Sul Certificato la descrizione del prodotto deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta seme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione.

**Art. 97 – Danno di qualità**

Il danno di qualità è riconosciuto solo per i danni da Grandine che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4	6	12	18	22	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

**PRODOTTO MAIS DOLCE****Art. 98 – Operatività della garanzia e valutazione del danno.**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano ed è estesa al danno di qualità. Il danno di qualità è riconosciuto solo per i danni da grandine che si verificano tra l'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) e la fine della fase di maturazione lattea (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico) od anche prima se il prodotto è stato raccolto; la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

**Art. 99 – Risarcimento per allettamento**

Il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, sarà risarcito per la sola perdita di quantità imputabile alle avversità in garanzia.

**Prodotto TABACCO****Art. 100 – Oggetto della garanzia**

Il tabacco è assicurato per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme dell'Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia "vento forte", che riguarda esclusivamente il danno di quantità al prodotto assicurato ed ottenibile in una superficie dichiarata, si riferisce ai soli effetti meccanici diretti sulla pianta e comunque riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofe.

Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

La Società riconoscerà, in funzione della gravità dell'evento, fino ad un importo massimo di € 600,00 per ettaro quale rimborso forfettario delle spese necessarie al raddrizzamento delle piante nell'ambito della superficie interessata dall'avversità vento forte, in aggiunta al danno diretto per singola partita assicurata. Tale rimborso forfettario è riconosciuto fino alla cimatura delle piante per un massimo di tre volte e un importo complessivo non superiore a € 1.200,00 per ettaro. Il danno massimo risarcibile sommato a quello causato da altre avversità in garanzia non potrà comunque superare il 100% del valore assicurato.

**Art. 101 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa CONVENZIONALMENTE alle ore 12.00 del 20 ottobre. Il limite di indennizzo previsto all'art. 15 – *Scoperto e limiti di indennizzo*, è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

**Art. 102 – Indicazioni obbligatorie**

Sul Certificato, per ogni partita, deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

**Art. 103 – Operatività della garanzia**

Le foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:

- tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica
- tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura.

In ogni caso, con riferimento alle suddette evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario riconosciuto al prodotto.

**Art. 104 – Valutazione del danno**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato considerando uguali tutte le foglie utili in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato sviluppo delle foglie;
- alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale. È da considerarsi perduta anche la foglia con più del 90% di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale. Per la varietà *Kentucky* si considera perduta la foglia con più del 75% di superficie asportata o da considerarsi tale.

Per la stima del coefficiente di danno, il numero totale delle foglie perse va rapportato al numero delle foglie presenti al momento del verificarsi dell'avversità sulla partita assicurata.

Qualora le partite di uno stesso Certificato vengano interessate da più di una avversità assicurata, il relativo procento di danno sarà espresso in unica soluzione sul bollettino di campagna e la franchigia sarà applicata secondo quanto indicato all'art. 14 - *Franchigia*.

Per la varietà *Kentucky* e *Nostrano del Brenta*, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole sei foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato in base alle norme dei precedenti articoli, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%. La perdita di quantità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste all'art. 107 che segue.

**Art. 105 – Limiti di indennizzo**

L'assicurazione per le avversità diverse da grandine e da vento forte è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa pari al 30% ed un limite di indennizzo del 50% del valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia. Tale limite di indennizzo è elevato al 75% per la garanzia grandine e al 60% per la garanzia vento forte.

**Art. 106 - Tabelle di modulazione della resa**

Per le varietà Virginia Bright cimato, a deroga di quanto previsto all'art. 104, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste al precedente articolo, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato all'art. 104 che precede.

In caso di foglie superiori a 24 o inferiori a 18, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

**TABELLA DI RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA.**

		Frazione del valore assicurato sul quale applicare il danno fogliare rilevato							
		N° foglie a cimatura	18	19	20	21	22	23	24
Settore	N° foglie a pianta								
1	1								
	2								
	3	24,20%	23,00%	21,90%	20,90%	20,00%	19,10%	18,27%	
	4	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
	5								
	6								
2	7								
	8								
	9								
	10	36,36%	34,53%	32,89%	31,38%	30,00%	28,62%	27,38%	
	11	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	
	12								
	13								
	14								
3	15								
	16	39,44%	42,47%	45,21%	47,72%	50,00%	52,28%	54,35%	
	17	1,77	1,61	1,51	1,43	1,38	1,34	1,30	
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
Totale		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		18	19	20	21	22	23	24	

**Art. 107 - Tabelle di modulazione della resa per varietà Kentucky e Nostrano del Brenta**

Per le varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale destinato alla produzione di fasce, a deroga di quanto previsto all'art. 104, limitatamente alle 12 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste all'art. 104 – ultimo comma, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione alle 2 raccolte previste:

TABACCO KENTUCKY - Scaglioni di Raccolta		Foglie Mediamente Raccolte	RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA.
1°	Fascia	6	60%
2°	Fascetta- Ripieno	6	40%

**Art. 108 – Denunce di danno**

Nelle denunce di danno, l'Assicurato è tenuto a specificare:

- se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la sostituzione del prodotto o l'esecuzione di pratiche agronomiche straordinarie, finalizzate alla salvaguardia del prodotto;
- se, trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima dell'avversità denunciata oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

**Art. 109 – Danni in prossimità della raccolta**

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'Art. 22 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* - si applica quando, nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

**Art. 110 – Anticipata risoluzione del contratto**

Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità del ritrapianto (parziale o totale) o la necessità di pratiche agronomiche straordinarie per la salvaguardia della coltura, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire telegraficamente la Società - Ramo Grandine - perché disponga d'urgenza la perizia. Qualora siano trascorsi cinque giorni, oltre quello dell'avviso, senza che la Società abbia provveduto, l'Assicurato ha la facoltà di eseguire le suddette pratiche colturali purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della partita.

In ogni caso resta convenuto che:

- deve essere liquidato il solo danno provocato dall'avversità assicurata sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
- nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

**Prodotto CAVOLFIORE (pianta) - CAVOLO VERZA - CAVOLO CAPPUCCIO (pianta)**
**Art. 111 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda un solo ciclo produttivo per le sole perdite di quantità.

**Art. 112 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque non oltre le ore 12.00 del 20 dicembre.

**Art. 113 – Indicazioni obbligatorie**

Sul Certificato, per ogni partita, la descrizione del prodotto deve essere completata con l'indicazione della data di semina o di trapianto e quella presumibile di raccolta.

**Art. 114 – Denunce di danno**

In riferimento all'Art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro lettera a)*, la denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.

**Prodotto INSALATA (pianta) - RADICCHIO (pianta)**
**Art. 115 – Indicazioni obbligatorie**

Sul Certificato deve essere riportata la seguente dichiarazione dell'Assicurato:

*"Gli appezzamenti assicurati sono stati seminati o trapiantati rispettivamente il ..... e conseguentemente la raccolta è prevista per il ..... intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo".*

**Art. 116 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia inizia dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto

**Art. 117 – Denunce di danno**

In riferimento all'articolo 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro lettera a)*, la denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.

**Prodotto PORRO (pianta)**
**Art. 118 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia inizia dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

**Art. 119 – Denunce di danno**

In riferimento all'articolo 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro lettera a)*, la denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.

<b>COLTURE PER LA PRODUZIONE DI SEMI</b>
--

**Art. 120 – Decorrenza della garanzia**

La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto delle piante portaseme ed ha inizio dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

**Art. 121 – Indicazioni obbligatorie**

Limitatamente all'erba medica, sul Certificato, per ogni partita, la descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione di quale taglio si intende destinare a seme (2° o 3°).

**Art. 122 – Proroga della garanzia**

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: sfalcio o estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la sola garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase, per un massimo di sette giorni dopo lo sfalcio o estirpo. **La data di raccolta (estirpazione) dovrà essere comunicata alla Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma da effettuarsi nel giorno stesso del suo inizio.**

**Art. 123 – Denunce di danno**

In riferimento all'Art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro lettera a)*, **la denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.**

<b>Prodotto BIETOLA DA COSTE E DA FOGLIE</b>
--

**Art. 124 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia inizia dall'emergenza o ad attecchimento delle piantine trapiantate e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

**Art. 125 – Denunce di danno**

In riferimento all'Art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro lettera a)*, **la denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.**

<b>Prodotto BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice)</b>
---

**Art. 126 – Decorrenza della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'emergenza.

**Art. 127 – Danno di qualità**

La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO								
1ª GIUGNO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2ª GIUGNO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
3ª GIUGNO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
1ª LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
2ª LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
3ª LUGLIO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
1ª AGOSTO	=	2	5	7	8	10	12	14	16
2ª AGOSTO	=	=	=	5	6	8	9	10	12
3ª AGOSTO	=	=	=	=	5	6	8	9	10

<b>Prodotto PIANTE DI VITE PORTA INNESTI (piante madri di porta innesti di vite)</b>
--

**Art. 128 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto, ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

**Art. 129 – Indicazioni obbligatorie**

Sul Certificato, per ogni partita, la descrizione del prodotto deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

**Art. 130 – Oggetto dell'assicurazione**

Le talee per le quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm. con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;

- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- lunghezza massima 40 cm.

**Art. 131 – Valutazione del danno avversità grandine**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Illese, segni di percossa, lesioni al cilindro corticale- lesioni che raggiungono il cambio	0
- fino a tre lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	25
- da quattro lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	45
- fino a tre lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo o numerose lesioni rimarginate	65
- da quattro lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio, salvo quelle ottenibili da ricaccio laterale utile	100

<b>Prodotto NESTI DI VITE</b>
-------------------------------

**Art. 132 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda i nesti di vite ottenibili da tralci di vite immune da ogni malattia, tara o difetto; decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione e comunque non oltre le ore 12 del 20 novembre.

**Art. 133 – Oggetto dell'assicurazione**

La garanzia è prestata sulla parte di tralcio idoneo all'utilizzo, comprendente la gemma e l'internodo, nella sua parte di tre centimetri sotto e due sopra la gemma, partendo dalla quinta gemma e fino al massimo alla ventesima.

**Art. 134 – Valutazione del danno avversità grandine**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
illesi, lesioni interessanti il solo cilindro corticale, avvenute entro i tre centimetri al di sotto e i due centimetri al di sopra le gemme.	0
lesioni che raggiungono la parte esterna del cilindro centrale avvenute entro i tre centimetri al di sotto e i due centimetri al di sopra le gemme	50
lesioni che, superato il cambio, interessano in modo evidente il cilindro centrale nei tre centimetri al di sotto e i due centimetri al di sopra le gemme, lesioni che abbiano prodotto l'acceccamento delle gemme, gemme non ottenibili a seguito dello stroncamento del tralcio	100

<b>Prodotto VIVAI DI VITE (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)</b>
--

**Art. 135 – Operatività della garanzia**

La garanzia è prestata per talee franche (barbatelle franche) e innesti talea (barbatelle innestate) immuni da malattie, tare o difetti e che presentino necessariamente le seguenti caratteristiche:

- innesti talea (barbatelle innestate): un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di ferita dell'innesto.

**Art. 136 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'attecchimento, inteso come risultato positivo dell'operazione di messa a dimora sul terreno tale da garantire il corretto sviluppo dell'apparato radicale, dell'innesto talea che presenti un callo di cicatrizzazione ben formato e saldo tra i due bionti o della talea franca e cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre le ore 12:00 del 20 novembre. Sul Certificato, per ogni partita, deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

**Art. 137 – Valutazione del danno avversità grandine**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle sotto indicate classificazioni e relativi coefficienti, esclusivamente nella porzione di germoglio corrispondente alle prime tre gemme vitali, rispettando il seguente criterio: scelta del germoglio più vigoroso, più lignificato e più dritto; in caso di più germogli in simili condizioni, ai fini della determinazione del danno viene preso in considerazione il meno danneggiato:

	% DANNO
- Illesi, lesioni interessanti la corteccia.	0
- Lesioni interessanti il cambio.	25
- Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo; sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità.	40
- Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale.	60
- Lacerazioni interessanti la zona midollare; asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci lignificati; lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; lesioni al legno non cicatrizzate interessanti il portainnesto.	100

*N.B. L'effetto del danno che abbia comportato: - rimarginazione dei tessuti: è definito lesione;*

*- mancata rimarginazione dei tessuti: è definito lacerazione.*

**Art. 138 – Denunce di danno**

In riferimento all'Art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* lettera a), la denuncia di eventuali danni precoci, intendendosi per tali quelli verificatisi entro il 30 giugno, deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.

<b>Prodotto VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (piante da frutto e di olivo in vivaio)</b>
--

**Art. 139 – Astoni**

- Astoni a ciclo breve

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di "1 anno", con esclusione comunque di quelli provenienti da portinnesto di 3 anni ed oltre, ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa non oltre le ore 12:00 del 20 novembre.

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo riferiti al valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia:

- 75% per i danni dovuti all'avversità Grandine;
- 60% per i danni dovuti all'avversità Vento Forte e alle altre avversità assicurate.

- Astoni a ciclo biennale

La garanzia riguarda l'astone di 2 anni e i rami anticipati dell'anno con l'esclusione di eventi che abbiano colpito la parte dell'astone dell'anno precedente, e con esclusione comunque di quelli provenienti da portinnesto di 3 anni ed oltre.

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa non oltre le ore 12:00 del 20 novembre.

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo riferiti al valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia:

- 75% per i danni dovuti all'avversità Grandine;
- 60% per i danni dovuti all'avversità Vento Forte e alle altre avversità assicurate.

**Art. 140 – Valutazione del danno**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

- Astoni a ciclo breve:

Descrizione	% Danno
- Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0
- Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate e/o riparate.	15
- Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate e/o riparate.	30
- Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; astoni con qualche lesione interessante i tessuti legnosi non rimarginate; astoni con svettamento apicale.	65
- Astoni con numerose lesioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate; astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo.	80
- Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi e astoni stroncati.	100

Astoni a ciclo biennale:

Descrizione	% Danno
- Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0
- Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate e/o riparate.	15
- Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate e/o riparate. Rami anticipati con alcune lacerazioni o rotture.	30
- Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; astoni con alcune lacerazioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale accrescimento dell'asse centrale. Rami anticipati con qualche lacerazione o rottura.	65
- Astoni con qualche lacerazione interessante i tessuti legnosi non rimarginate; astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo. Rami anticipati con numerose lacerazioni o rotture.	80
- Astoni con numerose e profonde lacerazioni dei tessuti legnosi e astoni stroncati.	100

Le lesioni vengono considerate solo per l'asse centrale, mentre le lacerazioni vengono considerate anche sui rami anticipati.

Per quanto riguarda i rami anticipati, sono presi in considerazione solo quelli che per dimensione e posizione sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta.

<b>Prodotto VIVAI DI PIOPPI (pioppi in vivaio)</b>
--

**Art. 141 – Oggetto, decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata ed ha inizio:

- per i vivai di un anno: ad attecchimento avvenuto
- per i vivai di due anni: dal 1° marzo

e cessa alla completa caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

**Art. 142 – Limiti di indennizzo**

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo riferiti al valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia:

- 75% per danni dovuti all'avversità Grandine
- 60% per danni dovuti all'avversità Vento Forte e alle altre avversità assicurate

**Art. 143 – Valutazione del danno**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAI di 1 anno	% DANNO
- Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
- Numerose lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; qualche lesione non rimarginata, ma riparata, al legno; svettamento intervenuto nei primi 100 cm. dalla base	30
- Più lesioni rimarginate al legno; più lesioni non rimarginate, ma riparate, al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65
- Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 100 cm. dalla base	100

VIVAI di 2 anni	% DANNO
- Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
- Numerose lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; qualche lesione non rimarginata, ma riparata, al legno	40
- Più lesioni rimarginate al legno; più lesioni non rimarginate, ma riparate, al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70
- Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante i primi 150 cm. della porzione sviluppata nel 2° anno	100

Qualora i pioppi del secondo anno risultino assicurati nell'anno precedente, la liquidazione sarà parametrata al valore residuo sulla base della percentuale di danno riscontrata nell'anno precedente ed indicata nel bollettino di campagna.

Il numero delle lesioni rimarginate è riferito solo alla porzione di pianta oltre i 100 cm dalla base.

In riferimento al numero delle lesioni deve intendersi:

- Qualche - fino a 15
- Più - da 16 a 25
- Numerose - oltre 25.

In riferimento all'avversità vento forte si considera solo il danno per le piante stroncate e/o distrutte o da considerarsi tali, ritenendosi azzerato il loro valore intrinseco.

<b>Prodotto VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (vivaio)</b>
--

**Art. 144 – Oggetto dell'assicurazione**

La garanzia riguarda unicamente le piante mercantili, immuni da ogni malattia o difetto e quindi idonee alla vendita, collocate nei vasi in pieno campo (a "cielo aperto") nei settori della mappa di cui al punto successivo.

**Art. 145 – Obblighi dell'Assicurato**

Al Certificato deve essere allegata la mappa del vivaio, con l'indicazione delle precise collocazioni, nei vari settori, delle categorie e del numero di vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate.

**Art. 146 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio alle ore 12.00 del 1° maggio e cessa alle ore 12.00 del 31 ottobre.

**Art. 147 – Valutazione del danno**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Piantе illese, ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti	0
- Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni	15
- Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni	30
- Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno	60
- Piantе perdute	100

**Art. 148 – Denunce di danno**

In riferimento all'articolo 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro lettera a)*, la denuncia di eventuali danni deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati.

<b>Prodotto FICHI D'INDIA</b>
-------------------------------

**Art. 149 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia inizia all'allegazione e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta.

**Art. 150 – Oggetto della garanzia e valutazione del danno**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Il danno complessivo da grandine e/o vento forte è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e coefficienti:

	% DANNO
- Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato e incisioni all'epicarpo	0
- Incisioni lievi al mesocarpo	25
- Incisioni medie al mesocarpo	40
- Incisioni profonde al mesocarpo	70
- Incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati o distrutti	100

<b>Prodotto AGRUMI</b>
------------------------

**ARANCE - BERGAMOTTI - CHINOTTI - KUMQUAT - LIMONI (PRIMO FIORE E VERDELLI)  
MANDARANCE - MANDARINI - POMPELMI - SATSUMA - TANGELI**

**Art. 151 – Decorrenza della garanzia**

La garanzia ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sotto indicate relative all'anno di stipulazione dell'assicurazione:

- 1° giugno: per limoni (primo fiore);
- 1° luglio: per arance, mandaranci, tangel, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1° ottobre: per limoni estivi (verdelli).

**Art. 152 – Limitazioni della garanzia per i limoni**

Per i **LIMONI**, l'assicurazione riguarda il prodotto conseguente alle fioriture verificatesi nell'anno di inizio della garanzia e può essere convenuta per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambi, dovendosi in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi e i valori corrispondenti.

**Art. 153 – Oggetto della garanzia e valutazione del danno**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo alla trasformazione industriale per bergamotti e chinotti e al consumo fresco per tutti gli altri agrumi.

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Illesi, segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	0
- Più incisioni all'epicarpo (flavedo) qualche incisione al mesocarpo (albedo), deformazioni lievi	25
- Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo), incisioni al mesocarpo (albedo), deformazioni medie	50
- Incisione all'endocarpo (polpa), deformazioni gravi	80
- Profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa), frutti distrutti	100

**Art. 154 – Cessazione della garanzia**

La garanzia cessa alle ore 12.00 delle date sotto indicate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione dell'assicurazione:

- 28 febbraio per mandarance, tangelo, mandarini (escluso varietà CIACULLI), kumquat, satsuma;
- 31 marzo per limoni (primo fiore);
- 30 aprile per arance (escluse varietà OVALE e VALENCIA), mandarini varietà CIACULLI, pompelmi, bergamotti, chinotti;
- 31 maggio per arance varietà OVALE e VALENCIA;
- 31 agosto per limoni estivi (verdelli).

\* \* \*



**ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857**  
(già Vecchia Mutua Grandine Ed Eguaglianza)

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. € 7.000.000 - SEDE: 20124 MILANO - Via Speleto 11/2  
Telefono 02.20527.61 - Fax 02.20527.698  
e-mail: assicurazioni@ara1857.it - pec: 01328860157ri@legemil.it

Reg. Imprese Trib. Mi e C.F. n. 01328860157 - Imprese autorizzate con D.M. 12/3/27 (G.U. 4/4/27 n. 78)  
Albo Imprese di Assic. e Riss. n. 1.00018 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di FINASS VMG 1857 S.p.A.



⑥ - ⑨ AW

# ASSICURAZIONE COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2023

*conformi a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023 emanato con Decreto n° 0064591 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 08/02/2023.*

<b>DEFINIZIONI GENERALI</b>
-----------------------------

Nel testo che segue, si intendono per:

<b>ANTERISCHIO</b>	Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
<b>APPEZZAMENTO</b>	Superficie composta di particelle contigue destinate dall'agricoltore ad un unico uso, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1 punto 23 lettera b regolamento UE n° 640/2014.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto, imprenditore agricolo, socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTECCIMENTO</b>	Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
<b>AZIENDA AGRICOLA</b>	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica, agrituristica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
<b>BOLLETTINO DI CAMPAGNA</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
<b>CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE</b>	L'adesione alla Polizza Convenzione, debitamente sottoscritta dall'Assicurato e convalidata dal Contraente, che contiene tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni relative alle stesse</li> <li>• l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione e la tipologia di franchigia scelta</li> <li>• l'indicazione del numero (barcode) del P.A.I. di riferimento, della resa assicurata, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia</li> <li>• le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999</li> <li>• la data di decorrenza dell'assicurazione</li> <li>• per il mais, il pomodoro, le cucurbitacee, tutte le colture orticole in genere e i vivai di vite, l'indicazione obbligatoria della data di semina o trapianto</li> <li>• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRI in vigore per l'anno in corso, in ottemperanza all'art. 49 del Reg. UE 1308/2013</li> <li>• la dichiarazione di aderire ad un unico organismo di difesa operante nel territorio regionale</li> <li>• l'esistenza o meno di polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore che hanno lo stesso oggetto assicurato del certificato agevolato, ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.</li> </ul>
<b>COLTURA IRRIGUA</b>	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione, quale definita più avanti.
<b>CONVALIDA</b>	Conferma, apposta dal Contraente sul certificato, dell'ammissione dello stesso alla Polizza Convenzione e della qualità di socio dell'Assicurato.
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante la Polizza Convenzione e le Polizze Riepilogative.
<b>EMERGENZA</b>	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
<b>FRANCHIGIA</b>	Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

<b>FRANCHIGIA SCALARE</b>	Forma particolare di franchigia che varia in funzione della percentuale di danno; all'aumentare della percentuale di danno la franchigia scende fino a raggiungere un livello minimo oltre il quale rimane costante, pur aumentando la percentuale di danno.
<b>IMPRENDITORE AGRICOLO</b>	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni, attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1.307/2013, del D.M. del 18 novembre 2014 e dell'art. 1 del D.M. 26 febbraio 2015 e successive norme vigenti.
<b>INDENNIZZO o RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>INTERMEDIARIO</b>	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritto nel registro di cui all'Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
<b>IRRIGAZIONE</b>	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente, fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
<b>NOTIFICA</b>	La comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con posta elettronica certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, Contraente, Comune, prodotto, valore, avversità atmosferiche assicurate, franchigia.
<b>PGRA</b>	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emanato, per l'anno in corso, con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) in base alle vigenti leggi.
<b>P.A.I.</b>	Piano Assicurativo Individuale dell'agricoltore derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.
<b>PARTITA</b>	Porzione di terreno, ubicata in un unico Comune, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto. Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva (impianto antigrandine, impianto antibrina o entrambi gli impianti).
<b>POLIZZA CONVENZIONE</b>	Il documento nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli emittenti certificati di assicurazione.
<b>POLIZZA RIEPILOGATIVA</b>	Il documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>PREZZO</b>	Valore unitario, espresso in euro (€), del bene assicurato.
<b>PRODOTTO</b>	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA dell'anno in corso.
<b>PRODUZIONE</b>	Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato (come individuato dall'allegato 1 del PGRA 2023), ubicato in un medesimo Comune, ancorché coltivato su più partite.
<b>RESA</b>	Produzione ottenibile, per unità di superficie, della varietà del prodotto assicurato, moltiplicata per la superficie coltivata. Il suo valore si ottiene moltiplicandola per il prezzo. Per resa si intende il prodotto matematico della quantità media ad ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata, da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

<b>SCOPERTO</b>	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
<b>SEMINA</b>	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>SOCIETÀ</b>	L'impresa assicuratrice ARA 1857 S.p.A. che presta l'assicurazione.
<b>SOGLIA di DANNO</b>	Limite di danno previsto dalla normativa vigente, avvenuto dopo la notifica e risarcibile a termini di polizza, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine e/o antibrina, la soglia è calcolata ed applicata separatamente.
<b>TRAPIANTO</b>	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
<b>VARIETÀ</b>	Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali. Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

\* \* \* \* \*

## DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Premesso che:

- A) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteorologici è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno; per tutte le avversità assicurate, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
- B) gli effetti delle avversità in garanzia:
- devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie culturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
  - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

## AVVERSITÀ CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

<b>ALLUVIONE</b>	Calamità naturale che si manifesta a seguito di piogge alluvionali o sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
<b>BRINA</b>	Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
<b>GELO</b>	Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
<b>SICCITÀ</b>	Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

## ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

### AVVERSITÀ DI FREQUENZA

<b>GRANDINE</b>	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
<b>VENTO FORTE</b>	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km. /h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scala di Beaufort.
<b>ECESSO DI NEVE</b>	Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.
<b>ECESSO DI PIOGGIA</b>	Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge non inferiori a 80 mm. che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm. nell'arco di un'ora.

### AVVERSITÀ ACCESSORIE

<b>COLPO DI SOLE</b>	Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40°C.
<b>ONDATA DI CALORE:</b>	Periodo di tempo prolungato durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto. Si intende per tale un periodo di almeno 7 giorni consecutivi nei quali si verificano temperature di almeno 42 °C registrate per almeno 12 ore al giorno.

**VENTO CALDO**

Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C. Sono considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

**SBALZO TERMICO**

Variazione brusca e repentina della temperatura, per valori superiori agli 0 °C, che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10°C rispetto all'andamento delle medie delle temperature massime e minime dei tre giorni che precedono l'avversità denunciata.

\* \* \* \*

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

**Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- sesto giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzo termico;
- dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: alluvione, gelo e brina;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: ondata di calore, vento caldo e siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

**Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.**

La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

**Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 – Rettifiche**

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento che contiene gli errori stessi.

**Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti**

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

**Art. 6 – Foro competente e rinvio alle norme di legge**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello della sede del Contraente o della Società.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

\* \* \* \*

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SULLE RESE – Condizioni GENERALI****Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità (se previsto nelle Condizioni Speciali) a causa delle seguenti avversità:

**Avversità catastrofali: Alluvione, Gelo e Brina, Siccità**

**Avversità di frequenza: Grandine** (per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa); **Vento Forte** (per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo); **Eccesso di pioggia** (per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta); **Eccesso di neve**.

**Avversità accessorie: Colpo di sole, Ondata di Calore e Vento caldo** (per i soli effetti negativi diretti da scottature, lesioni e alterazione dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali e da avvizzimenti); **Sbalzo termico** (per i soli effetti negativi diretti provocati dall'alterazione della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi).

Sul Certificato di assicurazione devono essere obbligatoriamente indicate le singole avversità per le quali vale la garanzia e le relative franchigie.

Sono pertanto esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti ad avversità diverse da quelle indicate ed i vari richiami alle stesse contenuti nelle Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali non trovano applicazione.

Sottoscrivendo il Certificato, l'Assicurato attesta di aver rispettato le disposizioni del successivo art. 10 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*.

L'assicurazione riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo all'anno solare o ad un solo ciclo produttivo di ogni coltura.

**Art. 8 - Dati meteorologici**

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali delle avversità in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici, preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del 5% per le avversità colpo di sole, ondata di calore e vento caldo e del 10% per tutte le altre avversità, con l'eccezione della grandine, del vento forte e del gelo rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Per le avversità atmosferiche Siccità ed Eccesso di Pioggia i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'avversità, denunciata a termini dell'art. 18 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

**Art. 9 – Esclusioni**

L'assicurazione non può essere prestata per rischi ubicati fuori dai confini di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Oltre a quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, rigurgiti di fogna, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato provino che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno o da inondazione;
- causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad avversità assicurate o da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- causati da incendio o fulmine
- conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- conseguenti a cause indirette (ad esempio, la minor produzione di gemme a fiore);
- dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- causati da fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- causati da animali selvatici o allo stato brado;
- verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- conseguenti ad alluvione e/o inondazione e/o eccesso di pioggia su coltivazioni ubicate in terreni di golena (intendendosi per tali quelli situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale, vale a dire la porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena);
- conseguenti a mancata o non puntuale raccolta del prodotto mercantile, giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, impossibilità dell'accesso in campo per le macchine raccogliatrici, ecc.);
- conseguenti ad aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi
- dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- causati da scottature o allessatura a carico di frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
- subiti da produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- provocati da qualsiasi altro evento, anche atmosferico, non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o di esplosioni e radiazioni nucleari e contaminazioni radioattive.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità assicurate se determinati dalle suddette altre cause.

**Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione attesta:

- la coerenza tra i dati riportati nel certificato e quelli contenuti nel P.A.I. relativo all'anno in corso, fermo restando che, in caso di contrasto tra i dati indicati sul P.A.I. e quelli indicati sul certificato di assicurazione, prevalgono i dati di quest'ultimo.
- che la produzione indicata nel certificato è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune, effettivamente ottenibile nell'anno e/o nel singolo ciclo produttivo, ed è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

Qualora la Società o il Perito da essa incaricato lo ritenga necessario, l'Assicurato ha altresì l'obbligo:

- di mettere a disposizione tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- di esibire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno in corso e nei precedenti (compresi eventuali bollettini di campagna di rilevazione del danno, atti di vendita, documenti di conferimento degli anni precedenti) utile a stabilire l'adeguatezza della produzione assicurata;
- di fornire tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto delle avversità assicurate, al fine dell'ottenimento della resa dichiarata nel Certificato di assicurazione.

L'inadempimento anche di una sola delle predette condizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

**Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili**

I prezzi unitari da applicare alle produzioni assicurabili sono concordati tra il Contraente con sede nella stessa Provincia di ubicazione del rischio assicurato (o nella stessa Regione in assenza di un Contraente provinciale) e la Società; tali prezzi unitari devono essere coerenti con il reale valore commercializzabile del prodotto assicurato.

**Art. 12 - Ispezione delle produzioni assicurate**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni in caso di sinistro.

**Art. 13 - Soglia di danno**

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia espressa in percentuale nel PGRA e riportata sul certificato di assicurazione, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo Comune.

Superata tale percentuale, saranno applicati, per ciascuna partita, la Franchigia Contrattuale, lo Scoperto e i Limiti di Indennizzo, come indicato ai successivi Artt. 14 – Franchigia e 15 – Scoperto e Limiti di Indennizzo.

**Art. 14 – Franchigia**

Ad esclusione di Drupacee e Actinidia, l'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:

- per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, con una franchigia fissa del 30%, 20%, 15% o 10% in relazione ai prodotti assicurati e alle scelte dell'assicurato, come indicato sul certificato;
- per tutte le altre avversità, con una franchigia 30% fissa ed assoluta.

In caso di franchigie diverse per le avversità Grandine e Vento Forte, al verificarsi di danni combinati da Grandine e Vento Forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore tra le due.

In caso di franchigia fissa inferiore al 30% per le avversità Grandine e/o Vento Forte, la franchigia da applicare al verificarsi di ogni possibile combinazione fra le avversità Grandine e/o Vento Forte con una qualsiasi delle altre avversità assicurate è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%.

Per danni combinati superiori al 30%, per ogni punto di danno percentuale dovuto alle avversità Grandine e/o Vento Forte (esclusi i prodotti assicurati a franchigia fissa minima 30% per l'avversità Vento Forte) la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da Grandine e/o Vento Forte fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia fissa minima del 20%.

Per Drupacee e Actinidia, a parziale deroga di quanto precede, in caso di danni ascrivibili ad avversità Catastrofali, anche in combinazione con altre avversità assicurate, si applica la franchigia del 40% per danni pari o inferiori al 40%; per danni maggiori del 40%, si applica la franchigia scalare riportata nella sottostante tabella:

DRUPACEE-ACTINIDIA	
Franchigia Avversità Catastrofali	
Danno	Franchigia %
40	40
41	40
42	39
43	39
44	38
45	38
46	37
47	37

DRUPACEE-ACTINIDIA	
Franchigia Avversità Catastrofali	
Danno	Franchigia %
48	36
49	36
50	35
51	34
52	33
53	32
54	31
55 ed oltre	30

**Art. 15 – Scoperto e Limiti di Indennizzo****SCOPERTO**

Per tutte le produzioni biologiche si applica uno scoperto per partita assicurata pari al 20% del danno, espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, al netto della franchigia contrattuale. Qualora ai fini della valutazione del danno una partita assicurata risulti frazionata in due o più sotto partite, queste ultime, ai fini dell'applicazione dello scoperto saranno considerate come partite a sé stanti.

Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia.

Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

**LIMITE DI INDENNIZZO**

In nessun caso la Società pagherà per le avversità accessorie, per le avversità catastrofali e per le avversità eccesso di pioggia ed eccesso di neve, in forma singola o associata, un importo superiore al 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.

In caso di danni combinati tra le avversità accessorie e/o catastrofali e/o le avversità di frequenza eccesso di pioggia e/o eccesso di neve con le avversità Grandine e/o Vento Forte, sarà applicato un limite di indennizzo del:

- per l'uva da vino, 60% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia;
- per tutti gli altri prodotti, 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.

**Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi, a causa di un'avversità assicurata, tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 18 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Qualora invece, in caso di danno successivo alla notifica, il perito accerti l'esistenza di danni avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato; la Società potrà applicare in tal caso una decurtazione parziale o totale al risarcimento, fermo restando che il premio è dovuto per intero.

**Art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio**

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi avversità diversa da quelle assicurate, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta o di cessazione della garanzia e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o posta elettronica certificata della richiesta alla Società e al Contraente fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da una delle avversità assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i relativi Certificati di assicurazione, di cui formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

**Art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) **dare avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. Nella denuncia dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;**
- b) **dichiarare se intende richiedere la perizia, ovvero segnalare l'avversità per semplice memoria qualora ritenga che il danno non comporti il diritto all'indennizzo;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;**
- e) **mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Culturale risultante nel Fascicolo Aziendale, il P.A.I. nonché tutti i documenti atti a dimostrare la resa della produzione.**

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 16 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* -.

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità grandine e/o vento forte fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto, intendendosi per tale quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria e comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.

**Art. 19 - Modalità per la determinazione del danno**

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato in presenza dell'Assicurato o di persona da lui designata.

Il perito incaricato dalla Società deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, ha facoltà di ispezionare anche ripetutamente, o fare ispezionare dal perito da essa incaricato, preventivamente alla determinazione finale del danno, i prodotti colpiti.

Il danno verrà determinato in base alla differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.

Il Perito, incaricato dalla Società della stima del danno, valuta la congruità della resa assicurata in base alla potenzialità del prodotto in campo, stimata per via diretta e per via indiretta tramite comparazioni con colture analoghe presenti nella stessa area. Qualora tale valutazione sia in palese contrasto con la resa assicurata, il Perito valuterà il danno sulla base della resa da lui stesso stimata.

**Art. 20 - Mandato del perito**

Il perito incaricato dalla Società deve:

- a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla congruità della resa assicurata, come previsto all'art. 10 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, nonché la corretta ubicazione delle produzioni assicurate, avvalendosi delle relative planimetrie catastali e di strumenti informatici di geolocalizzazione, e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato è tenuto ad esibire;
- c) accertare la produzione in garanzia al momento del sinistro;
- d) accertare, nel caso di avversità che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità assicurate;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 22 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi delle avversità assicurate;
- h) accertare se esistono altre cause di danno escluse dall'assicurazione e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

**Art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture; in tal caso il perito redigerà un apposito documento, o bollettino di constatazione, che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva, tenendo conto che, per il calcolo della soglia, verrà comunque considerata l'intera produzione assicurata
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, se dovuti ad avversità non assicurate.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base alla resa assicurata ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsti nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dalle avversità non assicurate, come quantificati all'art. 20 - *Mandato del perito* - punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario indicato nel Certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di prodotto perse per i danni provocati dalle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e il valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenuta in ogni partita (oppure alla resa assicurata ove questa sia inferiore a detto valore);
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate come indicato all'art. 16 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 14 - *Franchigia* -. **Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati all'art. 15 - *Scoperto e limiti di indennizzo*.**

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna che deve essere sottoscritto dal perito stesso e sottoposto alla firma dell'Assicurato; **nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.**

Eventuali deduzioni dal valore assicurato devono essere espresse per partita nell'apposito spazio, con la relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione: se la resa del prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

Il bollettino di campagna deve essere sottoscritto dal perito, sottoposto alla firma dell'Assicurato e trasmesso anche al Contraente.

**La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o inviato tramite fax o posta elettronica al Contraente, entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello (art. 23 - *Perizia d'appello*), viene spedito anche all'Assicurato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al suo domicilio, così come risultante dal certificato di assicurazione, ovvero tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo PEC dell'Assicurato riportato sul documento contrattuale o sul PAI oppure sul fascicolo aziendale. Qualora l'Assicurato non si avvalga del disposto dell'art. 23 - *Perizia d'appello*, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

#### **Art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è obbligato ad informare la Società a mezzo telegramma o fax o posta elettronica certificata.

#### **L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno.**

Salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali, tali campioni dovranno essere costituiti:

- dalle due intere file di piante (escluse le piante di testata) che insistono al centro della partita assicurata per i prodotti cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree, tabacco, colture erbacee e colture da seme
- da una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, da una pianta per ognuno di essi (escluse le piante di testata) per i prodotti agrumi, frutta, uva da tavola, olive
- dalle due intere file di piante che insistono al centro dell'apezzamento per il prodotto uva da vino
- dalle due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'apezzamento per il prodotto pomodoro
- da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata per tutti gli altri prodotti

**I campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'avversità e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della partita assicurata.**

Se, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 19 - *Modalità per la rilevazione del danno*-, secondo le norme di cui all'art.21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* nonché delle Condizioni Speciali.

**L'Assicurato deve inviare, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione della perizia, copia della perizia, di cui al comma precedente, alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata.**

Le spese di perizia sono a carico della Società.

#### **Art. 23 - Perizia d'appello**

L'Assicurato che non accetti le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, fermo restando il suo diritto di rivolgersi, in alternativa, all'Autorità Giudiziaria.

**La richiesta della perizia d'appello deve essere rivolta alla Direzione della Società mediante telegramma o fax o posta elettronica certificata, entro tre giorni (esclusi sabato e festivi) dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 - Modalità per la determinazione del danno.**

Entro tre giorni (esclusi sabato e festivi) dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve designare il proprio perito, dandone comunicazione, con una delle medesime modalità, all'Assicurato. Se la Società non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Convenzione.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

#### **Art. 24 - Norme particolari della perizia d'appello**

**L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni apezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.**

**Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e di conseguenza la richiesta si intende decaduta.**

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguirà la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 18 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

#### **Art. 25 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 - *Rettifiche*.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

\* \* \*

**DISPOSIZIONI DIVERSE****Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora una o più partite della coltura assicurata vengano danneggiate dalle avversità assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, alla Direzione della Società, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni (esclusi i festivi) dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal perito incaricato, fermo quanto previsto agli artt. 13 - *Soglia di danno* e 14 - *Franchigia*.

**La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.**

**Art. 27 - Esagerazione dolosa del danno**

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

**Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo**

**Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.**

**Art. 29 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.**

Salvo il caso in cui sia la Società che ha assunto il rischio ad averlo ripartito utilizzando lo strumento della coassicurazione, **sul Certificato di Assicurazione l'Assicurato deve dichiarare se il prodotto è assicurato anche presso altri Assicuratori, fermo restando che non è consentita la stipula di più polizze o di più certificati di adesione a polizze collettive per ciascun P.A.I..**

**Ai fini del risarcimento in caso di sinistro, la soglia deve essere calcolata per l'intero prodotto / comune, considerando anche la parte di prodotto eventualmente assicurata con altri Assicuratori.**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, restando escluso ogni obbligo solidale tra gli Assicuratori (art. 1910 del C.C.).

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SULLE RESE – Condizioni SPECIALI****Prodotto FRUTTA**

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali che seguono sono attribuiti i seguenti valori:

**DEFINIZIONI per DRUPACEE, POMACEE, ACTINIDIA****LESIONE / AMMACCATURA**

Qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate, con o senza rottura dei tessuti dell'epicarpo.

MINIMA	è la lesione senza rottura dell'epicarpo e senza alterazione cromatica che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm.
LIEVE	è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm <sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
MEDIA	è la lesione con superficie superiore a 20 mm <sup>2</sup> e fino a 40 mm <sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
NOTEVOLE	è la lesione con superficie superiore a 40 mm <sup>2</sup> e sino a 100 mm <sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

**ONDULAZIONE**

Fenomeno di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazioni cromatiche.

TRACCIA	è determinata da non più di una lesione lieve.
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole.
NOTEVOLE	la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

- Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2 mentre per le ALBICOCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
- Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazioni cromatiche, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

**FREQUENZA DELLE LESIONI per DRUPACEE e ACTINIDIA**

	LESIONI MINIME	LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI
QUALCHE	fino a 5	fino a 3
PIÙ	da 6 a 10	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

**FREQUENZA DELLE LESIONI per POMACEE**

	LESIONI MINIME	LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI
QUALCHE	fino a 5	fino a 3
PIÙ	da 6 a 10	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

**DEFORMAZIONE**

LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
GRAVE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**ALTERAZIONE DELL'EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione)**

Alterazioni che interessano unicamente i tessuti dell'epicarpo.

TRACCIA	la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto.
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
NOTEVOLE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**CINGHIATURA**

LIEVE:	interessamento della circonferenza fino a 45°
MEDIA:	interessamento della circonferenza da 45° a 135°
NOTEVOLE:	interessamento della circonferenza oltre i 135°

**FRUTTO DISTRUTTO**

È quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco. Si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni provocate dalle avversità assicurate.

**LESIONE RIPARATA**

È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

**VARIETÀ PRECOCI E MEDIO TARDIVE**Per frutta medio tardiva si intendono:

- tutte le varietà di albicocche con epoca di maturazione uguale o posteriore a S. Castrese
- tutte le varietà di mele
- tutte le varietà di pere con maturazione uguale o posteriore a quella del *William*
- tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore al *Red-Haven*
- tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla *Shiro* o *Goccia d'oro*.

Per varietà precoci si intendono:

per il prodotto albicocche, tutte le varietà con epoca di maturazione anteriore a S. Castrese	
per le PERE PRECOCI le varietà: <i>Butirra Precoce Morettini - Coscia - Delbar Delbpremiere - Dr.Guyot - Etrusca - Mirandino Rosso - Morettini 113 - Nashi Kosuj - S. Maria Morettini - StarkKrimson - Trionfo di Revere</i>	
per le PESCHE PRECOCI e NETTARINE PRECOCI le varietà:	
Pesche bianche	<i>Alexandra Amsden - Anita - Arianna - Atalanta - Bargioni 1092 - Botto Facchin - Giulietta - Grezzano - Iris Rosso - Isabella D'Este - Luisa Berselli - Maria Grazia - May Flower - Meraviglia di Verona - Morettini 9/14 - Primerose - P. 38 - Red Robin - R70 - S.Pierini - Springtime - Starlite - Zorzi</i>
Pesche gialle	<i>Appia - Dixigem - Dixired - Early Coronet - Early Crest - Early Red - Early Red Haven - Favorita 2 Morettini - Flavor Crest - June Gold Marchessan - Maria Luisa - May Crest - Merril Gem Free 1- Merril June Lady - Red Cap - Rich may - Rosired 1 - Rosired 2 - Royal Glory - Rubired - Sentinel - Sentry - S.Isidoro - Springbelle - Springcrest - Spring Lady - Starcrest - Stark Earlyglo - Superior Golden Crest William</i>
Percoche	<i>Tebana</i>
Nettarine	<i>Adriana - Armking - Armqueen - Aurelio Grand - Caldesi 2000 Crimson Gold - Daymon Jewer - Early May - Earty star - Gioia Early Sungrand - May Belle - May Grand - Maria Emilia - Nectared 2 N.J. 38 - Pacific Star - Red June - Rhone Gold - Rubi Gold - Silvery Snow Queen - Spring Red - Spring Star - Stark Early Blaze - Sunred Super Crimson Gold - Weinberger</i>
per le SUSINE PRECOCI (con maturazione anteriore alla <i>Shiro</i> o <i>Goccia d'oro</i> ) le varietà: <i>Durado - Morettini 355 - Sorriso di Primavera</i>	

**DEFINIZIONI per CACHI e FICHI****INCISIONI**

Per quanto riguarda la profondità delle incisioni, vengono in linea generale considerati tre livelli:

1. incisioni lievi al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 1° quarto del mesocarpo;
2. incisioni medie al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, il 2° quarto del mesocarpo;
- incisioni profonde al mesocarpo: il trauma interessa, in tutto o in parte, la seconda metà del mesocarpo.

\* \* \* \*

**Art. 30 – Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Mandorle, Castagne, Noci, Nocciole.

Relativamente alla garanzia Eccesso di Pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'art.7 – Oggetto dell'assicurazione - per tutte le specie di frutta la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza e spaccatura dei frutti (cracking) che avvengono nei dieci giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

  

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4° anno	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

È possibile assicurare, con separato certificato di assicurazione, anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva

- impianti antibrina
- impianti antigrandine (reti)

**in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura** prevista nella zona.

Nel caso di utilizzo di impianti di ventilatori antibrina, l'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo,

- ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
  - diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri
  - altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri
  - potenza del motore non inferiore a 150 cv.
- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
  - diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri
  - altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri
  - potenza del motore non inferiore a 250 cv.

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del:
  - ❖ 15 maggio per le Drupacee,
  - ❖ 25 maggio per Pomacee,
  - ❖ 31 maggio per l'Actinidia;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni da grandine accaduti a rete chiusa nei 7 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.

La data di apertura delle reti e quella di chiusura anticipata devono essere tempestivamente comunicate per iscritto alla Società e al Contraente.

In alternativa, l'Assicurato può scegliere che la garanzia grandine cessi alle ore 12:00 del:

- ❖ 15 maggio per le Drupacee,
- ❖ 25 maggio per Pomacee
- ❖ 31 maggio per l'Actinidia

In questo caso, la garanzia grandine rimane comunque operante fino alla data di maturazione o di raccolta del prodotto limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, per un valore assicurato massimo pari all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sul certificato andrà riportata la seguente clausola: <<Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più dell'8% del valore assicurato per singola partita.>>

La data di apertura delle reti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società e al Contraente.

Per la garanzia grandine, è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda sia presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile.

Alla tariffa complessiva si applicheranno gli sconti nella misura concordata nella Polizza Convenzione.

**L'utilizzo di impianti di difesa attiva e la scelta opzionale di cessazione anticipata della garanzia grandine devono essere dichiarati in fase di notifica e nel Certificato di assicurazione, indicando il corretto codice prodotto.**

**Art. 31 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quant'altro in esso previsto, è convenuto che:

- la garanzia decorre dall'allegagione;
- limitatamente all'avversità Gelo, la garanzia decorre:
  - per le drupacee, dall'inizio fioritura
  - per gli altri prodotti, non prima della schiusa delle gemme
- per il prodotto Actinidia la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 10 novembre
- per il prodotto Noci la garanzia Vento Forte cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e, comunque, alle ore 12:00 del 5 settembre per tutte le varietà, ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12:00 del 15 settembre.

**Art. 32 - Danno di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto Ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi o Lotti e Fichi.**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Ne fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine)</li> <li>• 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm<sup>2</sup> per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine);</li> <li>• 0,20 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,05 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.</li> </ul>	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm<sup>2</sup> per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine);</li> <li>• 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (1 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm<sup>2</sup> per cachi, pesche e nettarine);</li> <li>• 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm<sup>2</sup> quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine);</li> <li>• 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	35
c)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche in garanzia, solo alla trasformazione industriale</li> <li>- come sopra, ma limitatamente alle albicocche</li> </ul>	85 80

N.B. ① : per le Drupacee, Cachi e Fichi nella classe di danno b) 35 % sono compresi anche i frutti con qualche lieve incisione all'epicarpo.

N.B. ② : I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per la specie *actinidia* è previsto anche il riconoscimento del danno da defogliazione causato dalla grandine, la cui valutazione avverrà secondo quanto previsto nell'apposita tabella convenzionale; la percentuale di defogliazione riscontrata in campo sarà arrotondata alla decina.

Il danno da defogliazione viene CONVENZIONALMENTE valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1 <sup>a</sup> GIUGNO	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2 <sup>a</sup> GIUGNO	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3 <sup>a</sup> GIUGNO	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1 <sup>a</sup> LUGLIO	0	10	14	18	22	25	27	32	35
2 <sup>a</sup> LUGLIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
3 <sup>a</sup> LUGLIO	0	6	8	10	12	14	16	20	25
1 <sup>a</sup> AGOSTO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
2 <sup>a</sup> AGOSTO	0	4	5	7	8	9	11	13	15
3 <sup>a</sup> AGOSTO	0	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, viene applicato al prodotto residuo.

**DANNO DI QUALITÀ OPZIONALE PER IL PRODOTTO PERE** - *valido solo se espressamente richiamato sul Certificato di assicurazione* -**Art. 33 - Danno di qualità - Tabella per il prodotto Pere.**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità buona (categoria I) o superiore (categoria Extra). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Ne fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;</li> <li>• 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con possibile lieve interessamento del mesocarpo, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo);</li> <li>• 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità (categoria II), ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, causati da avversità atmosferiche in garanzia, fino a 3 mm di profondità e deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>non</u> superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;</li> <li>• 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo);</li> <li>• 0,3 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo;</li> <li>• 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	35
c)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. La polpa (mesocarpo) può presentare difetti, causati da avversità atmosferiche in garanzia, con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm, ma deve comunque essere indenne da qualsiasi ulteriore deterioramento. Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) <u>superiori</u> a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm di lunghezza per i difetti di forma allungata;</li> <li>• 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere leggermente decolorate (senza necrosi dell'epicarpo);</li> <li>• 0,3 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che presentano necrosi all'epicarpo;</li> <li>• 1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	70
d)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), c) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche in garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	90

*N.B.: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche in garanzia, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

**Art. 34 - Danno di qualità - Tabella per Mandorle - Noci - Nocciole**

La garanzia ha inizio dall'allegagione e riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. La Società indennizza il danno di quantità causato dalle avversità assicurate e, limitatamente ai danni provocati dalla grandine, la garanzia indennizza anche il danno di qualità, con una percentuale di danno da applicarsi sul prodotto residuo.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Frutto illese; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione (gheriglio)	35
c)	Embrione (gheriglio) compromesso al 50%	70

*N.B.: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche in garanzia, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

**Prodotto CILIEGIE – FRAGOLE - PICCOLI FRUTTI****Art. 35 – Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoloni rifioranti, Fragoline di Bosco, Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto indicato, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi di ciliegio che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel.

Le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. **Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.**

Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia.

**L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di assicurazione.**

**Art. 36 - Danno di qualità per il prodotto ciliegie**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Ne fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>• 0,1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti;</li> <li>• 0,05 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);</li> <li>• rugginosità lieve;</li> <li>• 0,02 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.</li> </ul>	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>• 0,2 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti;</li> <li>• 0,15 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• rugginosità media; cinghiatura lieve e media;</li> <li>• 0,1 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).</li> </ul>	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche in garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

*N.B.: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche in garanzia, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 7 – *Oggetto dell'assicurazione*, per l'avversità Eccesso di Pioggia si intendono compresi anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "cracking".

Tale estensione è efficace nei 10 giorni precedenti la raccolta del prodotto assicurato.

Si conviene inoltre che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

#### Art. 37 - Danno di qualità per il prodotto fragole, fragoline di bosco e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Ne fanno parte anche i frutti che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, a causa delle avversità atmosferiche in garanzia solo alla trasformazione industriale.	70

*N.B.: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche in garanzia, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

#### **Prodotto UVA DA VINO – codice 002C000**

##### DEFINIZIONI

VARIETÀ: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

#### Art. 38 - Decorrenza della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

#### Art. 39 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto indicato, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione assicurata viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

#### Art. 40 – Danno di qualità - tabelle

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo.

Il perito in questa valutazione stabilirà dei coefficienti che dovranno tener conto:

- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- del rapporto percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie
- della sensibilità e tipo di vitigno in relazione alla zona di produzione;
- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, non potranno comunque superare quelli della seguente tabella:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

Tale maggiorazione potrà essere applicata solo per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima delle ore 12 del:

- 15 giugno per l'Italia Centrale, Meridionale e Isole
- 20 giugno per l'Italia Settentrionale.

#### Art. 41 – Danno da marcescenza causata dall'avversità eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta

Per l'avversità eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona e prorogata per i cinque giorni successivi a tale data; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

**La denuncia di eventuali danni da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dal verificarsi dell'avversità.**

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, posta elettronica certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

#### Prodotto UVA DA TAVOLA

#### Art. 42 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione assicurata viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione, ove presenti.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

**L'Assicurato ha l'obbligo di indicare sul certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.**

**Per quanto riguarda l'avversità eccesso di pioggia**, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

La garanzia Eccesso di Pioggia è prestata esclusivamente per le produzioni non coperte da teli di plastica.

#### Art. 43 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti:	percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti:	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati e/o perduti.

I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto a fitopatie o ad ogni altra causa diversa dagli eventi oggetto della garanzia, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno risarciti per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.

#### Art. 44 – Cessazione della garanzia

Fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia termina alle ore 12.00 del 30 ottobre.

**Art. 45 - UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA (COD. 0030800)**

L'Assicurato, con espressa dichiarazione sul Certificato di assicurazione, può chiedere che per l'avversità Grandine la garanzia cessi con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre. In tal caso sarà applicato uno sconto concordato tra la Società e il Contraente.

**Art. 46 - UVA DA TAVOLA COPERTA CON TELI DI PLASTICA fino alla primavera e scoperta per breve periodo (maturazione, colorazione, taglio e commercializzazione)**

L'Assicurato che effettua le particolari operazioni colturali descritte nel titolo, può chiedere una copertura assicurativa per un periodo di 40 giorni, beneficiando, rispetto alla tariffa dell'uva da tavola, di una riduzione concordata tra la Società e il Contraente in relazione al periodo prescelto in base alle condizioni climatiche ed allo stato vegetativo della coltura, come indicato di seguito:

- il 1° periodo decorre dalle ore 12,00 del 1° giugno e fino alle ore 12,00 del 10 luglio (codice 403);
- il 2° periodo decorre dalle ore 12,00 del 20 giugno e fino alle ore 12,00 del 31 luglio (codice 703).

Con la sottoscrizione del Certificato, l'Assicurato indica la scelta di uno dei due periodi in cui intende effettuare la scoperta dai teli per il quale chiedere la copertura assicurativa.

La scoperta dai teli deve essere comunicata alla Società - Ramo Grandine - a mezzo telegramma, non oltre il terzo giorno precedente alla scoperta, per l'attivazione della garanzia.

**OLIVE****Art. 47 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'allegagione e termina non oltre le ore 12.00 del:

- per la garanzia grandine:
  - 31 ottobre per le olive da tavola
  - 30 novembre per le olive da olio
- per la garanzia vento forte: 15 ottobre per entrambe le destinazioni

**Art. 48 - OLIVE DA OLIO**

La garanzia riguarda il prodotto destinato al frantoio. Per i danni da grandine e da vento forte, dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO di qualità
- illese; segni di percossa, ondulato	0
- incisioni superficiali e ammaccature	10
- incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	35
- lesioni che raggiungono l'endocarpo	60

*Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

**Art. 49 - OLIVE DA TAVOLA**

La garanzia riguarda il prodotto destinato alla mensa. Per i danni da grandine e da vento forte, dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO di qualità
- illese; segni di percossa, ondulato	0
- incisioni superficiali e ammaccature	30
- incisioni al mesocarpo e ammaccature deformanti	60

*Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

**CEREALI DA GRANELLA O DA SEME****Art. 50 - Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti FRUMENTO TENERO E DURO, ORZO, TRITICALE, AVENA, SEGALE E ALTRI CEREALI MINORI.

**Art. 51 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto:

- la garanzia siccità decorre dalle ore 12:00 del 21 marzo.

- le garanzie siccità, colpo di sole, vento caldo e gelo/brina decorrono in ogni caso a partire dalla fase di spigatura fino alla fase di fioritura, intendendo per esse la condizione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono i predetti stadi fenologici

In deroga a quanto previsto nella DEFINIZIONE gelo, l'accesso alla garanzia è operante al verificarsi di un abbassamento termico pari o inferiore a 6 °C sotto lo zero termico.

La garanzia gelo e brina è prestata esclusivamente per la morte della coltura.

In riferimento all'art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* lettera a), le denunce per gelo e brina devono obbligatoriamente essere presentate entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

Nessuna garanzia può comunque decorrere prima dell'emergenza.

La garanzia vento forte termina 10 giorni prima della maturazione di raccolta e tutte le garanzie cessano comunque il 10 luglio.

#### **Art. 52 – Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 26 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12 del 31 marzo e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 220 piante/m<sup>2</sup> per frumento, orzo e triticale o a 150 per avena e segale, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia di danno*, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno avverrà con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo dalla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

### **RISO**

#### **Art. 53 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto ed ha inizio dall'emergenza.

Relativamente all'avversità VENTO FORTE la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 30 settembre.

#### **Art. 54 – Varietà Indica**

Si intendono varietà di Riso Indica: Adelio, Albatros, Apollo, Arsenal, Artemide, Artico, Artiglio, Asia, Brezza, Cadet, Centro, CI 26, CI 71, CI 46, CI 80, CI xl 745, Condor, Corimbo, CR LB1, Ecco 63, Elettra, Eolo, Hermes, Fast, Febo, Fenis, Fragrance, Gange, Gemini, Ghibli, Giada, Giano, Giove, Gladio, LB, Libero, Mare cl, Mercurio, Ninfa, Oceano, Oscar, Perseo, Porto, Sagittario, Santerno, Saturno, Scudo, Sillaro, Sirio cl, Sprint, Tanaro, Teseo, Thaibonnet, Tigre, Urano e Zena.

#### **Art. 55 – Avversità Sbalzo Termico**

In deroga a quanto indicato nella Definizione di Sbalzo Termico, per tale avversità sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 12 gradi centigradi per almeno due giorni consecutivi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestati a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, etc). Le denunce di danno devono essere presentate entro e non oltre il 30 agosto.

In deroga all'art. 15 – *Scoperto e limiti di indennizzo*, in nessun caso la Società pagherà per una o più avversità in garanzia un importo superiore al 50% per l'avversità Sbalzo Termico, in forma singola o associata; in caso di danni combinati tra l'avversità Sbalzo Termico e le altre avversità, sarà applicato il limite di indennizzo pari al 50% solo se l'incidenza dei danni da Sbalzo Termico risulta superiore al 50% del danno complessivo.

### **COLZA e SOIA**

#### **Art. 56 – Decorrenza della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia decorre dall'emergenza.

#### **Art. 57 – Spese di salvataggio per danni precoci per il prodotto SOIA**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 26 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12 del 31 maggio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante/m<sup>2</sup> per le cv monostelo e 15 piante/m<sup>2</sup> per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia di danno*, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno avverrà con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo dalla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

**Art. 58 - Garanzia Siccità per coltivazione irrigua.**

A parziale deroga dell'Art. 7 – *Oggetto dell'assicurazione*, per il prodotto Soia, la garanzia Siccità può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sul Certificato di assicurazione.

**La omessa segnalazione della dichiarazione sopra indicata comporta la perdita del diritto all'indennizzo.**

La garanzia Siccità è efficace esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto ad insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano od impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

**MAIS (da granella – da insilaggio – da biomassa – da seme – dolce)**

**Art. 59 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.

Limitatamente all'avversità SICCITÀ, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- per il mais da granella, da insilaggio, da biomassa e da seme: alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 novembre;
- per il mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità VENTO FORTE (con l'eccezione dell'avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica di almeno il 70% del prodotto assicurato) la garanzia cessa come segue:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Le garanzie relative ad altre avversità cessano secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali.

Sul certificato deve essere indicata, per ogni partita, la data di semina nonché la varietà e/o classe di maturazione.

**Art. 60 – Ristoro dei costi di risemina**

Nel caso di danni precoci da gelo o da brina o eccesso di pioggia verificatisi entro il 30 maggio e che abbiano avuto per effetto

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/ m<sup>2</sup>,

*oppure*

- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m<sup>2</sup>, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/m<sup>2</sup>,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento di tale risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno di cui alle Condizioni Generali.

**Art. 61 – Garanzia Siccità per coltivazione irrigua.**

A parziale deroga dell'Art. 7 – *Oggetto dell'assicurazione*, la garanzia Siccità può essere prestata solo per le colture irrigue, la cui condizione deve essere espressamente dichiarata sul Certificato di assicurazione.

**La omessa segnalazione della dichiarazione sopra indicata comporta la perdita del diritto all'indennizzo.**

La garanzia Siccità è efficace esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto ad insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano od impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

**MAIS DA GRANELLA****Art. 62 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

**MAIS DA INSILAGGIO/BIO MASSA/PASTONE DI MAIS****Art. 63 – Danno di qualità**

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) e, limitatamente all'avversità Grandine, a decorrere dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata

raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

**MAIS DA INSILAGGIO e PASTONE DI MAIS**

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4	6	8	15	20	25	30	40

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

**MAIS DA BIOMASSA**

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

**MAIS DA SEME****Art. 64 – Operatività della garanzia e indicazioni obbligatorie**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili porta seme, oggetto dell'incrocio, ed è estesa al danno di qualità. Sul Certificato la descrizione del prodotto deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta seme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione.

**Art. 65 – Danno di qualità**

Il danno di qualità è riconosciuto solo per i danni da Grandine che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4	6	12	18	22	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

**MAIS DOLCE****Art. 66 – Operatività della garanzia e valutazione del danno.**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di carioidi di "mais dolce" per uso alimentare umano ed è estesa al danno di qualità. Il danno di qualità è riconosciuto solo per i danni da grandine che si verificano tra l'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) e la fine della fase di maturazione lattea (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico) od anche prima se il prodotto è stato raccolto; la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

**Art. 67 – Risarcimento per allettamento**

Il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, sarà risarcito per la sola perdita di quantità imputabile alle avversità in garanzia.

**POMODORO****Art. 68 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia:

- decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° aprile
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di trapianto, o del 140° giorno dalla data di semina, che deve essere indicata sul Certificato, e comunque non oltre le ore 12 del 30 settembre.

**Art. 69 - Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere. Sul Certificato di assicurazione deve essere indicata, per ciascuna partita, la data della semina o del trapianto, la destinazione e, limitatamente al pomodoro da industria, la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione).

**Art. 70 – Danno di qualità – Tabella di valutazione**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, per l'avversità grandine il danno di qualità è convenzionalmente valutato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

**POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO**

Classe di danno	Descrizione	Concentrato % danno qualità	Pelato % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; segni di percossa con depigmentazione della bacca per una superficie inferiore a 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 e 1/4.	15	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3	30	40
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55	65
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70	80

*N.B.: I fiori(\*) e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3 conseguenti alle avversità atmosferiche in garanzia, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

**POMODORO DA MENSA**

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Ne fanno parte anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche in garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>• 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti</li> </ul>	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito delle avversità atmosferiche coperte da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>• 2 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti;</li> </ul>	50

*N.B.: I fiori(\*) e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

(\*) fiori: si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**Art. 71 – Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 26 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/m<sup>2</sup>  
*oppure*
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m<sup>2</sup>, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/m<sup>2</sup>, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia di danno*,

la Società, a parziale deroga dell'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, a richiesta dell'Assicurato risarcirà un danno stabilito di comune accordo, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante dalla diminuita resa, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per ritrapianto o sementi, operazioni culturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo Rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno avverrà con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo dalla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui al precedente articolo.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

<b>TABACCO</b>
----------------

**Art. 72 – Oggetto dell'assicurazione**

Il tabacco è assicurato per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme dell'Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia "vento forte", che riguarda esclusivamente il danno di quantità al prodotto assicurato ed ottenibile in una superficie dichiarata, si riferisce ai soli effetti meccanici diretti sulla pianta e comunque riscontrabili su una pluralità di enti o colture limitrofe.

Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

La Società riconoscerà, in funzione della gravità dell'evento, fino ad un importo massimo di € 600,00 per ettaro quale rimborso forfettario delle spese necessarie al raddrizzamento delle piante nell'ambito della superficie interessata dall'avversità vento forte, in aggiunta al danno diretto per singola partita assicurata. Tale rimborso forfettario è riconosciuto fino alla cimatura delle piante per un massimo di tre volte e un importo complessivo non superiore a € 1.200,00 per ettaro. Il danno massimo risarcibile sommato a quello causato da altre avversità in garanzia non potrà comunque superare il 100% del valore assicurato.

**Art. 73 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio ad attecchimento delle piantine trapiantate, si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa CONVENZIONALMENTE alle ore 12.00 del 20 ottobre.

In deroga all'ultimo comma dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, le garanzie gelo e brina decorrono dal momento della cimatura e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso terminano alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Limitatamente alle varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, la garanzia gelo e brina non è operante per le prime 6 (sei) foglie al di sotto del punto di cimatura (foglie da fascia). Per le restanti foglie, la garanzia gelo e brina cessa alla raccolta e comunque al massimo 30 (trenta) giorni successivi la raccolta delle prime sei foglie da fascia, fermo restando la data ultima di cessazione della garanzia indicata al precedente comma.

Il limite di indennizzo previsto all'art 15 – *Scoperto e limiti di indennizzo*, è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

**Art. 74 – Indicazioni obbligatorie**

Sul Certificato, per ogni partita, deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

**Art. 75 – Operatività della garanzia**

Le foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:

- tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica
- tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura.

In ogni caso, con riferimento alle suddette evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario riconosciuto al prodotto.

**Art. 76 – Valutazione del danno**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato considerando uguali tutte le foglie utili in base:

- alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- al mancato sviluppo delle foglie;
- alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale. È da considerarsi perduta anche la foglia con più del 90% di superficie fogliare asportata o da considerarsi tale. Per la varietà *Kentucky* si considera perduta la foglia con più del 75% di superficie asportata o da considerarsi tale.

Per la stima del coefficiente di danno, il numero totale delle foglie perse va rapportato al numero delle foglie presenti al momento del verificarsi dell'avversità sulla partita assicurata.

Qualora le partite di uno stesso Certificato vengano interessate da più di una avversità assicurata, il relativo procento di danno sarà espresso in unica soluzione sul bollettino di campagna e la franchigia sarà applicata secondo quanto indicato all'art. 14 - *Franchigia*.

Per la varietà *Kentucky* e *Nostrano del Brenta*, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole sei foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato in base alle norme dei precedenti articoli, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%. La perdita di quantità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste all'art. 79 che segue.

**Art. 77 – Limiti di indennizzo**

L'assicurazione per le avversità diverse da grandine e da vento forte è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa pari al 30% ed un limite di indennizzo del 50% del valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia. Tale limite di indennizzo è elevato al 75% per la garanzia grandine e al 60% per la garanzia vento forte.

**Art. 78 - Tabelle di modulazione della resa**

Per le varietà Virginia Bright cimato, a deroga di quanto previsto all'art. 76, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste al precedente articolo, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato all'art. 76 che precede.

In caso di foglie superiori a 24 o inferiori a 18, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

TABELLA DI RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA.

		Frazione del valore assicurato sul quale applicare il danno fogliare rilevato							
		N° foglie a cimatura	18	19	20	21	22	23	24
Settore	N° foglie a pianta								
1	1								
	2								
	3	24,20%	23,00%	21,90%	20,90%	20,00%	19,10%	18,27%	
	4	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	
	5								
	6								
2	7								
	8								
	9								
	10	36,36%	34,53%	32,89%	31,38%	30,00%	28,62%	27,38%	
	11	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	
	12								
	13								
	14								
3	15								
	16	39,44%	42,47%	45,21%	47,72%	50,00%	52,28%	54,35%	
	17	1,77	1,61	1,51	1,43	1,38	1,34	1,30	
	18								
	19								
	20								
	21								
	22								
	23								
	24								
Totale		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		18	19	20	21	22	23	24	

**Art. 79 - Tabelle di modulazione della resa per varietà Kentucky e Nostrano del Brenta**

Per le varietà Kentucky e Nostrano del Brenta, a cimatura tradizionale destinato alla produzione di fasce, a deroga di quanto previsto all'art. 76, limitatamente alle 12 foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme previste all'art. 76 – ultimo comma, viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione alle 2 raccolte previste:

TABACCO KENTUCKY - Scaglioni di Raccolta		Foglie Mediamente Raccolte	RIPARAMETRAZIONE DEL VALORE ASSICURATO SULLA RESA PER FASCIA DI RACCOLTA.
1°	Fascia	6	60%
2°	Fascetta- Ripieno	6	40%

**Art. 80 – Denunce di danno**

Nelle denunce di danno, l'Assicurato è tenuto a specificare:

- se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la sostituzione del prodotto o l'esecuzione di pratiche agronomiche straordinarie, finalizzate alla salvaguardia del prodotto;
- se, trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima dell'avversità denunciata oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

**Art. 81 – Danni in prossimità della raccolta**

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'Art. 22 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* si applica quando, nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

**Art. 82 – Anticipata risoluzione del contratto**

Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità del ritrapianto (parziale o totale) o la necessità di pratiche agronomiche straordinarie per la salvaguardia della coltura, l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire telegraficamente la Società - Ramo Grandine - perché disponga d'urgenza la perizia. Qualora siano trascorsi cinque giorni, oltre quello dell'avviso, senza che la Società abbia provveduto, l'Assicurato ha la facoltà di eseguire le suddette pratiche colturali purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della partita.

In ogni caso resta convenuto che:

- deve essere liquidato il solo danno provocato dall'avversità assicurata sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
- nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

**Prodotto PIANTE DI VITE PORTA INNESTI (piante madri di porta innesti di vite)****Art. 83 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto, ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa alla caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

**Art. 84 – Indicazioni obbligatorie**

Sul Certificato, per ogni partita, la descrizione del prodotto deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- dell'età;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

**Art. 85 – Oggetto dell'assicurazione**

Le talee per le quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:

- diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm. con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm.;
- diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm.;
- lunghezza massima 40 cm.

**Art. 86 – Valutazione del danno avversità grandine**

-Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
- Illese, segni di percossa, lesioni al cilindro corticale- lesioni che raggiungono il cambio	0
- fino a tre lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	25
- da quattro lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	45
- fino a tre lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo o numerose lesioni rimarginate	65
- da quattro lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio, salvo quelle ottenibili da ricaccio laterale utile	100

**Art. 87 – Denunce di danno**

In riferimento all'Art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* lettera a), nel caso di danni da siccità, gelo-brina, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo, il termine entro il quale presentare le denunce viene ridotto a 36 ore dal verificarsi dell'evento.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia.

**Prodotto NESTI DI VITE****Art. 88 – Operatività della garanzia**

La garanzia riguarda i nesti di vite ottenibili da tralci di vite immune da ogni malattia, tara o difetto; decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione e comunque non oltre le ore 12 del 20 novembre.

**Art. 89 – Oggetto dell'assicurazione**

La garanzia è prestata sulla parte di tralcio idoneo all'utilizzo, comprendente la gemma e l'internodo, nella sua parte di tre centimetri sotto e due sopra la gemma, partendo dalla quinta gemma e fino al massimo alla ventesima.

**Art. 90 – Valutazione del danno avversità grandine**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

	% DANNO
illesi, lesioni interessanti il solo cilindro corticale, avvenute entro i tre centimetri al di sotto e i due centimetri al di sopra le gemme.	0
lesioni che raggiungono la parte esterna del cilindro centrale avvenute entro i tre centimetri al di sotto e i due centimetri al di sopra le gemme	50
lesioni che, superato il cambio, interessano in modo evidente il cilindro centrale nei tre centimetri al di sotto e i due centimetri al di sopra le gemme, lesioni che abbiano prodotto l'accecamento delle gemme, gemme non ottenibili a seguito dello stroncamento del tralcio	100

**Art. 91 – Denunce di danno**

In riferimento all'Art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* lettera a), nel caso di danni da siccità, gelo-brina, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo, il termine entro il quale presentare le denunce viene ridotto a 36 ore dal verificarsi dell'evento.

L'Assicurato ha la facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia con richiesta di perizia entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia.

**Prodotto VIVAI DI VITE (barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)****Art. 92 – Operatività della garanzia**

La garanzia è prestata per talee franche (barbatelle franche) e innesti talea (barbatelle innestate) immuni da malattie, tare o difetti e che presentino necessariamente le seguenti caratteristiche:

- innesti talea (barbatelle innestate): un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di ferita dell'innesto.

**Art. 93 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia ha inizio dall'attecchimento, inteso come risultato positivo dell'operazione di messa a dimora sul terreno tale da garantire il corretto sviluppo dell'apparato radicale, dell'innesto talea che presenti un callo di cicatrizzazione ben formato e saldo tra i due bionti o della talea franca e cessa con la defogliazione naturale e comunque non oltre le ore 12:00 del 20 novembre. Sul Certificato, per ogni partita, deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

**Art. 94 – Valutazione del danno avversità grandine**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle sotto indicate classificazioni e relativi coefficienti, esclusivamente nella porzione di germoglio corrispondente alle prime tre gemme vitali, rispettando il seguente criterio: scelta del germoglio più vigoroso, più lignificato e più dritto; in caso di più germogli in simili condizioni, ai fini della determinazione del danno viene preso in considerazione il meno danneggiato:

	% DANNO
- Illesi, lesioni interessanti la corteccia.	0
- Lesioni interessanti il cambio.	25
- Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo; svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità.	40
- Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale.	60
- Lacerazioni interessanti la zona midollare; asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci lignificati; lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; lesioni al legno non cicatrizzate interessanti il portainnesto.	100

*N.B. L'effetto del danno che abbia comportato: - rimarginazione dei tessuti: è definito lesione;*

*- mancata rimarginazione dei tessuti: è definito lacerazione.*

**Art. 95 – Denunce di danno**

In riferimento all'Art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* lettera a):

- I. la denuncia di eventuali danni precoci, intendendosi per tali quelli verificatisi entro il 30 giugno, deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro le 24 ore successive al verificarsi dell'avversità atmosferica che li ha provocati;
- II. nel caso di danni da siccità, gelo-brina, sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo, il termine entro il quale presentare le denunce viene ridotto a 36 ore dal verificarsi dell'evento.

<b>Prodotto VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (piante da frutto e di olivo in vivaio)</b>
--

**Art. 96 – Astoni**

- Astoni a ciclo breve

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di "1 anno", con esclusione comunque di quelli provenienti da portinnesto di 3 anni ed oltre, ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa non oltre le ore 12:00 del 20 novembre.

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo riferiti al valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia:

- 75% per i danni dovuti all'avversità Grandine;
- 60% per i danni dovuti all'avversità Vento Forte e altre avversità assicurate.

- Astoni a ciclo biennale

La garanzia riguarda l'astone di 2 anni e i rami anticipati dell'anno con l'esclusione di eventi che abbiano colpito la parte dell'astone dell'anno precedente, e con esclusione comunque di quelli provenienti da portinnesto di 3 anni ed oltre.

La garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e cessa non oltre le ore 12:00 del 20 novembre.

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo riferiti al valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia:

- 75% per i danni dovuti all'avversità Grandine;
- 60% per i danni dovuti all'avversità Vento Forte e alle altre avversità assicurate.

**Art. 97 – Valutazione del danno**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

- Astoni a ciclo breve:

Descrizione	% Danno
- Astoni Illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0
- Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate e/o riparate.	15
- Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate e/o riparate.	30
- Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; astoni con qualche lesione interessante i tessuti legnosi non rimarginate; astoni con svettamento apicale.	65
- Astoni con numerose lesioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate; astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo.	80
- Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi e astoni stroncati.	100

Astoni a ciclo biennale:

Descrizione	% Danno
- Astoni Illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l'epidermide.	0
- Astoni con alcune lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate e/o riparate.	15
- Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate e/o riparate. Rami anticipati con alcune lacerazioni o rotture.	30
- Astoni con numerose lesioni che incidono l'epidermide interessando superficialmente i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate; astoni con alcune lacerazioni interessanti i tessuti legnosi non rimarginate; astoni con svettamento apicale che ne compromette il normale accrescimento dell'asse centrale. Rami anticipati con qualche lacerazione o rotture.	65
- Astoni con qualche lacerazione interessante i tessuti legnosi non rimarginate; astoni gravemente compromessi nel loro normale sviluppo. Rami anticipati con numerose lacerazioni o rotture.	80
- Astoni con numerose e profonde lacerazioni dei tessuti legnosi e astoni stroncati.	100

Le lesioni vengono considerate solo per l'asse centrale, mentre le lacerazioni vengono considerate anche sui rami anticipati.

Per quanto riguarda i rami anticipati, sono presi in considerazione solo quelli che per dimensione e posizione sono ritenuti idonei alla formazione della futura pianta.

<b>Prodotto VIVAI DI PIOPPI (pioppi in vivaio)</b>
--

**Art. 98 – Oggetto, decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata ed ha inizio:

- per i vivai di un anno: ad attecchimento avvenuto
- per i vivai di due anni: dal 1° marzo

e cessa alla completa caduta delle foglie e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 novembre.

**Art. 99 – Limiti di indennizzo**

L'assicurazione è prestata con i seguenti limiti di indennizzo riferiti al valore assicurato per singola partita e al netto di franchigia:

- 75% per danni dovuti all'avversità Grandine
- 60% per danni dovuti all'avversità Vento Forte e alle altre avversità assicurate.

**Art. 100 – Valutazione del danno**

Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

VIVAI di 1 anno	% DANNO
- Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
- Numerose lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; qualche lesione non rimarginata, ma riparata, al legno; svettamento intervenuto nei primi 100 cm. dalla base	30
- Più lesioni rimarginate al legno; più lesioni non rimarginate ma riparate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	65
- Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 100 cm. dalla base	100

  

VIVAI di 2 anni	% DANNO
- Illesi; qualche lesione alla corteccia	0
- Numerose lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; qualche lesione non rimarginata, ma riparata, al legno	40
- Più lesioni rimarginate al legno; più lesioni non rimarginate, ma riparate, al legno; qualche lesione non rimarginata al legno	70
- Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento interessante i primi 150 cm. della porzione sviluppata nel 2° anno	100

Qualora i pioppi del secondo anno risultino assicurati nell'anno precedente, la liquidazione sarà parametrata al valore residuo sulla base della percentuale di danno riscontrata nell'anno precedente ed indicata nel bollettino di campagna.

Il numero delle lesioni rimarginate è riferito solo alla porzione di pianta oltre i 100 cm dalla base.

In riferimento al numero delle lesioni deve intendersi:

- Qualche - fino a 15
- Più – da 16 a 25
- Numerose – oltre 25.

In riferimento all'avversità vento forte si considera solo il danno per le piante stroncate e/o distrutte o da considerarsi tali, ritenendosi azzerato il loro valore intrinseco.

\* \* \*



**ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VM8 1857**  
**(già Vecchia Mutua Grandine Ed Eguaglianza)**

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. € 7.000.000 - SEDE: 20124 MILANO - Via Speleto 11/2  
 Telefono 02.20527.61 - Fax 02.20527.699  
 e-mail: assicurazioni@ara1857.it - pec: 01329880157n@legalmail.it  
 Reg. Imprese Trib. Mi e C.F. n. 01329880157 - Impresa autorizzata con D.M. 12/3/27 (G.U. 4/4/27 n. 78)  
 Albo Imprese di Assic. e Rias. n. 1.00018 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di FINASS VM8 1857 S.p.A.



## CONDIZIONI PARTICOLARI 2023 PER L'ASSICURAZIONE AGEVOLATA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Ad integrazione e/o modifica a quanto previsto dalla Polizza Convenzione e dalle Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali, si conviene quanto segue:

### 1. RIDUZIONE DALL'ORIGINE

A parziale deroga dell'art. 17 delle Condizioni Generali di assicurazione e limitatamente ai prodotti  
 - frutta (per pomacee e drupacee: solo varietà medio tardive, quali definite dalle Condizioni Speciali)  
 - uva da vino  
 - olive

e alle coperture che prevedono le sole garanzie per i danni contro le avversità di frequenza, è concessa, per tutte le garanzie, la riduzione del premio dall'inizio della garanzia - anche se il prodotto è già stato colpito da una o più delle avversità assicurate, ma non sia ancora stata effettuata la perizia definitiva - sempreché la domanda di riduzione sia inoltrata entro le ore 12.00 del 12 giugno per drupacee, pomacee (solo varietà medio-tardive), uva da vino.

In caso di produzioni coperte da reti antigrandine, il premio della garanzia grandine non viene ridotto se la richiesta della riduzione non è presentata entro il 21 maggio.

Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile.

Non sono concesse riduzioni dall'origine per varietà precoci di frutta (quali definite dalle Condizioni Speciali per il prodotto Frutta).

Restano ferme le altre disposizioni del citato art. 17.

### 2. PRODOTTI DI SECONDO RACCOLTO

Per i prodotti di secondo raccolto seminati in successione ad altra coltura deve essere riportata sul certificato di assicurazione la seguente dichiarazione: **"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il....."**.

Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l'annullamento totale o parziale dell'assicurazione inviandone notifica alla Società o all'intermediario a mezzo raccomandata entro e non oltre il **20/07/2023**.

### 3. PRODUZIONI PROTETTE DA IMPIANTI DI DIFESA ATTIVA

L'utilizzo di impianti di difesa attiva deve essere dichiarato nel certificato di assicurazione indicando il corretto codice prodotto. Per i singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti da impianti di protezione, sono applicabili delle riduzioni tariffarie alle condizioni che seguono:

#### GARANZIA GRANDINE

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, in piena efficienza ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, al premio riferito alla garanzia grandine viene applicato uno sconto nella seguente misura:

- nell'eventualità di cessazione della garanzia alla maturazione del prodotto, sconto del 40% - da applicare alla sola tariffa Grandine
- nell'eventualità di cessazione della garanzia all'apertura reti (entro il 15 aprile per l'uva da tavola, entro il 31/05 per qualsiasi prodotto del gruppo Frutta) sconto del 70% - da applicare alla sola tariffa Grandine - con garanzia operante sino

alla maturazione del prodotto limitatamente alla produzione perimetrale per un valore assicurato massimo dell'8% della produzione complessiva della singola partita assicurata.

L'utilizzo di impianti di difesa attiva deve essere dichiarato nel certificato di assicurazione con il codice prodotto corretto e l'Assicurato dovrà comunicare per iscritto alla Società la data di apertura delle reti.

#### **GARANZIE GELO e BRINA**

Nel caso di utilizzo di impianti di irrigazione antibrina o ventilatori antibrina (come definiti nelle condizioni speciali di assicurazione), in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona, la tariffa relativa all'avversità gelo e brina è ridotta del 30%.

#### **4. CESSAZIONE DELLA GARANZIA**

In deroga all'articolo 2 delle condizioni di assicurazione – *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, la garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e in ogni caso alle ore 12:00 del 20 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

La garanzia vento forte cessa alla maturazione del prodotto, ovvero alla sua raccolta se antecedente, per tutti i prodotti, anche in deroga alle condizioni speciali, fatte salve le date fisse di cessazione delle garanzie previste nelle condizioni generali e speciali.

#### **5. FRANCHIGIE MINIME**

In deroga alle condizioni di assicurazione di cui all'allegato 2 alla polizza convenzione:

- ✓ per tutti i tipi di pomodoro è possibile, a livello di opzione per singolo socio, la franchigia minima 10% per la garanzia contro i danni provocati dall'avversità grandine;
- ✓ per i prodotti afferenti ai gruppi C (cereali) e per tutte le forme di Mais è possibile, a livello di opzione per singolo socio, la franchigia minima 10% per la garanzia contro i danni provocati dall'avversità vento forte.

#### **6. TERMINI DI SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI DI CAMPAGNA**

Con riferimento all'articolo 21 delle condizioni di assicurazione – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* – ultimo capoverso, il termine dei tre giorni successivi all'invio del bollettino di campagna al Contraente, trascorsi i quali si procede alla spedizione del bollettino stesso all'assicurato, si intendono esclusi sabato e festivi.

#### **7. CONDIZIONE SPECIALE PER LE VARIETA' CORVINA E CORVINONE DI UVA DA VINO**

In caso di grandine su varietà Corvina e Corvinone di uva da vino, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto, sempre che non vi siano presenze significative di fitopatie o infezioni fungine.

*Fatta in doppio esemplare, ad un solo effetto, scambiato tra le Parti, letto, accettato e sottoscritto il 10/03/2023.*

IL CONTRAENTE  
Confesna Verona  
CODIVE  
Il Presidente

LA SOCIETÀ  
ARA 1857 S.p.A.



**ARA 1857 - ASSICURAZIONI RISCHI AGRICOLI VMG 1857**  
**[già Vecchia Mutua Grandine Ed Egueglianza]**

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. € 7.000.000 - SEDE: 20124 MILANO - Via Spalato 11/2  
Telefono 02.20527.61 - Fax 02.20527.889  
e-mail: assicurazioni@ara1857.it - pec: 01329860187ri@legalmail.it

Reg. Imprese Trib. MI e C.F. n. 01329860187 - Impresa autorizzata con D.M. 12/3/27 (G.U. 4/4/27 n. 78)  
Albo Imprese di Assic. e Riass. n. 1.00019 - Società soggetta alla direzione e coordinamento di FINASS VMG 1857 S.p.A.



AVV CAT

# **ASSICURAZIONE COLLETTIVA AGEVOLATA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI PER I DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE DA EVENTI AVVERSI DI NATURA CATASTROFALE**

**PROGETTO SPERIMENTALE PER LA COPERTURA DELLE AVVERSITA' CATASTROFALI**

## **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2023**

*conformi a quanto previsto dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura 2023 emanato con Decreto n° 0064591 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 08/02/2023.*

<b>DEFINIZIONI GENERALI</b>
-----------------------------

Nel testo che segue, si intendono per:

<b>ANTERISCHIO</b>	Il danno provocato al prodotto assicurato dalle avversità in garanzia, prima della decorrenza del rischio.
<b>APPEZZAMENTO</b>	Superficie composta di particelle contigue destinate dall'agricoltore ad un unico uso, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 1 punto 23 lettera b regolamento UE n° 640/2014.
<b>ASSICURATO</b>	Il soggetto, imprenditore agricolo, socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>ATTECCIMENTO</b>	Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.
<b>AZIENDA AGRICOLA</b>	Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica, agrituristica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
<b>BOLLETTINO DI CAMPAGNA</b>	Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
<b>CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE</b>	L'adesione alla Polizza Convenzione, debitamente sottoscritta dall'Assicurato e convalidata dal Contraente, che contiene tra l'altro: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni relative alle stesse</li> <li>• l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione e la tipologia di franchigia scelta</li> <li>• l'indicazione del numero (barcode) del P.A.I. di riferimento, della resa assicurata, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia</li> <li>• le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel Piano Assicurativo Individuale, di cui al fascicolo aziendale, previsto dall'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999</li> <li>• la data di decorrenza dell'assicurazione</li> <li>• per il mais e pomodoro, l'indicazione obbligatoria della data di semina o trapianto</li> <li>• tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dal PGRA in vigore per l'anno in corso, in ottemperanza all'art. 49 del Reg. UE 1308/2013</li> <li>• la dichiarazione di aderire ad un unico organismo di difesa operante nel territorio regionale</li> <li>• l'esistenza o meno di polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore che hanno lo stesso oggetto assicurato del certificato agevolato, ma riguardano garanzie, valori e quantità non agevolabili.</li> </ul>
<b>COLTURA IRRIGUA</b>	Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione, quale definita più avanti.
<b>CONVALIDA</b>	Conferma, apposta dal Contraente sul certificato, dell'ammissione dello stesso alla Polizza Convenzione e della qualità di socio dell'Assicurato.
<b>CONTRAENTE</b>	Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante la Polizza Convenzione e le Polizze Riepilogative.
<b>EMERGENZA</b>	Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
<b>FRANCHIGIA</b>	Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

<b>FRANCHIGIA SCALARE</b>	Forma particolare di franchigia che varia in funzione della percentuale di danno; all'aumentare della percentuale di danno la franchigia scende fino a raggiungere un livello minimo oltre il quale rimane costante, pur aumentando la percentuale di danno.
<b>IMPRENDITORE AGRICOLO</b>	Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni, attivo ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1.307/2013, del D.M. del 18 novembre 2014 e dell'art. 1 del D.M. 26 febbraio 2015 e successive norme vigenti.
<b>INDENNIZZO o RISARCIMENTO</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>INTERMEDIARIO</b>	Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritto nel registro di cui all'Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
<b>IRRIGAZIONE</b>	Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente, fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo, attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.
<b>NOTIFICA</b>	La comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con posta elettronica certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, Contraente, Comune, prodotto, valore, avversità atmosferiche assicurate, franchigia.
<b>PGRA</b>	Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emanato, per l'anno in corso, con Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) in base alle vigenti leggi.
<b>P.A.I.</b>	Piano Assicurativo Individuale dell'agricoltore derivato dal Piano Colturale del Fascicolo Aziendale, aggiornato per l'anno in corso, relativo al prodotto assicurato.
<b>PARTITA</b>	Porzione di terreno, ubicata in un unico Comune, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel certificato di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto. Devono essere considerate partite a sé stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva (impianto antigrandine, impianto antibrina o entrambi gli impianti).
<b>POLIZZA CONVENZIONE</b>	Il documento nel quale la Società ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli emittenti certificati di assicurazione.
<b>POLIZZA RIEPILOGATIVA</b>	Il documento che prova l'assicurazione, sottoscritto dal Contraente e dalla Società, emesso in base ai certificati di assicurazione e contenente il computo del premio.
<b>PREMIO</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>PREZZO</b>	Valore unitario, espresso in euro (€), del bene assicurato.
<b>PRODOTTO</b>	Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA dell'anno in corso.
<b>PRODUZIONE</b>	Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato (come individuato dall'allegato 1 del PGRA 2023), ubicato in un medesimo Comune, ancorché coltivato su più partite.
<b>RESA</b>	Produzione ottenibile, per unità di superficie, della varietà del prodotto assicurato, moltiplicata per la superficie coltivata. Il suo valore si ottiene moltiplicandola per il prezzo. Per resa si intende il prodotto matematico della quantità media ad ettaro per la superficie dichiarata. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata, da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

<b>SAU</b>	Superficie Agricola Utilizzata: insieme dei terreni investiti a seminativi, coltivazioni legnose agrarie (esclusi i boschi, i prodotti forestali e le colture per arboricoltura da legno quali pioppeti e noceti), orti familiari, prati permanenti e pascoli e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782 del 29 settembre 2003. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici. Dal computo della SAU sono escluse altresì le superfici delle colture intercalari e quelle delle colture in atto (non ancora realizzate), mentre è compresa la superficie delle piantagioni agricole in fase di impianto.
<b>SCOPERTO</b>	Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
<b>SEMINA</b>	L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>SOCIETÀ</b>	L'impresa assicuratrice ARA 1857 S.p.A. che presta l'assicurazione.
<b>SOGLIA di DANNO</b>	Limite di danno previsto dalla normativa vigente, avvenuto dopo la notifica e risarcibile a termini di polizza, il superamento del quale è necessario per poter maturare il diritto all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva antigrandine e/o antibrina, la soglia è calcolata ed applicata separatamente.
<b>TRAPIANTO</b>	Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
<b>VARIETÀ</b>	Insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali. Per l'Uva da vino: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

\* \* \* \* \*

## DEFINIZIONI RELATIVE ALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

Premesso che:

- A) per le avversità Eccesso di pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteorologici è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno; per tutte le avversità assicurate, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;
- B) la garanzia Siccità viene prestata limitatamente ai terreni catastalmente irrigui, salvo per il prodotto uva da vino - nei soli casi in cui il disciplinare di produzione non consenta l'irrigazione – e per il prodotto frumento
- C) gli effetti delle avversità in garanzia:
- per le avversità catastrofali, con riferimento all'ubicazione della coltura assicurata, devono interessare una percentuale della SAU comunale almeno pari al 50%
  - per le avversità di frequenza, devono essere riscontrati, esclusa l'avversità Grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
  - devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto;

nel testo che segue si intendono per:

### AVVERSITÀ CON CONSEGUENZE CATASTROFALI

<b>ALLUVIONE</b>	Calamità naturale che si manifesta a seguito di piogge alluvionali o sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
<b>GELO E BRINA:</b>	Abbassamento termico dovuto a presenza di masse d'aria fredda e/o congelamento di rugiada oppure a sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. L'attivazione della garanzia avviene quando la temperatura riscontrata, che dovrà essere comunque inferiore a 0°C, risulta minore o uguale alla temperatura considerata critica in funzione della fase fenologica in cui si trova la coltura, ovvero qualora, sempre in funzione della fase fenologica considerata, si verifichi la combinazione di temperatura e persistenza temporale di temperatura inferiore a 0°C considerata critica. In ogni caso l'evento deve produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.
<b>SICCITÀ</b>	<p>Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.</p> <p>L'attivazione della garanzia avviene quando, con riferimento alla fase fenologica in cui si trova la coltura, l'apporto idrico naturale riscontrato, espresso in millimetri di pioggia, sarà inferiore al fabbisogno di piovosità considerato come minimo necessario per il raggiungimento degli ordinari livelli di produzione. In ogni caso l'evento deve produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante tali da compromettere la resa produttiva.</p>

### ALTRE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

#### AVVERSITÀ DI FREQUENZA

<b>GRANDINE</b>	Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
<b>VENTO FORTE</b>	Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km. /h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m di altezza previsti dalla scaia di Beaufort.
<b>ECESSO DI NEVE</b>	Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

**ECESSO DI PIOGGIA**

Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge non inferiori a 80 mm. che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm. di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 40 mm. nell'arco di un'ora.

\* \* \* \*

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**

La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del certificato di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

**Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**

Il premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta.

La Società presta le singole coperture assicurative mediante il certificato di assicurazione.

La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- sesto giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: eccesso di pioggia, eccesso di neve;
- dodicesimo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: alluvione, gelo e brina;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica per l'avversità siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul certificato di assicurazione. La notifica deve essere inviata, in pari data, anche al Contraente.

**Il certificato di assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.**

La garanzia per tutte le avversità cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima se il prodotto è stato raccolto) e in ogni caso alle ore 12.00 del 10 novembre, salvo quanto eventualmente previsto dalle Condizioni Speciali.

**Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate alla Società, che si riserva di accettarle.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 4 – Rettifiche**

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro un anno dalla data del documento che contiene gli errori stessi.

**Art. 5 - Comunicazioni tra le Parti**

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

**Art. 6 – Foro competente e rinvio alle norme di legge**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello della sede del Contraente o della Società.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

\* \* \* \*

<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SULLE RESE – Condizioni GENERALI</b>
--

**Art. 7 - Oggetto dell'assicurazione**

L'assicurazione riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo all'anno solare o ad un solo ciclo produttivo di ogni coltura.

La Società indennizza la mancata o diminuita produzione a causa delle avversità catastrofali **Alluvione, Gelo e Brina e Siccità** che abbiano potuto colpire le produzioni di **Actinidia, Albicocche, Frumento, Mais, Mele, Pomodoro e Uva da Vino** ubicate nelle province di **Agrigento, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Cuneo, Foggia, Forlì/Cesena, Latina, Matera, Perugia, Piacenza, Trapani, Siena, Sondrio e Verona** laddove assicurate a' termini delle presenti condizioni.

La garanzia può essere estesa anche ad una o più delle seguenti avversità di frequenza:

- ✓ **Grandine** (per i soli effetti prodotti dalla percossa della stessa);
- ✓ **Vento Forte** (per i soli effetti meccanici diretti, ancorché causati dallo scuotimento delle piante o del prodotto assicurato e/o dall'abbattimento dell'impianto arboreo);
- ✓ **Eccesso di pioggia** (per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale che determinino la morte delle piante e dalla marcescenza delle bacche e frutti accaduta in prossimità dell'epoca di raccolta);
- ✓ **Eccesso di neve.**

per le quali la Società indennizza la mancata o diminuita produzione e il danno di qualità (se previsto nelle Condizioni Speciali)

**Sul Certificato di assicurazione devono essere obbligatoriamente indicate le singole avversità per le quali vale la garanzia e le relative franchigie.**

**Sono pertanto esclusi dall'assicurazione i danni conseguenti ad avversità diverse da quelle indicate ed i vari richiami alle stesse contenuti nelle Condizioni di Assicurazione Generali e Speciali non trovano applicazione.**

Sottoscrivendo il Certificato, l'Assicurato attesta di aver rispettato le disposizioni del successivo art. 10 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato.*

Per l'avversità **Gelo e Brina**, i **livelli termici e temporali raggiunti i quali la garanzia è operante** sono riportati, per ciascuna fase fenologica delle colture assicurabili, nelle seguenti tabelle:

**ACTINIDIA**

FASE FENOLOGICA	Gemma dormiente	Ingrossamento gemme	Rottura gemme	Foglie libere	Bottoni fiorali distinguibili e fioritura
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-18°C	-4,5°C	-3°C	-2°C	-1,5°C

**ALBICOCHE**

FASE FENOLOGICA	Gemma d'inverno	Gemma rigonfia	Calice e Corolla visibili	Fioritura	Caduta Petali Scamicatura Distensione cellulare
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-18°C	-11,4°C	-8,6°C	-5,7°C	-3,8°C

**MELE**

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	ORECCHIETTE DI TOPO MAZZETTI AFFIORANTI	BOTTONI ROSA, MAZZETTI DIVARICATI	INIZIO FIORITURA / ALLEGAGIONE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-23°C	- 5,5°C / -7,5°C	-3,7°C	-1,8°C

## FRUMENTO

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	ACCESTIMENTO	LEVATA	BOTTICELLA	SPIGATURA	ANTESI	MATURAZIONE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-6°C / -8°C	-15°C / -20°C	-5°C / -8°C	-5°C	-3°C	-2°C	-2°C

## MAIS

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	I° SOTTOFASE DI LEVATA	II° SOTTOFASE DI LEVATA	FIORITURA	MATURAZIONE LATTEA	MATURAZIONE CEROSA	MATURAZIONE FARINOSA
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	-5° C per almeno 5 ore	-3° C per almeno 5 ore	-1° C per almeno 5 ore	-----	-----	-----	-----

## POMODORO

FASE FENOLOGICA	Trapianto attecchimento piantine 3-5 foglie vere	Fase dalle 5-7 foglie vere ad inizio fioritura	Piena fioritura Allegazione frutti	Completamento allegazione frutti apicali. Inizio ingrossamento frutti palchi basali e medi	Completamento sviluppo frutti palchi apicali. Inizio invaiatura maturazione frutti palchi basali e medi	Progressiva maturazione dei frutti fino al completamento della medesima
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	+ 1,5 °C (durata 2-3 ore)	4-8 °C	8-10 °C	10-12 °C	10-12 °C	10-12 °C

## UVA DA VINO

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	PIANTO	GEMMA GONFIA GEMMA COTONOSA	PUNTA VERDE	APERTURA GEMME FOGLIE VISIBILI PRIMA FOGLIOLINA DISTESA PIU' FOGLIE DISTESE	GRAPPOLI VISIBILI GRAPPOLI SEPARATI BOTTONI FIORALI SEPARATI
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	- 23 °C	-13 °C	- 5°C con + ore di esposizione	- 4°C con + ore di esposizione	1,5°C con + ore di esposizione	-1°C con + ore di esposizione

Per l'avversità **Siccità**, l'attivazione della garanzia avviene quando, con riferimento alla fase fenologica in cui si trova la coltura, l'apporto idrico naturale riscontrato, espresso in millimetri di pioggia, sarà inferiore al fabbisogno di piovosità considerato come minimo necessario per il raggiungimento degli ordinari livelli di produzione.

Nelle tabelle seguenti sono riportati, per ciascuna delle fasi fenologiche di ogni coltura considerata, i livelli minimi di piovosità al cui mancato raggiungimento la garanzia è operante.

## ALBICOCCHE

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	DA SCHIUSURA GEMMA AD ALLEGAGIONE	DA MOLTIPLICAZIONE CELLULARE A INDURIMENTO NOCCIOLO	DA DISTENSIONE CELLULARE A MATURAZIONE DI RACCOLTA	DA POST RACCOLTA A DIFFERENZIAZIONE GEMME AVVENUTA	DA DIFFERENZIAZIONE AVVENUTA A GEMMA DORMIENTE
TEMPERATURA SIGNIFICATIVA	20 mm fino, Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 60 gg. consecutivi senza precipitazioni	40 mm. Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 40 gg. consecutivi senza precipitazioni.	60 mm Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 40 gg. consecutivi senza precipitazioni.	80 mm Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 35 gg. consecutivi senza precipitazioni.	80 mm Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 35 gg. consecutivi senza precipitazioni	50 mm Nell'arco temporale sopraindicato. Può resistere fino a 50 gg. consecutivi senza precipitazioni

**FRUMENTO**

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	ACCESTIMENTO	LEVATA	BOTTICELLA	SPIGATURA	ANTESI	MATURAZIONE
FABBISOGNO IDRICO (annuo 400-500 mm)	20 mm minimo	110 mm minimo	100 mm minimo	50 mm minimo	65 mm minimo	65 mm minimo	50 mm minimo

**MAIS**

FASE FENOLOGICA	EMERGENZA	I° SOTTOFASE DI LEVATA	II° SOTTOFASE DI LEVATA	FIORITURA	MATURAZIONE LATTEA	MATURAZIONE CEROSA	MATURAZIONE FARINOSA
FABBISOGNO IDRICO MINIMO	mm/ha 5	mm/ha 30	mm/ha 125	mm/ha 200	mm/ha 80	mm/ha 30	mm/ha 10

**POMODORO**

FASE FENOLOGICA	Trapianto attecchimento piantine 3-5 foglie vere	Fase dalle 5-7 foglie vere ad inizio fioritura	Piena fioritura Allegazione frutti	Completamento allegazione frutti palchi apicali Inizio ingrossamento frutti palchi basali e medi	Completamento sviluppo frutti palchi apicali. Inizio invaiatura maturazione frutti palchi basali e medi	Progressiva maturazione dei frutti fino al completamento della medesima
FABBISOGNO IDRICO MINIMO	10 – 20 mm	30 – 40 mm	80 – 100 mm	100 – 120 mm	80 – 100 mm	50 – 60 mm

**UVA DA VINO**

FASE FENOLOGICA	GEMMA DORMIENTE	DA GEMMA GONFIA AD ALLEGAGIONE	DA ACCRESCIMENTO ACINI A INVAIATURA	DA INVAIATURA A MATURAZIONE
FABBISOGNO IDRICO MINIMO	110 mm	210 mm	300 mm	250 mm

**Art. 8 - Dati meteorologici**

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nelle definizioni convenzionali delle avversità in garanzia, si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici, preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione.

Per le avversità atmosferiche Siccità ed Eccesso di Pioggia i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'avversità, denunciata a termini dell'art. 18 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una tolleranza del 10% per tutte le avversità, con l'eccezione della grandine, del vento forte, del gelo e della siccità rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

**Art. 9 – Esclusioni**

L'assicurazione non può essere prestata per rischi ubicati fuori dai confini di Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Oltre a quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

- verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, rigurgiti di fogna, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato provino che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- causati da formazione di ruscelli o da inondazione;
- causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad avversità assicurate o da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
- causati da incendio
- conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
- conseguenti a cause indirette (ad esempio, la minor produzione di gemme a fiore);
- dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- causati da fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);

- causati da animali selvatici o allo stato brado;
- verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
- conseguenti ad alluvione e/o inondazione e/o eccesso di pioggia su coltivazioni ubicate in terreni di golena (intendendosi per tali quelli situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale, vale a dire la porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena);
- conseguenti a mancata o non puntuale raccolta del prodotto mercantile, giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, impossibilità dell'accesso in campo per le macchine raccogliatrici, ecc.);
- conseguenti ad aggravamento dei danni da eventi assicurati dovuto a mancata esecuzione delle normali pratiche agronomiche successivamente agli eventi
- dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
- causati da scottature o allessatura a carico di frutti conseguenti a defogliazioni causate da fitopatie e/o attacchi parassitari;
- subiti da produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE ove previste;
- provocati da qualsiasi altro evento, anche atmosferico, non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione o di esplosioni e radiazioni nucleari e contaminazioni radioattive.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità assicurate se determinati dalle suddette altre cause.

#### Art. 10 – Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato con la sottoscrizione del Certificato di assicurazione attesta:

- la coerenza tra i dati riportati nel certificato e quelli contenuti nel P.A.I. relativo all'anno in corso, fermo restando che, in caso di contrasto tra i dati indicati sul P.A.I. e quelli indicati sul certificato di assicurazione, prevalgono i dati di quest'ultimo.
- che la produzione indicata nel certificato è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune, effettivamente ottenibile nell'anno e/o nel singolo ciclo produttivo, ed è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

Qualora la Società o il Perito da essa incaricato lo ritenga necessario, l'Assicurato ha altresì l'obbligo:

- di mettere a disposizione tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- di esibire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno in corso e nei precedenti (compresi eventuali bollettini di campagna di rilevazione del danno, atti di vendita, documenti di conferimento degli anni precedenti) utile a stabilire l'adeguatezza della produzione assicurata;
- di fornire tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto delle avversità assicurate, al fine dell'ottenimento della resa dichiarata nel Certificato di assicurazione.

L'inadempimento anche di una sola delle predette condizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

#### Art. 11 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari da applicare alle produzioni assicurabili sono concordati tra il Contraente con sede nella stessa Provincia di ubicazione del rischio assicurato (o nella stessa Regione in assenza di un Contraente provinciale) e la Società; tali prezzi unitari devono essere coerenti con il reale valore commercializzabile del prodotto assicurato.

#### Art. 12 - Ispezione delle produzioni assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni in caso di sinistro.

#### Art. 13 - Soglia di danno

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia espressa in percentuale nel PGRA e riportata sul certificato di assicurazione, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo Comune.

Superata tale percentuale, saranno applicati la Franchigia Contrattuale, lo Scoperto e i Limiti di Indennizzo, come indicato ai successivi Artt. 14 – Franchigia e 15 – Scoperto e Limiti di Indennizzo.

#### Art. 14 – Franchigia

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia minima espressa in centesime parti del prodotto in garanzia, come di seguito indicato:

- per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, con una franchigia fissa del:
  - o 10% per frumento, mais, pomodoro e uva da vino
  - o 15% per actinidia, albicocche e mele;
- per tutte le altre avversità, con una franchigia 30% fissa ed assoluta.

È opzione per l'assicurato scegliere, per le avversità grandine e vento forte, franchigie maggiori delle minime sopra indicate; verrà quindi applicata la franchigia indicata sul certificato di assicurazione. In caso di franchigie diverse per le avversità Grandine e Vento Forte, al verificarsi di danni combinati da Grandine e Vento Forte la franchigia per entrambe le avversità è elevata automaticamente al livello superiore tra le due.

In caso di franchigia fissa inferiore al 30% per le avversità Grandine e/o Vento Forte, la franchigia da applicare al verificarsi di ogni possibile combinazione fra le avversità Grandine e/o Vento Forte con una qualsiasi delle altre avversità di frequenza assicurate è pari al 30% per danni inferiori o uguali al 30%. Per danni combinati superiori al 30%, per ogni punto di danno percentuale dovuto alle avversità Grandine e/o Vento Forte la franchigia è progressivamente ridotta di un punto per ogni punto di danno percentuale in aumento causato da Grandine e/o Vento Forte fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia fissa minima del 20%.

Non sono previste franchigie scalari per le avversità catastrofali; in caso di danni combinati con una o più avversità di frequenza, le due franchigie, quella per le avversità catastrofali e quella per le avversità di frequenza, restano fisse e operano separatamente, qualsiasi sia l'entità del danno.

Inoltre, superata la soglia di danno, per le avversità di frequenza la franchigia è applicata a livello di partita assicurata, mentre per le avversità catastrofali a livello di intera produzione per azienda, comune e prodotto.

#### **Art. 15 – Scoperto e Limiti di Indennizzo**

##### **SCOPERTO**

Per i danni causati da avversità di frequenza, per tutte le produzioni biologiche si applica uno scoperto per partita assicurata pari al 20% del danno, espresso in centesime parti del prodotto in garanzia, al netto della franchigia contrattuale. Qualora ai fini della valutazione del danno una partita assicurata risulti frazionata in due o più sotto partite, queste ultime, ai fini dell'applicazione dello scoperto saranno considerate come partite a sé stanti.

Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia.

Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

##### **LIMITE DI INDENNIZZO**

In nessun caso la Società pagherà per le avversità catastrofali e per le avversità di frequenza eccesso di pioggia ed eccesso di neve, in forma singola o associata, un importo superiore al 50% delle somme assicurate, al netto della franchigia.

Il limite di indennizzo viene calcolato, per le avversità catastrofali, a livello di produzione comunale, mentre per le avversità di frequenza a livello di singola partita.

In caso di danni combinati tra le avversità di frequenza eccesso di pioggia e/o eccesso di neve con le avversità Grandine e/o Vento Forte, sarà applicato un limite di indennizzo del:

- per l'uva da vino, 60% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia;
- per tutti gli altri prodotti, 50% delle somme assicurate per partita, al netto della franchigia.

#### **Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi, a causa di un'avversità assicurata, tra la data di notifica della copertura assicurativa da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 18 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Qualora invece, in caso di danno successivo alla notifica, il perito accerti l'esistenza di danni avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore della Società indicando che trattasi di danno anterischio non dichiarato; la Società potrà applicare in tal caso una decurtazione parziale o totale al risarcimento, fermo restando che il premio è dovuto per intero.

#### **Art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio**

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi avversità diversa da quelle assicurate, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta o di cessazione della garanzia e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio per raccomandata, fax o posta elettronica certificata della richiesta alla Società e al Contraente fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da una delle avversità assicurate, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

Le domande di riduzione accettate devono essere redatte e recapitate al Contraente secondo le modalità previste per i relativi Certificati di assicurazione, di cui formano parte integrante.

L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata, motivandolo, da parte della Società all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

#### **Art. 18 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. Nella denuncia dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) dichiarare se intende richiedere la perizia, ovvero segnalare l'avversità per semplice memoria qualora ritenga che il danno non comporti il diritto all'indennizzo;
- c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 22 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante nel Fascicolo Aziendale, il P.A.I. nonché tutti i documenti atti a dimostrare la resa della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 16 – *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* -.

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità grandine e/o vento forte fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto, intendendosi per tale quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'avversità indicata sulla denuncia per memoria e comunque non oltre il ventesimo giorno precedente a quello della raccolta.

#### **Art. 19 - Modalità per la determinazione del danno**

La quantificazione del danno deve essere effettuata separatamente per i danni prodotti da avversità di frequenza rispetto a quelli prodotti da avversità catastrofali; per queste ultime la quantificazione del danno sarà effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune.

La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato in presenza dell'Assicurato o di persona da lui designata.

Il perito incaricato dalla Società deve essere abilitato all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, ha facoltà di ispezionare anche ripetutamente, o fare ispezionare dal perito da essa incaricato, preventivamente alla determinazione finale del danno, i prodotti colpiti.

Il danno verrà determinato in base alla differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa assicurata.

Il Perito, incaricato dalla Società della stima del danno, valuta la congruità della resa assicurata in base alla potenzialità del prodotto in campo, stimata per via diretta e per via indiretta tramite comparazioni con colture analoghe presenti nella stessa area. Qualora tale valutazione sia in palese contrasto con la resa assicurata, il Perito valuterà il danno sulla base della resa da lui stesso stimata.

#### **Art. 20 - Mandato del perito**

Il perito incaricato dalla Società deve:

- a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata;
- b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla congruità della resa assicurata, come previsto all'art. 10 - *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, nonché la corretta ubicazione delle produzioni assicurate, avvalendosi delle relative planimetrie catastali e di strumenti informatici di geolocalizzazione, e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato è tenuto ad esibire;
- c) accertare la produzione in garanzia al momento del sinistro;
- d) accertare, nel caso di avversità che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale delle avversità assicurate;
- e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;
- f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 22 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;
- g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi delle avversità assicurate;
- h) accertare se esistono altre cause di danno escluse dall'assicurazione e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

#### **Art. 21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**

La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture; in tal caso il perito redigerà un apposito documento, o bollettino di constatazione, che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva, tenendo conto che, per il calcolo della soglia, verrà comunque considerata l'intera produzione assicurata
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, se dovuti ad avversità non assicurate.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base alla resa assicurata ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsti nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dalle avversità non assicurate, come quantificati all'art. 20 - *Mandato del perito* - punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario indicato nel Certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
  - le centesime parti di quantità di prodotto perse per i danni provocati dalle avversità assicurate, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e il valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenuta in ogni partita (oppure alla resa assicurata ove questa sia inferiore a detto valore);
  - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali, se previste;
- c) la quantificazione del danno andrà effettuata separatamente per i danni prodotti da avversità di frequenza e quelli prodotti dalle avversità catastrofali; per queste ultime sarà effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune. Le operazioni di stima si svolgeranno secondo la sequenza determinata dal succedersi cronologico degli eventi ed i periti compileranno due o più distinti bollettini di perizia; per i bollettini successivi al primo, le centesime parti di danno accertato dal perito andranno applicate alla produzione risarcibile al netto del valore corrispondente al danno lordo indicato sul bollettino precedente, ovvero al valore residuo.
- d) nel solo caso delle avversità di frequenza la quantificazione del danno terrà conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, e sarà riferita a ciascuna partita. Nel caso delle avversità catastrofali la quantificazione del danno terrà conto solo della mancata o diminuita produzione e sarà espressa come media ponderata del danno stimato sulle singole partite

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti alle avversità assicurate ma verificatisi prima della decorrenza della garanzia, come definiti all'art. 16 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia* - e, per ciascun bollettino delle due tipologie di avversità - frequenza e catastrofali - quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 14 - *Franchigia* - . Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati all'art. 15 - *Scoperto e limiti di indennizzo* e alle disposizioni di cui all'art. 13 - *Soglia di danno*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna che deve essere sottoscritto dal perito stesso e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.

Eventuali deduzioni dal valore assicurato devono essere espresse per partita nell'apposito spazio, con la relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:

- eccesso di assicurazione: se la resa del prodotto assicurato è superiore a quella ottenibile
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile;
- precedenti danni già riconosciuti con apposito bollettino di campagna.

Il bollettino di campagna deve essere sottoscritto dal perito, sottoposto alla firma dell'Assicurato e trasmesso anche al Contraente.

**La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.**

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino sarà consegnato o inviato tramite fax o posta elettronica al Contraente, entro la giornata successiva, non festiva, a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello (art. 23 - *Perizia d'appello*), viene spedito anche all'Assicurato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al suo domicilio, così come risultante dal certificato di assicurazione, ovvero tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo PEC dell'Assicurato riportato sul documento contrattuale o sul PAI oppure sul fascicolo aziendale. Qualora l'Assicurato non si avvalga del disposto dell'art. 23 - *Perizia d'appello*, la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

#### **Art. 22 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è obbligato ad informare la Società a mezzo telegramma o fax o posta elettronica certificata.

**L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno.**

Salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali, tali campioni dovranno essere costituiti:

- da una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, da una pianta per ognuno di essi (escluse le piante di testata) per i prodotti afferenti al gruppo frutta
- dalle due intere file di piante che insistono al centro dell'appezzamento per il prodotto uva da vino
- dalle due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro dell'appezzamento per il prodotto pomodoro
- da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata per tutti gli altri prodotti

**I campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'avversità e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al 3% della partita assicurata.**

Se, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 19 - *Modalità per la rilevazione del danno*-, secondo le norme di cui all'art.21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* nonché delle Condizioni Speciali.

**L'Assicurato deve inviare, tempestivamente e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione della perizia, copia della perizia, di cui al comma precedente, alla Società a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata.**

Le spese di perizia sono a carico della Società.

#### **Art. 23 - Perizia d'appello**

L'Assicurato che non accetti le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, fermo restando il suo diritto di rivolgersi, in alternativa, all'Autorità Giudiziaria.

**La richiesta della perizia d'appello deve essere rivolta alla Direzione della Società mediante telegramma o fax o posta elettronica certificata, entro tre giorni (esclusi sabato e festivi) dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome, domicilio e recapito telefonico del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 - Modalità per la determinazione del danno.**

Entro tre giorni (esclusi sabato e festivi) dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve designare il proprio perito, dandone comunicazione, con una delle medesime modalità, all'Assicurato. Se la Società non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Convenzione.

Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Convenzione.

Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

**Art. 24 - Norme particolari della perizia d'appello**

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 22 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta* o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e di conseguenza la richiesta si intende decaduta.

Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 18 - *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

**Art. 25 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto e riguardare tutte le partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 4 - *Rettifiche*.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

\* \* \*

**DISPOSIZIONI DIVERSE****Art. 26 - Anticipata risoluzione del contratto**

Qualora una o più partite della coltura assicurata vengano danneggiate dalle avversità assicurate in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, alla Direzione della Società, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni (esclusi i festivi) dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal perito incaricato, fermo quanto previsto agli artt. 13 - *Soglia di danno e 14 – Franchigia*.

**La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.**

**Art. 27 - Esagerazione dolosa del danno**

**Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.**

**Art. 28 - Pagamento dell'indennizzo**

**Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.**

**Art. 29 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.**

Salvo il caso in cui sia la Società che ha assunto il rischio ad averlo ripartito utilizzando lo strumento della coassicurazione, sul **Certificato di Assicurazione** l'Assicurato deve dichiarare se il prodotto è assicurato anche presso altri Assicuratori, fermo restando che non è consentita la stipula di più polizze o di più certificati di adesione a polizze collettive per ciascun P.A.I..

**Ai fini del risarcimento in caso di sinistro, la soglia e i danni da avversità catastrofali devono essere calcolati per l'intero prodotto / comune, considerando anche la parte di prodotto eventualmente assicurata con altri Assicuratori.**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, restando escluso ogni obbligo solidale tra gli Assicuratori (art. 1910 del C.C.).

<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE SULLE RESE – Condizioni SPECIALI</b>
--

<b>Prodotto FRUTTA</b>
------------------------

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alle tabelle convenzionali che seguono sono attribuiti i seguenti valori:

**DEFINIZIONI per DRUPACEE, POMACEE, ACTINIDIA**

**LESIONE / AMMACCATURA**

Qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalle avversità assicurate, con o senza rottura dei tessuti dell'epicarpo.

MINIMA	è la lesione senza rottura dell'epicarpo e senza alterazione cromatica che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1 mm.
LIEVE	è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm <sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
MEDIA	è la lesione con superficie superiore a 20 mm <sup>2</sup> e fino a 40 mm <sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
NOTEVOLE	è la lesione con superficie superiore a 40 mm <sup>2</sup> e sino a 100 mm <sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

**ONDULAZIONE**

Fenomeno di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazioni cromatiche.

TRACCIA	è determinata da non più di una lesione lieve.
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole.
NOTEVOLE	la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

– Per le ALBICOCCHE i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/4.

– Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazioni cromatiche, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

**FREQUENZA DELLE LESIONI per DRUPACEE e ACTINIDIA**

	LESIONI MINIME	LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI
QUALCHE	fino a 5	fino a 3
PIÙ	da 6 a 10	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

**FREQUENZA DELLE LESIONI per POMACEE**

	LESIONI MINIME	LESIONI LIEVI, MEDIE E NOTEVOLI
QUALCHE	fino a 5	fino a 3
PIÙ	da 6 a 10	da 4 a 7
NUMEROSE	oltre 10	oltre 7

**DEFORMAZIONE**

LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
GRAVE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**ALTERAZIONE DELL'EPICARPO (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione)**

Alterazioni che interessano unicamente i tessuti dell'epicarpo.

TRACCIA	la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto.
LIEVE	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto.
MEDIA	la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto.
NOTEVOLE	la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

**CINGHIATURA**

LIEVE:	interessamento della circonferenza fino a 45°
MEDIA:	interessamento della circonferenza da 45° a 135°
NOTEVOLE:	interessamento della circonferenza oltre i 135°

**FRUTTO DISTRUTTO**

È quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco. Si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni provocate dalle avversità assicurate.

**LESIONE RIPARATA**

È quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

**VARIETÀ PRECOCI E MEDIO TARDIVE**

Per frutta medio tardiva si intendono:

- tutte le varietà di albicocche con epoca di maturazione uguale o posteriore a S. Castrese
- tutte le varietà di mele

Per varietà precoci si intendono: per il prodotto albicocche, tutte le varietà con epoca di maturazione anteriore a S. Castrese

\* \* \* \*

**Art. 30 – Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per Drupacee (Albicocche), Pomacee (Mele), Actinidia.

Relativamente alla garanzia Eccesso di Pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto all'art.7 – *Oggetto dell'assicurazione* - per tutte le specie di frutta la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza e spaccatura dei frutti (cracking) che avvengono nei dieci giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

  

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

È possibile assicurare, con separato certificato di assicurazione, anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva

- impianti antibrina
- impianti antigrandine (reti)

**in piena efficienza ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona.**

Nel caso di utilizzo di impianti di ventilatori antibrina, l'azione del ventilatore antibrina è limitata convenzionalmente, dal punto di installazione del ventilatore medesimo,

- ad un raggio massimo di 100 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
  - diametro dell'elica non inferiore a 5,60 metri
  - altezza dell'elica da terra di almeno 10 metri
  - potenza del motore non inferiore a 150 cv.
- ad un raggio massimo di 130 metri a condizione che abbia le seguenti caratteristiche tecniche:
  - diametro dell'elica non inferiore a 5,80 metri
  - altezza dell'elica da terra di almeno 11 metri
  - potenza del motore non inferiore a 250 cv.

In caso di copertura delle produzioni assicurate con reti antigrandine, sono compresi in garanzia:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del:
  - ❖ 15 maggio per le Drupacee,
  - ❖ 25 maggio per Pomacee,
  - ❖ 31 maggio per l'Actinidia;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni da grandine accaduti a rete chiusa nei 7 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso in cui questo sia danneggiato dalle avversità in garanzia;
- i danni provocati dalle altre avversità assicurate.

La data di apertura delle reti e quella di chiusura anticipata devono essere tempestivamente comunicate per iscritto alla Società e al Contraente.

In alternativa, l'Assicurato può scegliere che la garanzia grandine cessi alle ore 12:00 del:

- ❖ 15 maggio per le Drupacee,
- ❖ 25 maggio per Pomacee
- ❖ 31 maggio per l'Actinidia

In questo caso, la garanzia grandine rimane comunque operante fino alla data di maturazione o di raccolta del prodotto limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata, per un valore assicurato massimo pari all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

La scelta di detta opzione è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente e correttamente coperti dalle reti antigrandine. Sul certificato andrà riportata la seguente clausola: <<Sono sempre comprese in garanzia le produzioni perimetrali della partita assicurata, interamente e correttamente coperta da rete antigrandine, che non potranno rappresentare più dell'8% del valore assicurato per singola partita.>>

La data di apertura delle reti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Società e al Contraente.

Per la garanzia grandine, è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda sia presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche il termine è anticipato al 25 aprile.

Alla tariffa complessiva si applicheranno gli sconti nella misura concordata nella Polizza Convenzione.

**L'utilizzo di impianti di difesa attiva e la scelta opzionale di cessazione anticipata della garanzia grandine devono essere dichiarati in fase di notifica e nel Certificato di assicurazione, indicando il corretto codice prodotto.**

#### Art. 31 - Decorrenza e cessazione della garanzia

A parziale deroga dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quant'altro in esso previsto, è convenuto che:

- la garanzia decorre dall'allegagione;
- limitatamente all'avversità Gelo, la garanzia decorre:
  - per le drupacee, dall'inizio fioritura
  - per gli altri prodotti, non prima della schiusa delle gemme
- per il prodotto Actinidia la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.

#### TABELLE DI LIQUIDAZIONE dei danni da GRANDINE e VENTO FORTE

##### - ACTINIDIA

#### Art. 32 - Valutazione del danno

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

ACTINIDIA TABELLA	% DANNO	
	A	B
- Fiori (*) e/o frutti illesi, lesioni all'epicarpo, singola lesione lieve, tracce di alterazione dell'epicarpo.	0	0
- Qualche lesione lieve, singola lesione media, lieve alterazione dell'epicarpo.	30	35
- Singola lesione notevole, più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, qualche lesione lieve non riparata, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.	60	65
- Più lesioni medie, più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media, notevole alterazione dell'epicarpo.	80	85

*Fiori\* e/o frutti persi, abbattuti o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

*(\*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.*

Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa rientra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da defogliazione causato dalla grandine viene CONVENZIONALMENTE valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	< 30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1° GIUGNO	0	9	12	15	18	22	26	28	30
2° GIUGNO	0	10	14	17	20	24	29	32	35
3° GIUGNO	0	12	16	20	24	28	32	36	40
1° LUGLIO	0	10	14	18	22	25	27	32	35
2° LUGLIO	0	8	11	15	17	20	23	25	30
3° LUGLIO	0	6	8	10	12	14	16	20	25
1° AGOSTO	0	5	7	9	11	12	13	15	18
2° AGOSTO	0	4	5	7	8	9	11	13	15
3° AGOSTO	0	3	4	5	6	7	8	9	10

*Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall'epoca del sinistro, viene applicato al prodotto residuo.*

La percentuale di defogliazione riscontrata in campo sarà arrotondata alla decina.

#### - **ALBICOCCHHE – MELE**

##### **Art. 33 – Valutazione del danno**

La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco.

Dopo avere accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà CONVENZIONALMENTE valutato sul prodotto residuo in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

ALBICOCCHHE	TABELLA	% DANNO	
		A	B
- Illesi, lesioni all'epicarpo, qualche lesione minima, tracce di alterazione dell'epicarpo.		0	0
- Più lesioni minime, qualche lesione lieve, lieve alterazione dell'epicarpo.		25	35
- Numerose lesioni minime, più lesioni lievi, qualche lesione media, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.		40	55
- Numerose lesioni lievi, più lesioni medie, qualche lesione notevole, qualche lesione lieve non riparata, deformazione media, notevole alterazione dell'epicarpo.		70	75

*Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

MELE	TABELLA	% DANNO	
		A	B
- Illesi, lesioni all'epicarpo, qualche o più lesioni minime, tracce di ondulato, tracce di alterazione dell'epicarpo.		0	0
- Qualche lesione lieve, numerose lesioni minime, ondulato lieve, lieve alterazione dell'epicarpo.		25	35
- Più o numerose lesioni lievi, qualche lesione media, qualche lesione lieve non riparata, ondulato medio, deformazione lieve, media alterazione dell'epicarpo.		40	55
- Più lesioni medie, qualche lesione notevole, più o numerose lesioni lievi non riparate, deformazione media, ondulato notevole, notevole alterazione dell'epicarpo.		70	75

*Le lesioni - ove non diversamente specificato - si riferiscono al mesocarpo. Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

#### **Prodotto UVA DA VINO – codice 002C000**

##### **DEFINIZIONI**

VARIETÀ: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

##### **Art. 34 - Decorrenza della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.

##### **Art. 35 – Operatività della garanzia**

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto indicato, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Convenzione.

Per gli impianti nuovi che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione assicurata viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

##### **Art. 36 – Danno di qualità - tabelle**

La garanzia riguarda la perdita di quantità e, per la GRANDINE, VENTO FORTE e ECCESSO DI PIOGGIA in prossimità della raccolta, anche quella di qualità. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo.

Tale maggiorazione potrà essere applicata solo per i sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima delle ore 12 del:

- 15 giugno per l'Italia Centrale, Meridionale e Isole
- 20 giugno per l'Italia Settentrionale

Il perito in questa valutazione stabilirà dei coefficienti che dovranno tener conto:

- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- del rapporto percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie
- della sensibilità e tipo di vitigno in relazione alla zona di produzione;
- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati non potranno comunque superare quelli della seguente tabella:

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo da applicare al prodotto residuo
metà ed oltre di acini danneggiati	50%
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati con un massimo del 50%

#### Art. 37 – Danno da marcescenza causata dall'avversità eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta

Per l'avversità eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale avversità abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona e prorogata per i cinque giorni successivi a tale data; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.

**La denuncia di eventuali danni da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta deve essere comunicata telegraficamente alla Società - Ramo Grandine - entro 24 ore dal verificarsi dell'avversità.**

Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, posta elettronica certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

### CEREALI DA GRANELLA O DA SEME

#### Art. 38 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda le coltivazioni relative ai prodotti FRUMENTO TENERO E DURO.

#### Art. 39 – Decorrenza e cessazione della garanzia

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto:

- le garanzie siccità, alluvione e gelo/brina decorrono in ogni caso a partire dalla fase fenologica di levata, intendendo per esse la condizione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono i predetti stadi fenologici, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1° marzo

In deroga a quanto previsto nella DEFINIZIONE gelo, l'accesso alla garanzia è operante al verificarsi di un abbassamento termico pari o inferiore a 6 °C sotto lo zero termico.

La garanzia gelo e brina è prestata esclusivamente per la morte della coltura.

In riferimento all'art. 18 – *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro* lettera a), le denunce per gelo e brina devono obbligatoriamente essere presentate entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

Nessuna garanzia può comunque decorrere prima dell'emergenza.

La garanzia vento forte termina 10 giorni prima della maturazione di raccolta e tutte le garanzie cessano comunque il 10 luglio.

#### Art. 40 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 25 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci avvenuti non oltre le ore 12 del 31 marzo e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 220 piante/m<sup>2</sup> per frumento, orzo e triticale o a 150 per avena e segale, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia di danno*, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno avverrà con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo dalla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

**MAIS (da granella – da insilaggio – da biomassa – da seme – dolce)****Art. 41 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia non può decorrere prima dell'emergenza e comunque non prima delle ore 12 del 1° aprile.

Limitatamente all'avversità SICCITÀ, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- **per il mais da granella, da insilaggio, da biomassa e da seme:** alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 novembre;
- **per il mais dolce:** alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità VENTO FORTE (con l'eccezione dell'avversità il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica di almeno il 70% del prodotto assicurato) la garanzia cessa come segue:

- **per il mais da granella e da seme:** all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- **per il mais da insilaggio:** alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- **per il mais dolce:** alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Le garanzie relative ad altre avversità cessano secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali.

Sul certificato deve essere indicata, per ogni partita, la data di semina nonché la varietà e/o classe di maturazione.

**Art. 42 – Ristoro dei costi di risemina**

Nel caso di danni precoci da gelo o da brina o eccesso di pioggia verificatisi entro il 30 maggio e che abbiano avuto per effetto

- a) la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/m<sup>2</sup>,

*oppure*

- b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m<sup>2</sup>, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/m<sup>2</sup>,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento di tale risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno di cui alle Condizioni Generali.

**Art. 43 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua.**

Nel Certificato di assicurazione l'Assicurato deve dichiarare che le colture assicurate sono irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza.

Nel caso in cui la partita, indicata nel Certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui, necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, la garanzia non opera.

La perdita di produzione conseguente all'avversità SICCITÀ è risarcibile solo per le colture irrigue esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

**Art. 44 – Operatività della garanzia****MAIS DA GRANELLA**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

**MAIS DA INSILAGGIO/BIOMASSA/PASTONE DI MAIS**

La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) e, limitatamente all'avversità Grandine, a decorrere dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle:

**MAIS DA INSILAGGIO e PASTONE DI MAIS**

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4	6	8	15	20	25	30	40

*Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.*

**MAIS DA BIOMASSA**

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	2	4	6	8	10	12	18	20

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

**MAIS DA SEME**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili porta seme, oggetto dell'incrocio. Sul Certificato la descrizione del prodotto deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili porta seme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita o produzione.

Il danno di qualità è riconosciuto solo per i danni da Grandine che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura e la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	4	6	12	18	22	30	40	50

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

**MAIS DOLCE**

La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano. Il danno di qualità è riconosciuto solo per i danni da grandine che si verificano tra l'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono detto stadio fenologico) e la fine della fase di maturazione lattea (intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico) od anche prima se il prodotto è stato raccolto; la sua valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:

PERCENTUALE PERDITA DI QUANTITÀ	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
COEFFICIENTE DI DANNO DI QUALITÀ SUL PRODOTTO RESIDUO	0	3	5	15	20	30	40	50	60

Per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

**Art. 45 – Risarcimento per allettamento**

Il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, sarà risarcito per la sola perdita di quantità imputabile alle avversità in garanzia.

**POMODORO****Art. 46 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Con riferimento all'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, fermo quanto in esso previsto, la garanzia:

- decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 5 aprile per il Nord Italia e dalle ore 12.00 del 1° aprile per il restante territorio
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12,00 del 110° giorno dalla data di trapianto, o del 140° giorno dalla data di semina, che deve essere indicata sul Certificato, e comunque non oltre le ore 12 del 30 settembre per l'Italia Settentrionale e del 20 settembre per il resto d'Italia.

**Art. 47 - Operatività della garanzia**

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere. Sul Certificato di assicurazione deve essere indicata, per ciascuna partita, la data della semina o del trapianto, la destinazione e, limitatamente al pomodoro da industria, la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione).

**Art. 48 – Danno di qualità – Tabella di valutazione**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, per l'avversità grandine il danno di qualità è convenzionalmente valutato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella seguente tabella:

**POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO**

<b>Classe di danno</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Concentrato % danno qualità</b>	<b>Pelato % danno qualità</b>
a)	Fiori (*) e bacche illese; segni di percossa con depigmentazione della bacca per una superficie inferiore a 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 e 1/4.	15	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3	30	40
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	55	65
e)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	70	80

*N.B.: I fiori(\*) e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore a 2/3 conseguenti alle avversità atmosferiche in garanzia, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

(\*) fiori: si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

**Art. 49 – Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all'Art. 26 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/m<sup>2</sup>  
*oppure*
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m<sup>2</sup>, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/m<sup>2</sup>, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo Comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 13 – *Soglia di danno*,

la Società, a parziale deroga dell'Art. 21 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, a richiesta dell'Assicurato risarcirà un danno stabilito di comune accordo, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante dalla diminuita resa, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per ritrapianto o sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo Rurale della Regione, ecc.), compresa l'area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno avverrà con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo dalla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento suddetto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui al precedente articolo.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

\*\*\*